

960092

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 3

P A R T E S E C O N D A

Q U E S T I O N I P R E L I M I N A R I

* * * * *

M O T I V I D E L L A

D E C I S I O N E

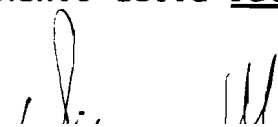
2.1. Questioni di nullità concernenti il giudizio di appello. - Alcuni difensori hanno eccepito la nullità della composizione di questa corte, sul rilievo dell'inosservanza delle norme relative alla nomina dei suoi componenti (togati).

Il rilievo è sicuramente destituito di fondamento, dal momento che il decreto (nella forma di decreto del Presidente della Repubblica) relativo alla nomina del Presidente della prima sezione della Corte di Assise di Appello è stato ritualmente emanato il 19 dicembre 1988, in conformità della deliberazione adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 9 novembre 1988 (variazione tabellare per il biennio 1988-1989), a seguito del parere espresso dal consiglio giudiziario il 12 ottobre su proposta del Presidente della Corte di Appello, che il 18 successivo dichiarava la variazione stessa immediatamente esecutiva, e la designazione del consigliere supplente è seguita all'astensione del titolare per incompatibilità; sicchè tutti gli atti compiuti dal collegio, nonché, prima dell'inizio della sessione, dal presidente, rientrano esattamente nelle funzioni derivanti dalla legge.

2.2. - Questioni di nullita' dell'istruzione. -

Numerosi imputati hanno riproposto eccezioni di nullita' degli atti compiuti nell'istruzione formale, gia' formulate in primo grado e disattese dalla corte d'assise con ordinanze emesse nel dibattimento o nella stessa sentenza impugnata. E' stata, in particolare, eccepita la nullita' degli atti di istruzione compiuti da diversi giudici su delega del consigliere istruttore e si e' osservato che questa avrebbe potuto riguardare "singoli" atti e non gia' l'intero procedimento o comunque parte di esso non specificamente contemplato; essendosi venuta a creare, in definitiva, una vera e propria gestione collegiale dell'istruzione, in dispregio - secondo le doglianze difensive - delle regole fondamentali del processo penale.

Osserva la corte che anche tali questioni si appalesano del tutto prive di giuridica consistenza. E' infatti sostanzialmente incontroverso che (come si evince dagli atti) l'istruzione era stata avocata, in conformita' alla legge, dal consigliere istruttore, titolare dell'ufficio, il quale aveva a sua volta delegato il compimento di singoli atti a piu' giudici istruttori. Prescindendo dalle, pur evidenti, ragioni di siffatte scelte interne (difatti rese necessarie dall'eccezionale ampiezza del processo e dall'ingente numero di atti da compiere, materialmente non espletabili a cura di un solo magistrato), non vi e' quindi dubbio che la peculiare vicenda processuale sia stata gestita nel rispetto delle regole formali, le quali hanno del pari assicurato il perseguimento della ratio



legis che, nel sistema del codice di rito allora vigente, era quella di garantire, proprio attraverso l'unicita' della persona fisica del giudice, la coerenza di indirizzo e di valutazione. Se poi il meccanismo messo a punto nell'istruzione ha attuato, come insinuato dalle difese, una sostanziale elusione della regola processuale, anche a cagione della concentrazione nell'attivita' dei singoli giudici istruttori delegati di numerose acquisizioni probatorie, il dato, proprio per il rispetto delle regole formali e sostanziali, non puo' dar luogo a rilievi in qualsiasi modo censurabili sul piano giuridico.

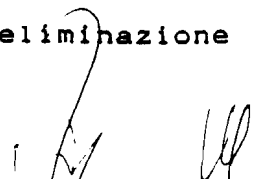
Alcuni imputati (Giuseppe DAINOTTI e altri 10) hanno dedotto che i giudici avrebbero violato il segreto istruttorio, imposto dall'art.307 c.p.p., attraverso la lettura, di cui vien dato atto nei relativi processi verbali, di atti processuali durante l'esame dei c.d. "pentiti", ed hanno dunque eccepito che ne sarebbe derivata nullita'.

La evidente inconsistenza della doglianza scaturisce intuitivamente dal rilievo che il giudice, nel condurre l'istruzione, ha esattamente il dovere di contestare le risultanze processuali, laddove sia necessario procedere a contestazioni imposte dal tenore dell'atto compiuto, gravando su tutti i soggetti del processo il dovere di non divulgare all'esterno il contenuto di atti coperti da segreto istruttorio. E' comunque appena il caso di rilevare che una eventuale inosservanza della regola in esame, fonte di personale responsabilità per chi vi contravviene, non

puo' mai dar luogo a invalidita' rilevanti sul piano processuale.

Ancora, molti imputati, nel denunciare la concreta difficoltà di una adeguata difesa in relazione all'ingente volume degli incartamenti processuali come risultante dai vari provvedimenti di riunione, si dolgono del fatto che sia stato omissso, in esito alla formale istruzione, il deposito degli atti del processo in originale (essendosi invece provveduto, per affermata esigenza di sicurezza nella conservazione degli atti processuali, al deposito di copie fotostatiche); ed inoltre che alcuni atti, segnatamente i verbali di interrogatorio dei c.d. "pentiti", siano stati depositati in copie non integrali ma private di alcuni brani coperti da "omissis", con conseguente violazione del diritto di difesa data l'impossibilità di conoscere il testo integrale dell'atto istruttorio.

Le doglianze sono destituite di fondamento. Ed infatti non e' dato individuare il possibile pregiudizio dipendente dal deposito degli atti in sola copia fotostatica, anziche' in originale, che non sia quello connesso all'eventualita' di una alterazione del loro contenuto integrale: eventualita' che, nella sua macroscopica portata, non merita alcuna specifica disamina. E non dissimili valutazioni si impongono quanto alla omissione di brani delle dichiarazioni dei "pentiti" (atti che poi le parti hanno potuto conoscere compiutamente o nel prosieguo o nelle diverse sedi giudiziarie), posto che il pregiudizio difensivo dovrebbe essere collegato alla volontaria eliminazione di



acquisizioni favorevoli agli imputati, in un contesto cioè di illecito inquinamento della metodologia processuale. Laddove, a prescindere dall'intuitivo rifiuto di simili schemi, la insussistenza di qualsiasi insufficienza probatoria e' rimasta assorbita nella possibilita' della successiva verifica dibattimentale di tutte le acquisizioni.

Infine alcuni imputati (Ludovico e Pietro BISCONTI, Ignazio e Salvatore FAZIO, Giuseppe FEDERICO, e altri) hanno eccepito l'omessa o generica, o comunque insufficiente, contestazione di alcuni capi di imputazione. E' stato, in particolare, rilevato come specie nei reati associativi la successiva contestazione attraverso la notifica di mandati di cattura avrebbe dovuto avvenire nei confronti di tutti gli imputati, anche di quelli gia' formalmente interrogati sul fatto, per rendere possibile la difesa su una condotta che, risultando l'esistenza di altri compartecipi, veniva a configurarsi in modo sostanzialmente diverso.

Taluno (Antonino VERNENGO) ha poi lamentato che il ritenuto assorbimento di un capo per reato associativo in un altro, abbia di fatto violato le regole del contraddittorio.

Sul punto, si osserva che, secondo evidenti regole processuali, la ritualita' della contestazione presuppone la specifica e completa indicazione di tutti gli elementi posti a carico dell'imputato e qualificanti la condotta punibile; cio' non implica pero' che, nei reati associativi, debbano essere puntualmente elencati tutti i soggetti compartecipi del sodalizio, essendo sufficiente il riferimento al

contesto al quale la condotta sia riferibile. Se così non fosse, infatti, si imporrebbe una illogica reiterazione della contestazione non soltanto nel caso di successiva scoperta di altri associati, ma anche in quello di gradata estromissione dall'imputazione di soggetti inizialmente colpiti da indizi. Senza dire che, nel perverso meccanismo logico, resterebbe non correttamente contestata la condotta medesima tutte le volte in cui, nella sede del giudizio, il giudice dovesse pronunciare assoluzione per alcuno dei presunti associati espressamente indicati.

Diversa questione, come in prosieguo si dira', e' quella relativa alla rituale contestazione, in termini di corrispondenza fra la sentenza e l'accusa formulata, nei casi in cui, sulla base di una imputazione enunciata nel rinvio a giudizio, si sia pervenuti all'affermazione dell'esistenza di una diversa ipotesi delittuosa (fra le piu' comuni, va ricordata quella di ricettazione, come modificazione dell'originaria imputazione di associazione per delinquere o di traffico di stupefacenti, laddove si vedra' come il rispetto della regola di contraddittorio penale sia assicurato dalla contestazione del fatto storico, pur diversamente configurato in sede di valutazione di merito).

Si vedra' pure, in questa falsariga, come la contestazione di traffico di stupefacenti sia correttamente formulata pur senza la specifica indicazione delle concrete modalita' di attuazione della condotta, per insufficienza di dati quanto ai tempi ed ai luoghi di commissione del reato.

12/10

2.3. - Questioni di nullita' del giudizio di primo grado. - Numerose questioni di nullita' sono state sollevate dai difensori a proposito del giudizio di primo grado. La difesa di Giuseppe GRECO (nato nel 1952), in particolare, ha riproposto l'eccezione di nullita' dell'intero giudizio per illegittima composizione della corte d'assise (eccezione gia' sollevata in primo grado, con generica adesione da parte di molti altri imputati che hanno lamentato il rigetto in quella sede di tutte le questioni ,sollevate). Si e' osservato, sul punto, che i componenti la corte medesima non erano stati ritualmente nominati con l'osservanza delle norme al riguardo. Alcuni (DAINOTTI piu' altri dieci) hanno eccepito che uno dei giudici versava in una situazione di incompatibilita' per avere esercitato, nel medesimo processo e in fase istruttoria, le funzioni di pubblico ministero.

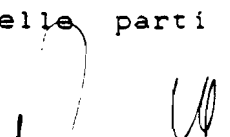
Per vero, anche la composizione della corte di primo grado deve ritenersi legalmente eseguita, essendo intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1985, con decorrenza dal 16 novembre 1985 e cioe' da epoca esattamente anteriore al compimento del primo atto del processo (decreto di citazione a giudizio).

Per quanto attiene poi al fatto che uno dei componenti la corte medesima avesse in epoca anteriore espletato le funzioni requirenti, a prescindere dalla fondatezza dei rilievi del procuratore generale, il quale ha osservato che quel magistrato non era stato di fatto delegato (dal capo della Procura, unico titolare dell'ufficio) ad alcuna delle

inchieste poi riunite nel processo, si osserva che comunque la circostanza non potrebbe formare oggetto di doglianza alcuna da parte della difesa, dal momento che e' principio assolutamente pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che l'eventuale inosservanza delle norme concernenti l'incompatibilita' del giudice, che puo' esser fatta valere nelle forme e nei termini relativi alla ricusazione, non puo' tradursi in un motivo di nullita' ai sensi dell'art.185 c.p.p. (1930), quanto alla regolare costituzione del giudice.

Secondo le deduzioni difensive devolute a questa corte con i motivi di gravame, il giudizio di primo grado sarebbe stato pure inficiato da diverse nullita' attinenti alla partecipazione degli imputati al dibattimento, sia per la condizione di isolamento durante la celebrazione di questo, sia per la non sempre puntuale constatazione della effettiva presenza in aula o della corrispondente rinunzia. In questi ultimi termini hanno espresso doglianze gli imputati Sebastiano DATTILO, che non sarebbe stato tradotto in udienza dopo aver revocato la rinunzia a partecipare al dibattimento, e Antonino MARCHESE, che non avrebbe potuto partecipare ad una udienza per legittimo impedimento fisico.

Osserva la corte che anche tali doglianze non hanno pregio; da una parte, perche' la disciplina dell'udienza e le scelte di sicurezza imposte durante la celebrazione del dibattimento (con numerosi imputati detenuti) non possono dar luogo ad alcuna rilevante invalidita' dello stesso, dove era potere del presidente di disporre, e delle parti di



sollecitare, adeguate misure per rendere compatibili le esigenze personali degli imputati e le finalita' di corretto svolgimento del processo; dall'altra perche', neppure con riferimento alle posizioni personali indicate (in ordine alle quali si rinvia alla corrispondente trattazione nella parte X della sentenza), si sono verificati casi di impedimento effettivo a comparire (oltre a quelli in cui invece e' stata disposta la separazione).

Si e' pure, da parte di alcuno, eccepito la nullita' delle dichiarazioni dibattimentali di Salvatore CONTORNO, il quale si era espresso in dialetto arrecando cosi' pregiudizio al concreto esercizio di difesa e comunque in violazione di una norma processuale.

Sul punto, si osserva che, pur a fronte della singolare personalita' di questo "pentito" (e pur con le perplessita' che scaturiscono dalla considerazione, oggetto di pertinente deduzione difensiva, che costui aveva dimostrato, perfino in servizi televisivi, di potersi esprimere in modo sostanzialmente corretto anche in lingua italiana), non si e' in realta' verificato alcun pregiudizio per le difese (segnatamente per quei difensori che avevano allegato di non comprendere le espressioni dialettali), dal momento che il presidente del collegio (come normalmente avviene nei casi in cui la parte escussa utilizza frasi idiomatiche locali) aveva contestualmente contribuito, con il controllo immediato della totalita' delle parti, a spiegare il significato delle frasi presumibilmente non comprensibili; ed essendosi poi disposta una vera e propria

traduzione formale dell'intera dichiarazione raccolta.

Altre doglianze riguardano poi la mancata formulazione di specifiche conclusioni da parte del pubblico ministero nella requisitoria orale su tutti gli imputati. Ma esse tradiscono la loro evidente inconsistenza, unitamente a quelle sollevate da alcuni imputati (Alfredo e Giuseppe BONO, Giuseppe CALO', Antonino e Gioacchino CILLARI, Angelo e Giovan Battista PIPITONE), i quali hanno espressamente eccepito nei motivi di appello la nullita' della sentenza di primo grado perche' la motivazione risulta redatta anche a cura del presidente del collegio oltre che del giudice estensore (laddove non e' dato comprendere a qual tipo di invalidita' dovrebbe assimilarsi la circostanza dedotta).

Sono state poi formulate numerose doglianze circa il tempo intercorso fra la decisione ed il deposito in cancelleria della motivazione, in violazione di legge e comunque in pregiudizio della posizione giuridica degli imputati. Ma, anche a tale proposito, e prescindendo dalle refluenze in termini di garanzia di difesa, di cui piu' avanti si dira', non si vede come possa essere censurabile, in sede di gravame, una simile circostanza (peraltro assolutamente plausibile, stante l'ingente mole del processo).

Numerosi imputati, ancora, hanno eccepito la nullita' di alcuni atti acquisiti al dibattimento e che sono stati posti a base della decisione impugnata, come le intercettazioni ambientali avvenute all'estero ed il contenuto dei c.d. "affidavit" provenienti da autorita' di

110

polizia straniera; tutte acquisizioni probatorie che non sarebbero rivestite delle cautele previste dall'ordinamento giuridico a garanzia della difesa.

Sul primo punto, la corte osserva come in realta' la problematica sia stata enfatizzata oltre i reali limiti di rilevanza processuale, quanto alla utilizzabilita' di alcune captazioni ambientali eseguite in un locale pubblico del Canada nel 1974 (allorquando erano state registrate conversazioni di oriundi siciliani, i quali parlavano di cariche mafiose con riferimento a persone ad essi conosciute): atti dei quali si e' appunto discusso, nel dibattito processuale, in termini di compatibilita' rispetto alle regole di ordine pubblico interno (termine da intendersi, ovviamente, non nel senso riduttivo, e cioe' essenziale, proposto dal procuratore generale, ma nella ampia accezione di generale sistema giuridico preposto alla salvaguardia dei diritti dei cittadini).

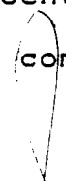
Si e' in particolare osservato, da una parte, che le norme di garantismo processuale assicuravano anche a quel tempo, in Italia (a differenza che in quello Stato estero), il rispetto del controllo da parte del giudice (osservazione, per vero, pleonastica, ove il diritto trovasse fondamento nell'art.15 della Costituzione); e, dall'altra (sulla base di precedenti giurisprudenziali), che la garanzia atterrebbe piuttosto alla riservatezza delle comunicazioni intercorse in luoghi di privata dimora.

Se non che la corte non ritiene neppure rilevante la risoluzione di simile conflitto di opinioni fra le parti,

dal momento che l'atto, del quale e' in discussione la legittima acquisizione, non appare decisivo ai fini del giudizio, dovendo esso refluire in ordine alla prova sull'esistenza dell'associazione per delinquere (denominata "cosa nostra") e sulla sua organizzazione e struttura interna. Laddove, invece, come si vedra' in prosieguo, tali risultati probatori sono stati soprattutto raggiunti grazie alle rivelazioni dei c.d. "pentiti", i quali hanno svelato i segreti dell'organizzazione medesima (in termini che, peraltro, non hanno trovato sostanziale e specifica confutazione neppure nel contesto del gravame degli imputati, i quali si sono prevalentemente orientati a dissociare la propria posizione dalla realta' associativa ritenuta e dimostrata nella sentenza impugnata).

E difatti, come sara' agevole rilevare, la individuazione della consistenza dell'associazione criminosa oggetto di larga parte delle imputazioni devolute e' solidamente basata sulle rimanenti risultanze probatorie, ampiamente significative anche sul punto dell'esistenza di cariche rappresentative in seno ad essa.

Sul secondo punto, si osserva che diverse imputazioni (in particolare, quelle connesse al traffico internazionale di stupefacenti, denominato di "pizza connection") sono state effettivamente sorrette sul piano accusatorio dalle indagini compiute (anche) da organi di polizia degli U.S.A., i quali ne hanno poi trasfuso i risultati in appositi "affidavit". Le censure delle difese si accentrano sul fatto che tali indagini non sarebbero state compiute con il



rispetto di regole di garanzia corrispondenti a quelle codificate nell'ordinamento interno; ma le stesse sono palesemente infondate. A parte, infatti, il rilievo - puntualmente enunciato dal procuratore generale - della estrema genericita' delle doglianze (che non si estendono fino alla necessaria indicazione di quali atti siano stati compiuti nel disprezzo delle regole garantiste), occorre ribadire che in realta' il contenuto di quegli accertamenti e' stato confermato nel processo dalla deposizione di Charles ROONEY, il funzionario statunitense che aveva coordinato le indagini, da Steven HOPSON, agente della D.E.A. e da altri; e che nessuna violazione di diritti costituzionalmente garantiti puo' ravvisarsi ne' in intercettazioni telefoniche eseguite con il rispetto delle norme dello Stato estero (atteso che le garanzie non possono inficiare il risultato delle indagini), ne' in pedinamenti o rilievi fotografici degli indiziati; come, ancora, non puo' considerarsi affatto contrario ai principi generali l'intervento di "agenti provocatori" (che, come si vedra' nelle parti corrispondenti della sentenza, si erano "infiltrati" allo scopo di indurre gli indiziati a compiere atti di cessione di sostanze stupefacenti).

Diverso aspetto del problema e' quello che attiene alla mancata rivelazione dell'identita' di alcuni dei predetti agenti, che darebbe luogo, nel nostro ordinamento, alla inutilizzabilita' dell'atto di polizia. Ma esso si esaurisce dunque in una concreta verifica, caso per caso, delle risultanze effettivamente utilizzabili sul piano della

- 583 -

corretta valutazione delle prove, nei termini appunto che saranno ricavabili dall'esame delle singole posizioni di cui alla parte X della sentenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' or '2' followed by a smaller, more complex mark that could be interpreted as 'af' or a similar abbreviation.

2.4. - Questioni di legittimita' costituzionale. - Con i motivi di appello sono state riproposte dinanzi a questa corte questioni di legittimita' costituzionale di varie norme che, nella prospettiva difensiva, avrebbero nel concreto arrecato pregiudizio alla posizione degli imputati, tutte sostanzialmente dipendenti dall'eccezionale dimensione del processo sia per il numero di imputati e di capi di imputazione, sia, soprattutto, per la corrispondente mole di incartamenti raccolti.

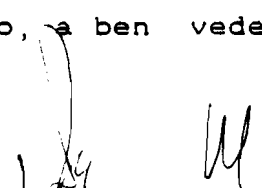
Molti difensori hanno infatti sollevato il dubbio, circa la effettiva compatibilita' con le garanzie di difesa dell'imputato, delle norme processuali che, prevedendo in esito all'istruzione formale, un termine assai breve (art.372 c.p.p.) per estrarre copia degli atti, hanno di fatto reso impossibile qualsiasi attivita' difensiva, cui quella formalita' e' preordinata, in una situazione processuale di simili dimensioni. Analogamente e' stata lamentata, sotto analogo profilo di concreta menomazione del diritto di difesa, la notevole brevita' (sempre proporzionata alle dimensioni del processo) del tempo intercorso tra il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio (8 novembre 1985) e l'inizio del dibattimento (10 febbraio 1986), certamente insufficiente, secondo molte doglianze espresse, per un adeguato studio degli atti.

Nel presente processo sarebbero state registrate, sempre secondo la difesa, singolari anomalie tutte pregiudizievoli per gli imputati, sia per l'utilizzazione di

molti atti non compiuti nella naturale sede istruttoria o dibattimentale, sia per l'eccezionale durata del dibattimento cumulativamente influente ai danni di tutti gli imputati detenuti ai fini della durata della custodia cautelare. Sul punto, un difensore (di Stefano FIDANZATI) ha eccepito l'incostituzionalita' del principio di ordine generale, sancito dall'art.272 c.p.p., in base al quale la custodia cautelare rimane sospesa durante la celebrazione effettiva del dibattimento.

Ancora, parecchi difensori hanno sollevato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art.201 c.p.p. nella parte in cui prevede un termine non dilatabile in relazione alla dimensione del processo (non avendo apportato concreto vantaggio difensivo la novella legislativa circa la presentazione dei motivi aggiunti). Taluno (motivi di Stefano FIDANZATI) ha osservato che la norma sarebbe certamente vessatoria nei confronti dell'imputato che, come nella specie, in primo grado sia stato assistito da un difensore diverso, laddove il compito rimesso al nuovo difensore diverrebbe cosi' impossibile. Altri (motivi di Giuseppe GRECO, nato nel 1952) ha dedotto che dovrebbe potersi ravvisare perfino disparita' di trattamento, sempre in relazione alla lamentata brevità del termine perentorio di venti giorni per la presentazione dei motivi di appello, in un sistema che non considera per altro verso vincolante il termine di quindici giorni assegnato al giudice per il deposito della motivazione della sentenza.

Tale complesso di doglianze involgono, a ben vedere,

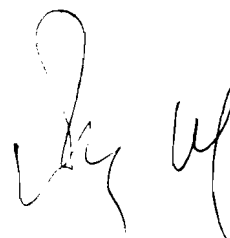


un generale ripensamento non tanto della legittimità, quanto piuttosto della compatibilità rispetto alle esigenze di effettiva difesa, di un impianto processuale di eccezionale ampiezza qual'è - indubbiamente - quello portato alla cognizione di questa corte; ed esse dunque esulano dai limiti propri del censurabile, afferendo se mai a valutazioni di politica giudiziaria del tutto estranee al giudizio vero e proprio (al quale la corte stessa, trovatasi ad esaminare un volume insolito di atti processuali, non deve sottrarsi).

Che le connesse difficoltà pratiche di adattamento alla dimensione del processo possano quindi concretarsi in una specifica violazione del diritto di difesa, è da escludere. E tanto va ritenuto sia con riferimento alla necessità di utilizzazione di meccanismi processuali indubbiamente messi a punto per normali vicende giudiziarie (salvi gli adattamenti, anche legislativi, intervenuti), come riguardo ai termini per proporre o apprestare le difese, sia riguardo alle indirette refluenze sulla posizione degli imputati e perfino sulla durata della custodia cautelare, essa stessa commisurata in misura (di fatto) quantitativamente maggiore per effetto, a tacer d'altro, del computo delle udienze tenute (in esse comprese, cioè, secondo le pur apprezzabili proteste difensive, quelle destinate ad indagini dibattimentali affatto estranee alla posizione del singolo o di molti di essi).

Prescindendo da ogni valutazione, appunto, esulante dai doveri del collegio giudicante, non può che rilevarsi

come in ogni caso codesto complesso di refluenze sfugge ad ogni censura (in termini che palesemente prospettano l'infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale) soprattutto perché le esigenze di connessione, le quali hanno trovato precedente verifica processuale, sono nella quasi totalità dei casi indissolubilmente riposte nella natura stessa del reato associativo e nella specifica ampiezza del sodalizio oggetto della prospettazione accusatoria: in termini che, alla fine, rendono congruamente giustificabile l'accentramento del cospicuo materiale probatorio, di valenza comune e intercomunicabile, in un'unica sede processuale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'L' followed by a capital 'M' and a capital 'U'.

2.5. - Eccezioni di incompetenza. - Con i motivi di appello, riproponendo temi difensivi gia' svolti in primo grado, alcuni difensori hanno eccepito l'incompetenza territoriale della corte di Palermo. Così per Alfredo e Giuseppe BONO, Giuseppe CALO', Mario D'ANGELO, Antonino ENEA, Sergio GRAZIOLI, Michele e Salvatore IERNA e Giovanni RAPISARDA e' stata dedotta la competenza del giudice di Roma; per Salvatore ERCOLANO (e, come ipotesi subordinata, anche per Michele e Salvatore IERNA) quella del giudice di Catania; per Anna COLIZZI, Nicola FARAONE e Salvatore PROCIDA quella del giudice di Torino; per Biagio MARTELLO, quella del giudice di Milano.

Le doglianze si incentrano sostanzialmente sulla considerazione che la deroga alla competenza per territorio non sarebbe giustificata dalla ritenuta connessione con i fatti oggetto di procedimento penale gia' pendente in Palermo, dove era stata peraltro individuata, nella prospettiva accusatoria, la sede centrale dell'associazione mafiosa idonea ad aggregare ogni attivita' comunque collegata alle vicende di questa e dei suoi aderenti. In alcuni casi, secondo le doglianze proposte, sarebbe stata perfino pronunciata assoluzione per il reato associativo e cio' avrebbe dovuto sicuramente far cadere la ritenuta e pur contestata connessione.

Osserva la corte che (a parte le questioni sollevate dagli imputati, la cui posizione e' stata separata con provvedimenti emessi contestualmente alla sentenza, per le -

specifiche ragioni ivi indicate) le doglianze così sintentizzate procedono in realtà dalla ritenuta connessione, rispetto al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, delle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti (commessi in luoghi diversi), in ordine alla quale, fin dalla fase istruttoria, sono stati elevati conflitti, ogni volta risolti nel senso della immanenza della competenza del giudice di Palermo, chiamato a conoscere del fenomeno associativo. E tanto è avvenuto fino all'odierno dibattimento, allorquando la Suprema Corte, nel riesaminare la posizione degli imputati BONO (con sentenza n.2832 del 17 novembre 1989), ha riaffermato la competenza medesima pur a fronte della identità delle imputazioni elevate nelle rispettive sedi giudiziarie.

La problematica, dunque, deve ritenersi ormai ridotta alla specifica eventualità che le ragioni di quella connessione siano venute meno o per effetto di una generale revisione del fenomeno associativo o come conseguenza della esclusione, dal suo contesto, di alcuni fra gli imputati, e limitatamente a questi ultimi.

Se non che, sotto nessuno dei due profili possono considerarsi fondate le doglianze difensive. In primo luogo, perché, come si avrà modo di verificare meglio nella trattazione dell'associazione per delinquere (parte IV), lo stesso problema della esistenza di una organizzazione unitaria, di paradossale consistenza (non soltanto per il cospicuo numero degli associati, ma soprattutto per la verificata autonomia di singole aggregazioni, spesso perfino

in contrasto di interessi fra loro), risulta, nei termini schematici ai quali e' stato talvolta ridotto, non esattamente proposto.

Difatti, non appare correttamente posto il dubbio se esista un'unica associazione criminosa ("cosa nostra", con sede in Palermo), ovvero se ci si trovi di fronte a diverse aggregazioni (per esempio, corrispondenti alle fazioni, clan o, secondo la terminologia riferita dai collaboratori "pentiti", "famiglie"): perfino con il rischio di confondere un fenomeno di una certa portata con una specifica realta' criminale (della quale il processo si occupa). E cio' non tanto perche' la rilevanza delle aggregazioni e delle contrapposizioni interne fra associati (nei termini, per esempio, che risulteranno evidenti nella trattazione della c.d. "guerra di mafia", di cui alla parte VI, alla quale si rinvia) finisce con l'affievolirsi a fronte dell'esistenza di una regolamentazione comune di vita associativa; quanto perche', proprio sul piano strettamente processuale, la concentrazione, per innegabili ragioni di territorio, nella stessa sede processuale della grande maggioranza delle condotte in esame, finisce con il giustificare, anche alla luce della reciproca interferenza probatoria, la immanenza della connessione.

Quanto poi alla eventuale esclusione dal contesto associativo di singole posizioni individuali, questa non puo' refluire, per il principio di perpetuatio iurisdictionis, che e' regola di certezza processuale, sulla successiva verifica del difetto di competenza: neppure, come

si vedra' a proposito dell'imputato Mario D'ANGELO (alla cui trattazione, nella parte X, si rinvia), nel caso-limite di ben accertata (nella specie, fin dall'istruzione) estraneita' al sodalizio criminoso, laddove la connessione con la posizione di altri imputati degli specifici episodi (capi 44 e 49) finisce con il radicare la competenza per tutti nel foro al quale sono stati attratti alcuni (dovendosi dunque dissentire dalle conclusioni del procuratore generale, che ha chiesto pronunziarsi l'incompetenza sulla base dell'inaccettabile presupposto che si dovessero separare le diverse posizioni a causa della mancata impugnazione da parte di alcuni sul punto della competenza, come se, se vera fosse la tesi, non si dovesse considerare estensibile il relativo motivo di gravame).

Handwritten signature or initials, possibly reading 'V. G. M.' or similar, in dark ink.

2.6. Istanze di rinnovazione del dibattimento. - Come si era accennato nelle premesse di fatto (parte I), molte istanze di rinnovazione del dibattimento sono state accolte dalla corte, che ha pure provveduto a disporre, anche d'ufficio, quegli ulteriori atti istruttori ritenuti necessari ai fini del giudizio.

Le istanze difensive rimaste inappagate saranno esaminate nella specifica trattazione della posizione individuale degli imputati (parte X), anche al fine di motivare la rilevata inconducenza o non esperibilita' della prova sollecitata.

2.7. Inammissibilita' delle impugnazioni. - Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica nei confronti degli imputati ADELFO Francesco, ADELFO Giovanni, BAGARELLA Calogero, CILLARI Antonino, CILLARI Gioacchino, ENNA Vittorio, FARAONE Nicola, FASCELLA Francesco, FASCELLA Pietro, FAZIO Salvatore, GIULIANO Salvatore, GIUSTOLISI Antonietta, GRADO Gaetano, GRAZIANO Salvatore, GRECO Nicolo', IERNA Michele, IERNA Salvatore. Nei loro confronti, infatti, e' intervenuta rinunzia o non sono stati comunque presentati motivi di appello.

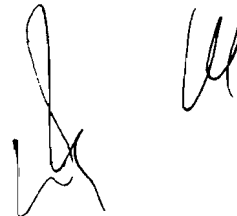
Analogamente, va dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale nei confronti degli imputati ABBATE Mario, ABBENANTE Michele, ADELFO Francesco, ADELFO Giovanni, ADELFO Mario, ALAIMO Rosolino, ALBERTI Gerlando (cl. 27), ALDUINO Francesco Paolo, ALTADONNA Francesco, AMATO Federico, ANSELMO Vincenzo, BADALAMENTI Emanuele Vito, ARCOLEO Vincenzo, BAGARELLA Calogero, BAGARELLA Leoluca, BALDI Giuseppe, BELLIA Giuseppe, BERTOLINO Giuseppe, BISCONTI Pietro, BONANNO Francesco, BONANNO Luca, BONICA Marcello, BONURA Francesco, BRUSCA Giovanni, BUFFA Francesco, CAMPOREALE Antonio, CANCELLIERE Domenico, CASTELLANA Giuseppe, CERTO Francesco, CHIMERA Vittorio, CILLARI Antonino, CILLARI Gioacchino, CIRIMINNA Salvatore, CONTORNO Salvatore, COPPOLA Giacomo, CORALLO Giovanni, CORONA Matteo, CROCE Alfredo, CROCE Domenico, CROCE Giorgio, CUSIMANO Pietro, D'ANGELO Giuseppe,

8 111

D'ANGELO Mario, D'ANGELO Salvatore, DATTILO Sebastiano,
DAVI' Salvatore, DE SIMONE Antonino, DI CACCAMO Benedetto,
DI FEDE Francesco, DI FEDE Lorenzo, DI GIUSEPPE Pietro, DI
GREGORIO Francesco, DI GREGORIO Gaetano, DI GREGORIO
Salvatore, DI LEO Vincenzo, DI MARCO Salvatore, DI PIERI
Pietro, DI TRAPANI Giovan Battista, ENNA Vittorio, FAIA
Salvatore, FASCELLA Antonino, FAVUZZA Giovanni, FAZIO
Ignazio, FAZIO Salvatore, FEDERICO Domenico, FEDERICO
Giuseppe, FICARRA Giuseppe, FILIPPONE Gaetano, FIORENZA
Vincenzo, GAGLIANO Luigi, GALEAZZO Giuseppe, GALLEA Bruno,
GAMBINO Giacomo Giuseppe, GARIFFO Carmelo, GHEORGULIS
Charalampos, GHEROKUNAS Dimitrios, GIULIANO Salvatore,
GIUSTOLISI Antonietta, GRAVIANO Benedetto, GRAVIANO Filippo,
GRAVIANO Giuseppe, GRAZIANO Salvatore, GRECO Francesco,
GRECO Ignazio, GRECO Nicolo', GUTTADAURO Giuseppe, IANNI
Anna, IGNOTO Francesco, LABRUZZO Mario, LA MANTIA Gaspare,
LA MANTIA Matteo, LA MANTIA Salvatore, LA ROSA Angelo, LA
ROSA Antonino, LA ROSA Francesco, LA ROSA Giovanni, LEGGIO
Francesco Paolo, LEGGIO Giuseppe, LEGGIO Leoluca, LEGGIO
Salvatore, LO CASCIO Gaspare, LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO
Salvatore, LO IACONO Andrea, LO IACONO Giovanni, LOMBARDO
Giovanni, LOMBARDO Sebastiano, LO MEO Costantino, LO PRESTI
Salvatore, LUCCHESI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA
Salvatore, MANGIONE Antonino, MARCHESE Mario, MARCHESE
Rosario, MARCHESE Salvino, MARCHESE Santo, MARINO Francesco,
MESSINA Edoardo, MINARDO Giovanni, MONDINO Michele, NANGANO
Giuseppe, NANIA Filippo, NICOLETTI Vincenzo, NICOSIA
Carmelo, PACE Giuseppe, PACE Stefano, PACE Vincenzo,

PATRICOLA Stefano, PIPITONE Giovan Battista, PIPITONE Vincenzo, PRESTIFILIPPO Giovanni (cl. 27), PRESTIFILIPPO Girolamo, PRESTIFILIPPO Nicola, PROFETA Salvatore, PROVENZANO Salvatore, PUCCIO Antonino, PUCCIO Vincenzo, PUCCIO Giuseppe, RANDAZZO Faro, RANDAZZO Giuseppe, RIINA Giacomo, RIZZUTO Salvatore, ROMANO Salvatore, SALERNO Luigi, SANSONE Rosario, SARDINA Mercurio, SAVOCA Salvatore, SCADUTO Giovanni, SCALIA Giuseppe, SCAVONE Gaetano, SCHIAVO Carlo, SCIARRABBA Giusto, SCRIMA Francesco, SINAGRA Antonio, SINAGRA Vincenzo (cl.56), SORCE Vincenzo, SORESI Natale, SPADARO Francesco (cl.62), SPATARO Benedetto, SPINA Giuseppe, SPITALIERI Rosario, TAORMINA Giovanni, TERESI Carlo (cl.24), THEODORU Cristos, TINNIRELLO Lorenzo (cl.60), TINNIRELLO Michelangelo, TINNIRELLO Vincenzo, TOTTA Gennaro, ULIZZI Giuseppe, URSO Giuseppe, VARRICA Franco, VASSALLO Andrea, VENTURIS Joannis, VERNENGO Luigi, VITALE Giuseppe, VITALE Gregorio, VITRANO Arturo, ZANCA Emanuele, ZANCA Giuseppe, ZANCA Salvatore, ZERBETTO Alessandro.

Nei confronti degli stessi, infatti, il procuratore generale aveva proposto impugnazione, senza enunciare specifici motivi di appello.

The block contains two handwritten marks. On the left is a stylized signature, possibly reading 'L. X.', and on the right are the initials 'U'.

P A R T E T E R Z A

QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE:

A) SUL REGIME PROBATORIO COMPLESSIVO

3.1.-Chiamata in correita'. Valutazioni generali sui c.d. "pentiti". - Uno dei temi dominanti del processo, difatti puntualmente ricorrente sostanzialmente in tutte le posizioni difensive siccome afferente al momento di certo piu' macroscopico delle acquisizioni probatorie, e che dunque merita una preliminare e complessiva trattazione, e' quello della valenza delle chiamate in correita' provenienti da coimputati, o da imputati di reati connessi, i quali hanno assunto la veste di collaboratori e percio' sinteticamente indicati come "pentiti" (terminologia che verra' peraltro utilizzata nel corso di questa sentenza per mera comodita' di discorso, senza che, come si precisera', sia ad essa da attribuire una qualsiasi connotazione preconcepita sia negativa che positiva e senza, soprattutto, che ne sia condivisa la stessa portata semantica).

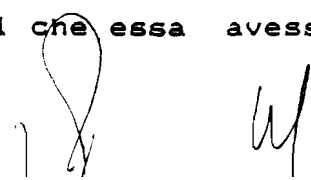
La corte non si nasconde certamente che, infatti, la trama probatoria del processo sia notevolmente permeata dal risultato delle "rivelazioni" (sulla cui terminologia valgono le medesime avvertenze appena premesse) appunto provenienti da soggetti prevalentemente colpiti da accuse analoghe e che si sono determinati alla collaborazione, accedendo ad un palese atteggiamento di accusa e di chiamata in correita'.

Le singolarita', evidenziate dall'accusa, circa la novita' della circostanza specie nel contesto "mafioso" (dove al massimo le indagini registravano solitamente propalazioni in forma confidenziale e quindi non destinate ad una specifica utilizzazione processuale) e riguardo poi

allo stesso coinvolgimento personale degli interessati (difatti colpiti da gravi rappresaglie), non influenzano affatto il quadro probatorio complessivo. Mentre, come si avra' modo di approfondire nel prosieguo, la personalita' di codesti "pentiti", le ragioni dell'atteggiamento da loro assunto e perfino gli scopi che gli stessi si erano prefissi ed i risultati che, con la collaborazione, hanno raggiunto sul piano personale, attengono tutti al tema della specifica valutazione, che non puo' essere ridotta a comuni denominatori e che pertanto la corte, per assolvere al compito devoluto, tentera' di effettuare nel miglior dettaglio.

Su un piano generale, intanto, e con riferimento alle problematiche connesse alla valenza probatoria della chiamata in correita' (nei termini ampiamente dibattuti nelle sedi interpretative anteriori), si deve osservare come, a giudizio della corte, rischia di essere fuorviante la questione della portata normativa dell'art.192, comma 3, del nuovo codice di procedura (la cui applicazione nel regime transitorio e' prescritta dall'art.245 delle disposizioni di attuazione), secondo il quale "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso...sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'".

Difatti, e' sintomatico che di tale norma ritengano di poter fare parallela ma opposta utilizzazione sia l'accusa (con la parte civile) che la difesa; quasi che essa avesse

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

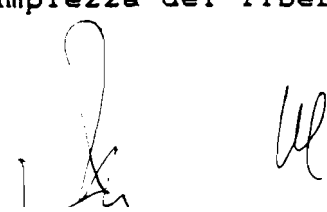
introdotto una regola processuale precipuamente favorevole rispettivamente all'una o all'altra tesi. Da una parte, osservandosi (con il conforto giurisprudenziale: Cass.sez.un. 3 febbraio 1990, Belli) che la chiamata in correita' sarebbe stata elevata al rango di vera e propria prova a fronte del mero valore indiziario conferitole dal precedente orientamento interpretativo; dall'altra, ribadendosi (significativamente, sulla base del medesimo arresto giurisprudenziale) che la postulata necessita' di riscontro esterno ridurrebbe il potere di valutazione da parte del giudice, il quale non potrebbe fondare il suo pur libero convincimento sulla sola dichiarazione del coimputato (con l'ulteriore corollario, diffusamente enfatizzato nelle posizioni difensive, che anche una pluralita' di chiamate in correita', ciascuna non suffragata da obiettivo riscontro e dunque inutilizzabile, non potrebbe correttamente giustificare un giudizio di colpevolezza).

Per vero, osserva questa corte che lo ius novum, che il legislatore del 1989 impone di applicare nei procedimenti pur destinati ad esaurirsi secondo gli abrogati schemi rituali, non adduce nulla di sostanzialmente nuovo, nel senso di radicalmente innovativo, ne' in ordine alla obiettiva utilita' probatoria della chiamata in correita', ne' soprattutto in ordine ai poteri del giudice nella valutazione della prova.

La problematicita' della questione, gia' eloquentemente enunciata dal paradosso interpretativo dell'apparente ambivalenza della portata esegetica della norma, che, come

si e' detto, dovrebbe potersi adattare alle opposte finalita' dialettiche, risulta peraltro compiutamente rilevabile dai termini del suggerimento giurisprudenziale. Infatti le Sezioni Unite, nella citata sentenza, dopo avere riconosciuto come l'innovazione legislativa si sia sostanzialmente ispirata alle regole processuali gia' evidenziate dalla pregressa giurisprudenza in ordine alla inesistenza, da una parte, di una istituzionale inattendibilita' delle dichiarazioni provenienti dai "pentiti" ed alla necessita', dall'altra, che il giudice giustifichi tuttavia il proprio convincimento sulla base di adeguata motivazione (unico parametro, appunto, del corretto uso della libera ma non arbitraria valutazione), sono di fatto pervenute alla conclusione, apparentemente tautologica ma in realta' preguata dei fondamentali principi giuridici, che anche le fonti in esame debbano essere meritevoli di valutazione in un contesto di pluralita' di emergenze probatorie; laddove l'esigenza di riscontro puo' e deve essere soddisfatta con apporti probatori di qualsiasi tipo e natura.

Ma e' dunque agevole avvedersi come, postulato un sotteso divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni del coimputato collaboratore, il possibile ricorso a meccanismi anche indiretti, ossia logico-indiziari, di riscontro probatorio finisca con il recuperare (fermo restando, s'intende, il dovere di corretta motivazione) quello spazio di illimitata ampiezza del libero convincimento del giudice.



Tanto che lo stesso dibattito sulla valenza di prova o di mero indizio, riguardo alle fonti in discussione, si connota agevolmente di una portata in definitiva sterile, posto che il ripetuto principio del libero convincimento, nella massima estensione della giurisdizione penale, non puo' risultare a priori menomato da positive direttive, legislative e meno ancora giurisprudenziali, ciascuna delle quali finirebbe con l'introdurre un criterio legale di valutazione della prova sicuramente vietato dai principi generali. E tanto, come e' evidente, avverrebbe sia che si tentasse di ridurre a criterio positivo la ricerca di riscontri di tipo e di qualita' predeterminati, sia che, all'opposto, si tendesse a rivalutare il dato normativo fino alla qualificazione di prova tout court delle dichiarazioni dei coimputati; perche' entrambe le proposizioni, cosi' specularmente in conflitto, si risolverebbero in realta' in una legale precostituzione di criteri probatori positivamente vincolanti ai fini della decisione.

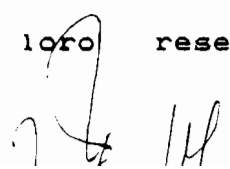
Ne' a tal fine puo' soccorrere l'argomento ermeneutico fatto proprio da alcune difese, secondo cui l'innovazione legislativa sarebbe essa stessa indice di un nuovo assetto normativo tendente appunto a condizionare il principio del libero convincimento, sul presupposto che, altrimenti, la norma medesima risulterebbe priva di reale significato.

Difatti, un tale procedimento interpretativo si appalesa del tutto fragile quanto inconsistente dal punto di vista giuridico, posto che - come e' noto - la ratio legis o, secondo una diffusa terminologia, la volonta' del

legislatore non costituiscono da se' sole un riferimento decisivo dal punto di vista del giudice, il quale e' posto di fronte ad un dato normativo che diviene vincolante solo nei limiti in cui risulta positivamente formulato. E il dato normativo null'altro postula se non il dovere del giudice di valutare (anche) queste fonti di prova (lato sensu) nel contesto di tutte le risultanze processuali.

La (implicita) raccomandazione, poi, di non sopravvalutare le dichiarazioni dei "pentiti" alla stregua di fonti esclusive o solo privilegiate (idest, di un aberrante modello di prova legalmente costituita), come quella opposta di non censurarne a-priori la possibile valenza probatoria, in altre parole di non considerare legalmente vietata quell'acquisizione, pur nell'apparente ultroneita', si inseriscono tuttavia in modo del tutto armonico nel sistema giuridico-processuale vigente (tanto che, come si era premesso, ove la precisazione non fosse stata introdotta, il criterio direttivo per la valutazione della prova da parte del giudice non sarebbe stato di contenuto difforme).

Cio' premesso sul piano della doverosa rivendicazione delle regole del processo penale, la corte non ignora tuttavia che il contesto probatorio del presente processo, ampiamente appunto connotato dall'innesto di molteplici chiamate in correita', prospetti notevoli e delicate questioni interpretative, riferibili sia alle componenti soggettive della personalita' dei "pentiti", sia alla obiettiva portata delle dichiarazioni da loro rese:



questioni puntualmente sottolineate dalla difesa (in posizione dialettica con la tesi d'accusa e con una pretesa preconcepita attribuzione di genuina attendibilita' a fonti quanto meno sospettate di inquinamento morale e processuale).

Riservando, nel prosieguo, una piu' approfondita ricostruzione della personalita' di ciascuno dei collaboratori, alla ricerca di ogni possibile argomento di riflessione, giova subito riassumere le problematiche che si collegano alla questione della valutazione delle rivelazioni di questi coimputati, nei termini scaturiti dal dibattito processuale.

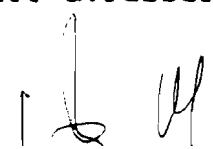
In primo luogo, sul piano degli aspetti soggettivi, viene in discussione la stessa fisionomia di questi personaggi i quali, pur malgrado la diversa estrazione, sono quanto meno accomunati dallo spirito di collaborazione con gli organi dello Stato. Ma ciascuno di essi, come e' stato denunciato perfino dalle parti civili, si connota per atteggiamenti affatto diversi; tanto che la stessa definizione di "pentito", o comunque la corrispondente matrice di resipiscenza, in alcuni casi indubbiamente emergenti in piu' genuina luce (come nel piu' evidente caso di Antonino CALDERONE), in altri divengono offuscati da un latente scopo di rivalsa se non di vera e propria vendetta, nello stesso filone ideale degli scontri aperti (come in non pochi casi, nei termini che saranno approfonditi).

Sicche' non sfugge come simili atteggiamenti, meno che di leale e completa collaborazione, siano capaci di

innestare non trascurabili problemi di fondo. Difatti si e' osservato, su un piano generale, e di certo in termini pertinenti, che se vi e' un dato che consente di attribuire una certa attendibilita' alla chiamata di correo da parte di un soggetto non tenuto, come il teste, a dire il vero, questo e' perche' se ne puo' desumere una qualificata rappresentazione della realta', dato il coinvolgimento personale del chiamante. Ma se costui non si accusa di nulla, o se vi e' motivo di ritenere che si accusi di ben poco, o comunque ancora di fronte all'accertata reticenza su alcune specifiche circostanze, non v'e' chi non veda come il livello complessivo di credibilita' possa risultarne in linea di massima compromesso.

In questa falsariga, da molte parti si e' poi denunciato che possibili inquinamenti potrebbero rinvenirsi nelle stesse causali che hanno determinato il "pentito" alla collaborazione, in una serie progressiva di atteggiamenti inizialmente innestati da ragioni di vendetta o di salvezza (appartenendo costui ad una fazione perdente) e quindi opportunamente incanalati in meccanismi premiali: con il risultato cioe' che pur di conseguire il massimo beneficio processuale, e di completare cosi' la migliore rivalsa sugli avversari, il collaboratore dimostrerebbe il massimo della disponibilita' verso gli inquirenti, finendo spesso con l'interpretare al meglio le aspettative di costoro.

Alternativamente, potrebbe intravedersi, a giudizio della difesa, una deviante propensione da parte degli inquirenti, polizia giudiziaria e giudici, i quali avrebbero



finito magari inconsapevolmente con l'indurre i "pentiti" ad acconsentire a rivelazioni su circostanze inesistenti e comunque da loro non conosciute (o non conosciute esattamente) ma rientranti nella medesima logica di disponibilita', sulla base dell'intuizione circa la loro rilevanza ai fini istruttori.

Senza dire che, secondo questa impostazione critica, e' pure logico pensare che i "pentiti" sapevano bene in che direzione si rivolgevano le indagini istruttorie e potevano dunque esattamente valutare che tipo di informazione era necessaria per offrire coerenti riscontri alle ipotesi accusatorie. Sicche', si e' osservato, e' stato abbastanza facile per costoro perseguire il programma di assecondamento delle esigenze processuali di riscontro, semplicemente confermando le (ben note) rivelazioni degli altri collaboratori (e per dimostrare la consapevolezza da parte loro dei meccanismi tecnici del riscontro e' stato citato, uno fra i tanti, il caso di Tommaso BUSCETTA, che ai giudici di questa corte ha esternato la sua singolare quanto incomprensibile protesta contro la giustizia dolendosi della necessita' di rivelazioni "vestite" nei termini postulati dalla Cassazione ed oggetto di dibattito anche giornalistico).

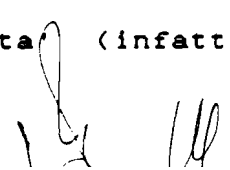
Peraltro, tale risultato sarebbe stato pienamente conseguibile sia attraverso un preventivo, e certo non impossibile (se non - secondo alcuni - accertato) accordo tra "pentiti", sia grazie alla semplice lettura degli atti del processo, sia ancora attraverso le esperienze dirette di

partecipazione al dibattimento (come nel caso, indicato come emblematico, di Francesco MARINO MANNOIA, il cui "pentimento" e' intervenuto nella fase di appello e dopo che le vicende processuali erano state da lui direttamente vissute).

Vi e' pure chi ha fatto rimarcare come perfino attraverso i verbali si ricavi che era lo stesso giudice che, seppure in buona fede, attraverso le contestazioni rituali, finiva con il rivelare al "pentito" interrogato il contenuto delle dichiarazioni rese dagli altri.

In realta', a giudizio della corte, la complessiva impalcatura probatoria resiste, ad una prima e generale verifica, alle perplessita' cosi' riassunte.

Procedendo, infatti, dalle ultime proposizioni difensive, e' dato osservare come le fonti in discussione non si discostano intanto da quel naturale margine di attendibilita' normalmente riferibile ad ogni prova orale, affidata ai ricordi, alle esperienze personali, tutti in certa misura frammisti, se non condizionati, da valutazioni e impressioni soggettive. Il compito del giudice, non a caso affrancato da una meccanica quanto acritica accettazione del dato storico rappresentato, e' appunto quello di isolare ogni possibile elemento inquinante, a nulla rilevando, nella specie, che si controverta su fatti riferiti da soggetti giuridicamente vincolati ad un dovere di veridicita' (testimoni) ovvero da questo esonerati (appunto, coimputati o imputati di reato connesso). A parte che anche in quest'ultimo caso esiste un dovere di veridicita' (infatti



da non confondere con il rischio di contra se edere riferibile solo alle circostanze sfavorevoli all'imputato), esso stesso rafforzato da sanzione penale (per la calunniosa incolpazione, dunque perfino piu' incisiva di quella del mendacio testimoniale), nulla puo', come si e' gia' premesso, concretamente vincolare il libero apprezzamento delle prove; fermo restando, s'intende, il dovere di motivazione nel contesto delle fonti esaminate.

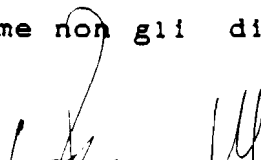
Anche il pericolo di volontaria introduzione di rivelazioni "pilotate" (emblematico il caso di Stefano CALZETTA che chiedeva a Vincenzo SINAGRA perche' non avesse parlato degli ZANCA, al primo invisi) non si discosta dunque dalle linee del procedimento ricostruttivo affidato al giudice; una volta che possa ribadirsi, come si concludera' nelle specifiche trattazioni, che non esiste un sicuro ed obiettivo appiglio per desumere che alcuno dei "pentiti" abbia costruito del tutto le sue rivelazioni sul nulla storico.

Sicche', se e' pure teoricamente ipotizzabile che alcuni di essi si siano magari messi d'accordo, la possibilita' o il mero sospetto di una tale evenienza, basata su dati logico-indiziari apprezzabili, non consente affatto di ritenere tuttavia compromessa l'intera fonte probatoria, invece rimessa alla specifica valutazione da parte del giudice; il quale potrebbe desumerne perfino, nel caso limite, che in alcune ipotesi (si pensi alla comprovata impossibilita' storica del "pentito" di trovarsi in un certo luogo in un dato momento) la circostanza sia stata riferita

- 608 -

nel quadro di quella solerte disponibilita' verso gli inquirenti ma che essa corrispondeva al vero ed era stata magari conosciuta all'unde e con modalita' inconfessate per soggettive opportunita'.

Anzi il materiale processuale, come si vedra' nel dettaglio della motivazione, offre numerosi casi di divergenza fra le dichiarazioni dei "pentiti", alle quali per altro verso e con opposte finalita' dialettiche sono state affidate le comprensibili speculazioni difensive; ma tanto finisce proprio con il dimostrare l'assunto di una inesistente preordinazione globale e, come si e' osservato, di una solo episodica ed eccezionale eventualita' di accordo preventivo. Perche' non e' negabile, quanto meno, che gli errori, le sviste, le imprecisioni mnemoniche e perfino le volontarie reticenze, finiscano con il rendere piu' arduo, ma non impossibile, il compito ricostruttivo del giudice (si veda, fra i tanti esempi, il caso dell'imputato Giovanni CORALLO che attesta che non e' vero che Salvatore CONTORNO ripetesse pedissequamente le tesi di Tommaso BUSCETTA e nel quale invece si rinviene la spiegazione della divergenza, appunto affidata al diverso livello di informazione; si veda pure il caso di Mario MARCHESE, oggetto di numerose e circostanziate dichiarazioni da parte di MARINO MANNOIA, il quale al dibattimento di appello, pur dopo una lunga attivita' istruttoria circa l'individuazione dei luoghi descritti per la raffinazione di droga, alla successiva domanda rituale sull'appartenenza dello stesso MARCHESE all'associazione mafiosa risponde che il nome non gli dice



nulla).

Emblematici, al riguardo, sono pure i non pochi casi in cui il "pentito", a contestazione del giudice, che gli rappresenta la diversa versione fornita da un altro, ribadisce la sua tesi (si veda, fra tutti, quello relativo all'omicidio di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore e Angelo FEDERICO, dove il contrasto fra CONTORNO e MARINO MANNOIA si prospetta macroscopico ma, cio' nonostante, il secondo non si preoccupa affatto di saldare il suo al racconto del primo, senza cioe' alcuna preoccupazione di una possibile eversione dell'intero apparato probatorio).

Quando la genuinita' della fonte non e' poi in re ipsa: come nel caso di BUSCETTA che non si fa scrupolo di affermare (quanto fedelmente verbalizzato e cioe') che alcune notizie (nella specie, sui DI CARLO di Altofonte) erano state da lui apprese dai giornali (f.450206). Laddove le proteste difensive, questa volta enunciate nella pretesa dimostrazione che i "pentiti" si informavano sulla stampa (e sui rapporti di polizia), finiscono con il trascurare che, a ben vedere, proposizioni di questo genere confermano indirettamente, ma univocamente, la complessiva genuinita'.

Tanto poi contribuisce ad escludere l'eventualita' di un preordinato inquinamento da parte degli organi statuali, la quale, nella sua paradossale consistenza, non merita certo approfondimento critico (diverso aspetto e' quello delle denunciate coperture che sarebbero state offerte ai "pentiti" come contropartita della collaborazione, in

termini pure di consistenti sconti di pena o perfino di sostanziale impunita': basti pensare alle singolari vicende di CONTORNO, che saranno oggetto di ulteriore esame). Mentre il rischio che le stesse indagini istruttorie possano avere inconsapevolmente influenzato le determinazioni accusatorie dei "pentiti", siccome fisiologicamente connaturato alla fonte probatoria orale, rientra fra le normali componenti oggetto di prudente apprezzamento da parte del giudice.

Nessuno poi si nasconde che, all'origine della determinazione del "pentito" in ordine alla collaborazione, possa annidarsi un intento di vendetta. Ma la proposizione secondo cui le rivelazioni sarebbero la residua risorsa di ritorsione di chi dalla guerra tra fazioni e' uscito perdente, non puo' essere che un segnale d'allarme nel procedimento ricostruttivo.

In definitiva, opposta e speculare rispetto alla problematica processuale della valutazione delle prove (quanto alle fonti in esame), si pone quella della necessita', ugualmente ricadente fra i doveri del giudice, di individuare le ragioni delle possibili "invenzioni" dei "pentiti".

L'analisi approfondita di tutte le risultanze processuali dovra' infatti indicare se e come possano essere lette e interpretate le reticenze o le bugie dei "pentiti", perfino quelle accertate, come talvolta denunciato, con sentenze passate in giudicato. Anche sul punto, il criterio non puo' essere informato a parametri prefissati, dovendosi in ogni caso distinguere le ipotesi in cui la verifica

r. l. M

processuale altro non attesti che il fatto narrato, lungi dall'essere storicamente inesistente, era stato solo valutato in termini di inadeguatezza al fine di sorreggere una decisione di condanna; rispetto a quelle in cui il racconto riguardi invece fatti accertatamente inesistenti o impossibili. Sia pure con diverso approccio metodologico, il problema del giudizio e' dunque incentrato nello sforzo di capire dove e perche' il collaboratore ha taciuto o mentito: nei termini che l'analisi dettagliata della personalita' dei vari "pentiti", di cui al prosiegua di questa indagine, tentera' di mettere nella dovuta evidenza alla stregua delle risultanze del processo.

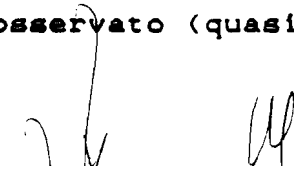
In questa falsariga, e per quanto possa apparire contraddittorio, perfino l'accertata calunniosita' di taluni atteggiamenti dei "pentiti" non deve poterne screditare, come principio, la complessiva utilizzabilita', nei limiti ed ai fini compatibili con le residue risultanze processuali.

Come si dira', collaboratori come Salvatore CONIGLIO ed Armando FRAGOMENI sono stati in altra sede condannati (il primo per calunnia ai danni di magistrati, il secondo addirittura per estorsione, essendosi accertato che si faceva promettere denaro a pena di "rivelazioni"); ma tutto cio', al di fuori della necessaria definizione del quadro generale della credibilita' dei medesimi, non puo' autorizzare un aprioristico rifiuto dell'utilizzazione di quelle rivelazioni quando attendibili perche' riscontrate da altre fonti di prova.

Così, si vedrà come numerose propalazioni provenienti dai predetti trovino puntuale conferma nelle residue acquisizioni probatorie (in particolare, quanto alla specifica posizione dei due "pentiti", si dirà come da una parte la "calunnia" del CONIGLIO e la "estorsione" del FRAGOMENI rientrino in ultima analisi nella logica dei personaggi, l'uno proteso a dimostrare di essere stato indotto alla collaborazione dalle lusinghe della giustizia, l'altro disposto ad accreditarsi come fiduciario dei giudici: insomma entrambi alla ricerca di una professionalità da "pentito", da strumentalizzare con disinvoltura morale).

Procedendo, in secondo luogo, all'analisi delle chiamate in correità da parte dei "pentiti" sotto il profilo della loro consistenza obiettiva, la corte osserva che anche sotto questo punto di vista non è dato rinvenire argomenti di segno decisivo sia per attribuirvi una globale connotazione di incondizionata e aprioristica attendibilità, sia per rimarcarne, all'opposto, un indice di complessiva inattendibilità (tanto da non poterne fare, in questa ultima proposizione difensiva, alcun serio uso processuale).

Anche a tale riguardo, infatti, sarebbe ultroneo ricercare elementi di specifica collocazione nel contesto delle acquisizioni probatorie, tutte destinate, come si è già verificato, ad una libera valutazione processuale. Sicché, per esempio, affatto sterile sarebbe la proposta interpretativa della parte civile, che ha osservato (quasi a



voler tentare una proficua inversione metodologica) che in realta' le rivelazioni dei "pentiti" sarebbero esse stesse il riscontro alle altre emergenze probatorie, e non il contrario. Perche' se pure in qualche misura una tale impostazione puo' rivelarsi giustificata, quanto meno sotto un profilo cronologico di acquisizione della prova (si pensi agli approfondimenti dei temi prospettati nel fondamentale rapporto del 13 luglio 1982, c.d. dei 162, resi possibile attraverso le conferme scaturite dalle rivelazioni dei collaboratori), non puo', ancora una volta, trascurarsi che in linea generale nel processo non sono correttamente individuabili priorita' di sorta, ne' appunto cronologiche, ne' comunque quantitative o qualitative.

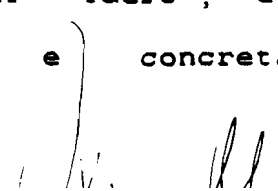
Che poi si possa postulare, e l'assunto si presta a speculazioni di segno opposto, che una certa propalazione debba assumere tout court un significato sicuramente probante (come, per esempio, la riferita appartenenza o meno di un imputato all'associazione mafiosa), e' certamente da escludere, appunto come criterio metodologico di fondo (nel caso, e' possibile infatti che il dato non fosse a conoscenza del singolo "pentito" o, viceversa, che il livello di informazione dello stesso risultasse probabilmente alterato o in eccesso o in difetto).

Tali premesse consentono, peraltro, di disattendere qualsiasi tentativo sia di svalutazione che di ipervalutazione della chiamata in correita'; rifiutandosi da una parte la proposizione dell'accusa secondo cui questa non sarebbe frazionabile (anche sul presupposto normativo

dell'art.192 del nuovo codice, citato), sicche' la verificata attribuzione di valore di prova ad una chiamata in correita' non consentirebbe di screditarne, per principio, la residue parti non riscontrate; e dall'altra l'opposta posizione difensiva, essa stessa basata su una pretesa infrazionabilita' della prova e tendente alla conclusione che, una volta accertato un dato non corrispondente al vero (sia perche' positivamente smentito, sia solo perche' non adeguatamente sorretto da ulteriori elementi di sostegno), tutta la chiamata in correita', nella sua globalita', sarebbe inutilizzabile.

E' agevole, in definitiva, accorgersi come ogni argomento, difatti suscettibile di speculare utilizzazione dialettica, non milita a favore di nessuna tesi preconcetta perche' nulla intacca il potere del giudice in ordine alla libera valutazione delle prove.

Il punto decisamente piu' controverso, nell'ambito di queste problematiche, e' in realta' quello della obiettiva portata probatoria della chiamata in correita' racchiusa nella sintetica attribuzione (ai fini della dedotta appartenenza all'associazione di tipo mafioso) della semplice qualifica di "uomo d'onore" (o, talvolta, di persona "combinata"); protestandosi vivacemente da parte della difesa che una tale affermazione labiale non racchiuderebbe in re ipsa alcuna autentica chiamata in correita', implicando al piu' la manifestazione di un giudizio soggettivo (come la qualifica di "ladro", di "assassino") meritevole di ulteriore e concreta



specificazione di fatti comportamentali precisi ("ha rubato questo", "ha ucciso quella persona").

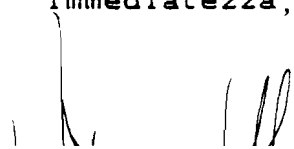
Ora, non é consentito - a giudizio della corte - anche in questo caso ridurre la questione entro parametri dommatici vincolati. Perche' (riservando un ulteriore approfondimento al riguardo nella parte quarta di questa sentenza, a proposito degli specifici temi probatori attinenti alle imputazioni associative), cosi' come e' possibile, e per il giudice doveroso, espungere dal contesto dell'acquisizione probatoria la mera espressione di un giudizio soggettivo non riposto, nella stessa formulazione della dichiarazione esaminata, su fatti e comportamenti precisi, non si deve per altro verso trascurare il concreto significato che lo stesso "pentito" ha voluto attribuire all'espressione usata, non tanto sotto il profilo lessicale, quanto dal punto di vista "culturale". Sicche' non puo' ignorarsi, siccome in definitiva facente parte della medesima propalazione, che quando il collaboratore riferisce circa l'appartenenza al sodalizio criminoso di una persona, la sintetica affermazione (per esempio, appunto, "e' un uomo d'onore") deve essere collocata nel contesto delle circostanze rivelate, sia in ordine alle modalita' di affiliazione, sia ai compiti devoluti (spesso non implicanti un ruolo operativo concretamente espletato, ma solo una sicura disponibilita' a qualsiasi tipo di impresa criminosa), sia in generale alla fisionomia dell'associazione segreta definita "cosa nostra"; insomma, in quel contesto nel quale si muove e si e' formata la

personalita' del collaboratore, che si esprime con il linguaggio che gli e' congeniale ed utilizzando espressioni pregne di specifico contenuto.

Inoltre, come si dira' in altra sede (parte IV), la specificita' del problema probatorio per l'associazione mafiosa e' tale che solo i "pentiti" divengono il veicolo giusto per conoscere gli effettivi quadri dell'organizzazione. Se, come e' stato osservato, la segretezza dell'identita' degli associati nonche' dei loro ruoli e' la precipua connotazione del sodalizio, solo la volontaria resipiscenza di un compartecipe e dunque il meditato rifiuto, da parte del collaboratore, della regola medesima consentono di svelarne la struttura interna. Di tal che rimane, sul piano - come si dira' - dei possibili riscontri, solo di valutare eventuali comportamenti esteriori spesso ambigui e comunque difficilmente decifrabili (come atteggiamenti di prepotenza, di dedizione a forme parassitarie di arricchimento o di microcriminalita'; salvo il caso, del tutto marginale, di accertata commissione di reati rientranti nella specifica strategia del sodalizio, come l'intimidazione, l'estorsione o perfino l'omicidio per causale mafiosa).

Ritiene dunque la corte che, anche sotto questo profilo, la ricerca di criteri predefiniti di individuazione di una chiamata in correita' correttamente utilizzabile nel processo sia destinata a prospettarsi ultronea.

Certo, i requisiti di spontaneita', immediatezza,



reiterazione, novita', autonomia, possono sorreggere in modo proficuo il giudizio di valenza probatoria della chiamata in correita'; ma nulla impone che una diversa incidenza non sia riscontrabile in dichiarazioni accusatorie del coimputato, pur non dotate della medesima portata oggettiva. Ponendosi, in definitiva, solo un problema di graduazione di livelli di attendibilita' opportunamente valutabili, appunto, dal giudice caso per caso.

Ne' da tali conclusioni la corte ritiene di doversi discostare anche di fronte alla considerazione che, come e' stato ugualmente denunziato, la chiamata in correita' possa in tal modo atteggiarsi alla stregua di un perverso meccanismo probatorio, non soltanto perche' l'accusa di affiliazione tout court all'associazione criminosa implicherebbe che debba scaricarsi sull'accusato, in una singolare inversione, l'onere probatorio del contrario, ma anche perche', appunto secondo alcune proposizioni difensive, una simile prova sarebbe affatto impossibile per la natura stessa dell'accusa non basata su fatti storici obiettivi (ovvero, secondo i casi, fondata su fatti di portata equivoca come, per citare un esempio assai diffuso, l'avere tizio frequentato abitualmente altri coimputati in situazioni di vita apparentemente lecite).

Difatti queste - per vero suggestive - argomentazioni non tengono conto della pur affermata necessita' di un riscontro, di quel confronto cioe' con le altre emergenze probatorie che sia in grado di ridurre a significato indiziario concorrente, e quindi in definitiva univoco, quel

3.2. segue: l'esigenza processuale dei riscontri. - Se dunque la chiamata in correita' da parte del "pentito" non prospetta temi processuali di speciale portata rispetto al generale assetto probatorio normalmente devoluto al compito elaborativo del giudice, la questione sembrerebbe destinata a spostarsi verso l'individuazione dei riscontri, necessariamente destinati a sorreggere la credibilita' della fonte.

Si e' infatti vivacemente protestato da parte della difesa, in connessione con i temi prima evidenziati e cioe' sostanzialmente richiamandosi anche le questioni interpretative dell'art. 192 del nuovo codice, che una chiamata in correita' in tanto puo' essere seriamente attendibile, in quanto la stessa risulti - questa volta secondo lo stesso dettato legislativo - adeguatamente sorretta da riscontri; laddove questi, dato l'elevato dubbio di inquinamento della fonte medesima, non possono che essere obiettivi o, secondo comune accezione, estrinseci.

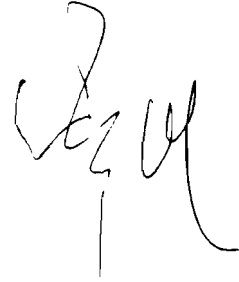
Per contro, da parte dell'accusa (pubblica e privata) si e' replicato che se fosse vera quella proposizione, e cioe' se il riscontro, per essere tale e dunque validamente idoneo a sorreggere la portata della chiamata in correita', dovesse avere una sua autonoma ed obiettiva valenza probatoria, si finirebbe con il volere ricercare, per i fini anzidetti, quella che altro non e' che una prova essa stessa (tale dunque da rendere perfino superfluo l'esame della chiamata in correita').

Sul punto, e' d'uopo ancora osservare che in realta',

come si e' piu' ampiamente verificato nel paragrafo precedente, la novella legislativa non ha affatto innovato sul piano dei poteri di valutazione della prova da parte del giudice (ne' poteva farlo, a rischio di introdurre parametri legali incompatibili con gli schemi della giurisdizione penale); e neppure si e' comunque determinato, con il diffuso fenomeno del "pentitismo", un nuovo e diverso approccio verso la nozione di riscontro. Qualunque fonte di prova puo' e deve essere valutata dal giudice nel contesto degli elementi acquisiti nel processo (onde l'apparente tautologia di cui all'art.192, comma 3, c.p.p.), senza alcun limite ne' in positivo (perfino cioe' di fronte alla confessione, secondo una tradizionale esemplificazione), ne' in negativo (potendosi utilmente configurare un procedimento logico-induttivo, idoneo a sorreggere il convincimento del giudice). Così' come, evidentemente, utili elementi di riscontro devono potersi ricavare anche da altre, e convergenti, rivelazioni o chiamate in correita' di collaboratori diversi (conf.: Cass. 6 aprile 1990, ric. Spiteri).

Sara' quindi vera e fondata la doglianza della difesa, quando denuncia che siano state utilizzate (o forse solo qualificate) come riscontro (in senso tecnico-giuridico) circostanze di fatto che tali invece non sono, come taluni accadimenti oggettivi che potrebbero essere stati conosciuti dal "pentito" pur senza implicare la veridicità del contenuto della rivelazione (per esempio che tizio era stato arrestato assieme a caio in un certa occasione, ma che non

dato invece destinato, se isolatamente considerato, ad una
indifferente collocazione processuale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' followed by a series of loops and a long vertical stroke.

960145

significa necessariamente che l'uno o l'altro abbiano tenuto la diversa condotta rivelata); o come alcuni riferimenti alla vita di relazione del chiamato in correita' (per esempio, che costui fosse un macellaio con esercizio in una data strada, o che avesse un certo soprannome); e cosi' via.

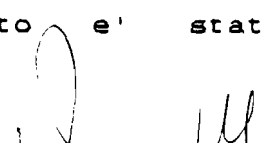
Ma tutti questi argomenti adottati nella motivazione della sentenza non possono tuttavia essere ridotti ad un piano di totale inutilizzabilita', posto che anzi essi stessi contribuiscono alla complessiva valutazione della chiamata in correita', implicando quanto meno (o soprattutto) la seria opportunita' del controllo circa l'esatta individuazione della persona cui e' attribuita la circostanza rivelata. E, come sara' agevole constatare nel dettaglio della motivazione sulle singole posizioni devolute, anche questi elementi di giudizio concorrono ad una dopo tutto coesistente giustificazione del convincimento espresso nella decisione.

Sara', del pari, vero quello che, con apprezzabile sforzo dialettico, le difese hanno rilevato quando hanno osservato che il riscontro sul fatto storico (per esempio, su un episodio di omicidio) si pone su un piano comunque diverso rispetto all'ulteriore riscontro quanto alle persone degli imputati che, secondo la chiamata in correita', ne sarebbero stati i protagonisti; che cioe', in altri termini, il "pentito" puo' avere riferito magari un fatto storico realmente accaduto ma collocandovi persone diverse dai veri colpevoli (da lui conosciuti o meno).

La stessa conclusione vale poi per qualsiasi

angolazione del problema, variamente proposto nei temi difensivi. Qui merita di ricordare, fra le tante, la questione (in parte già accennata) della frazionabilità della chiamata in correità, alla ricerca di un postulato che non implichi la totale veridicità di una chiamata in correità per alcune parti riscontrata; che non comporti cioè che la portata del riscontro su una circostanza debba necessariamente estendersi alle altre parti della dichiarazione del "pentito" (il quale, in altre parole, può avere detto la verità su alcuni fatti e mentito su altri). Ma, anche sotto un profilo di incomunicabilità dei riscontri, la tematica ritorna ancora una volta al più generale aspetto della libera valutazione della prova, dove nulla è aprioristicamente vincolante in un senso o in un altro; dove, dunque, anche i semplici riferimenti a fatti che dopo tutto il "pentito" può avere conosciuto per esperienza diretta, possono contribuire a definire il quadro valutativo (come possono atteggiarsi a tal fine indifferenti).

E' appena il caso poi di osservare come del tutto inconsistenti siano le proteste difensive riguardo alla totale impossibilità di qualsiasi riscontro delle dichiarazioni dei "pentiti", i quali non si sono fatti scrupolo (come nel caso emblematico di BUSCETTA e CONTORNO) di riferire fatti indirettamente conosciuti da fonti non suscettibili di controllo processuale, perché relative a persone decedute o scomparse; e con l'ulteriore dimostrazione che, laddove invece questo è stato

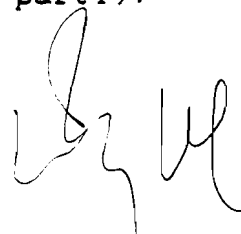


eccezionalmente possibile (per esempio, attraverso l'esame di Gaetano BADALAMENTI, la principale fonte di BUSCETTA), i collaboratori sono stati clamorosamente smentiti.

Ma (a parte che sarebbe giuridicamente erroneo fare affidamento sulla direttiva legislativa di cui all'art.195 del nuovo codice di procedura penale, infatti non applicabile nel regime transitorio, in ogni caso) non vi e' chi non veda l'assoluta aleatorietà di un simile argomento dialettico, destinato con certezza a svalutarsi di fronte alla considerazione che, se esistente in vita, la persona di cui al riferimento del "pentito" potrebbe dare utile conferma delle dichiarazioni di costui alla sola condizione di una sua ulteriore disponibilita' alla collaborazione (e tuttavia si vedra' nel prosieguo, nella parte sesta di questa sentenza, come sia stato possibile leggere perfino attraverso alcune dosate reticenze di Gaetano BADALAMENTI, sentito negli U.S.A. da questa corte).

Il riscontro piu' significativo, come in seguito si dira' in dettaglio, risiede tuttavia nella visione globale degli avvenimenti, la cui concatenazione cronologica e logica offre spesso la dimostrazione di fatti che, non nella visione d'insieme ma isolatamente esaminati, resterebbero del tutto privi di univoco significato. Basti pensare, ed alla relativa parte della sentenza si fa rinvio, alla possibilita' di corretta lettura degli avvenimenti della c.d. guerra di mafia solo previa complessiva ricostruzione di accadimenti compresi in un ampio lasso di tempo (restando, forse in questa sola proposizione, la contestata

validita' di processi, come il presente, di dimensioni altrimenti incompatibili con le finalita' di buona amministrazione della giustizia e di tutela dei diritti dell'imputato, sia in termini di sollecito svolgimento del procedimento sia sul piano della fondamentale esigenza di immediatezza nel rapporto processuale giudice-parti).

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'L. M.' or similar.

3.3.- Profili ricostruttivi dei collaboratori: a)

Tommaso BUSCETTA. - Il "pentito" Tommaso BUSCETTA, sulle cui rivelazioni si e', giustamente, fondata buona parte della ricostruzione probatoria delle vicende della guerra di mafia e soprattutto della "mappa" dell'associazione mafiosa detta "cosa nostra", non puo' tuttavia definirsi, in una corretta valutazione processuale scevra di suggestioni (spesso recepite dalla pubblica opinione in una visione perfino mitica), un personaggio immune da aspetti contraddittori, talvolta perfino incomprensibili.

Al giudice resta affidato il compito di valutare le risultanze probatorie in un contesto reso in definitiva ancora piu' arduo per la necessita' di individuare, fra le righe delle apparenti o accertate contraddizioni, il senso e la giustificazione di queste sul piano umano e al tempo stesso, dunque, le molte verita' che ne scaturiscono.

Nelle sue cospicue rivelazioni, asseritamente ispirate ad un intento di collaborazione, BUSCETTA ha cercato di accreditare un immagine di se' alquanto elevata, suggerendo, talvolta in termini tutt'altro che impliciti, l'idea di un'adesione da parte sua, volontaria se non perfino motivata, ad una organizzazione connotata da soli elementi positivi, secondo uno schema di "mafia buona" che invece non solo sarebbe, come e' naturale, ugualmente stigmatizzabile anche su un piano etico generale, ma che in realta', secondo le risultanze del processo, si dimostra storicamente inesistente a nessun livello di impegno personale dei partecipanti, ivi compreso, come si vedra', lo stesso

BUSCETTA.

Emblematiche appaiono le affermazioni (non prive di evidente intento retorico) verbalizzate all'inizio delle sue lunghe rivelazioni dinanzi al giudice istruttore, laddove si annuncia lo scopo di queste in relazione all'"interesse della societa', dei figli, dei giovani....affinche' le nuove generazioni possano vivere in modo piu' degno ed umano" (f.449996); ovvero quelle, immediatamente seguenti, intese a giustificare il suo allontanamento dalla Sicilia e dalla mischia dei mafiosi: "ben presto mi resi conto che 'cosa nostra' non era ispirata realmente a principi di onesta' e dirittura morale cui avevo creduto... Disgustato.... (n.b.: si e' negli anni sessanta) decisi di andar via" (f.450231 segg.). Affermazioni che non solo dimostrano la loro evidente incredibilita', ma che sono positivamente contraddette da molte risultanze processuali dalle quali si evince che il BUSCETTA, in quel periodo, venne denunziato in numerosi rapporti per episodi di omicidio, in concorso con diversi personaggi facenti parte della mafia (Angelo e Salvatore LA BARBERA, Salvatore GNOFFO, Pietro TORRETTA, Michele CAVATAIO, Gerlando ALBERTI, Giuseppe SIRCHIA, Francesco GAMBINO e tanti altri), rendendosi latitante all'estero (Messico, Canada, U.S.A., Brasile: si veda, al di la' dell'esito concreto di quelle conclusioni degli inquirenti, la nota informativa ai ff.450845 segg.).

Che BUSCETTA, sottraendosi alla giustizia italiana (che, nel noto processo di Catanzaro, lo condannava per associazione per delinquere con assoluzioni dubitative per

1/1

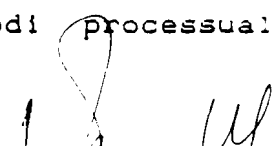
gli omicidi), non avesse intenzione di dedicarsi piuttosto ad onesta attivita' di lavoro, e' testimoniato dalle turbolente vicende della sua vita, successive all'asserito rifiuto delle emergenti regole della criminalita' mafiosa. Raggiunto negli U.S.A. dalla famiglia intorno al 1967, viene arrestato assieme al figlio Benedetto (della cui presunta soppressione si tratta nella parte sesta) il 25 agosto 1970; e questo dopo che le sue tracce vengono individuate, nel giugno precedente, a Milano (sotto falso nome) assieme a Gerlando ALBERTI, Giuseppe CALDERONE, Salvatore GRECO detto "cicchiteddu" e Gaetano BADALAMENTI (circostanza negata da quest'ultimo e stranamente dallo stesso BUSCETTA, pur a fronte delle positive indagini della polizia: f.450855).

Ottenuta negli U.S.A. la liberta' su (cospicua) cauzione, egli si rende nuovamente latitante per essere arrestato, nel novembre 1972, in Brasile, ancora una volta con il figlio Benedetto; mentre risulta condannato negli U.S.A. per importazione, tra il 1969 ed il 1972, di kg.325 di eroina (ff.450845 segg.,475666). Estradato in Italia, resta in carcere fino a quando, nel 1979, ottenuta la semiliberta' (dopo alcuni permessi dai quali era puntualmente rientrato, come da informativa richiesta da questa corte di assise di appello), per sua stessa ammissione si allontana di nuovo dall'Italia, per seguire pero' dall'estero, con costante attenzione, le vicende della guerra di mafia (si vedano le numerose rivelazioni, che d'altra parte costituiscono la base portante del processo, le quali sono quasi interamente fondate sulle confidenze e

sulle notizie che il Buscetta avrebbe ricevuto o da Gaetano BADALAMENTI o da Antonino SALAMONE; ma si vedano pure le ammissioni del BUSCETTA circa i contatti telefonici con personaggi importanti, come Ignazio LO PRESTI o come i SALVO, proprio nel periodo caldo della guerra, come risulta dalle intercettazioni telefoniche); restando, inoltre, destinatario dell'attenzione da parte degli amici siciliani, nei termini che saranno ulteriormente esaminati, e certamente, per quanto qui importa ricordare, fino al suo ultimo arresto in Brasile quando, come riferisce Fabrizio Norberto SANSONE, personaggi come Gaetano BADALAMENTI e Giovannello GRECO (il famoso "killer" del gruppo dei peridenti, rimasto sempre latitante) si danno da fare per organizzarne la difesa prima della estradizione (f.256329).

Inoltre, la seconda corte d'assise di Caltanissetta, dove e' stato celebrato il processo per l'uccisione del giudice Giangiacomo CIACCIO MONTALTO (i cui verbali sono stati in questa sede acquisiti), ha raccolto negli U.S.A. la deposizione di un funzionario di polizia, William TOMASULO, il quale ha riferito come il BUSCETTA fosse li' inserito in una efficiente organizzazione criminale, della quale tendeva ad assumere la direzione.

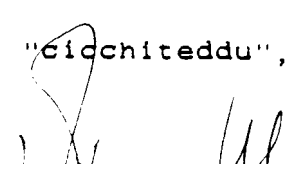
Ma l'immagine di "mafia buona" che BUSCETTA vorrebbe delineare diviene sempre meno credibile proprio nella sconfessione processuale di alcune affermazioni di principio: come quella che, a differenza di quella vecchia, la nuova mafia non si facesse scrupolo di colpire anche le donne e i ragazzi. Laddove diversi episodi processuali



(tutti dettagliatamente esaminati nella parte sesta di questa sentenza) finiscono con il dimostrare il contrario; come nell'uccisione di Gaspare e Giuseppe FICANO, o in quella di Salvatore GRECO, dove donne e ragazzi vengono risparmiati; perfino nell'episodio dell'uccisione di Giuseppe GENOVA, genero di BUSCETTA, la figlia di costui, Felicia, viene volontariamente ignorata dai killer (eppure sarebbe stata a sua volta un ottimo bersaglio per una vendetta trasversale). Mentre, a proposito dell'omicidio di Stefano PECORELLA e Giuseppe INZERILLO, al giovanissimo figlio del boss di Passo di Rigano venne mozzato un braccio, secondo il racconto del "pentito", perche' non gli servisse per uccidere RIINA: proposito dunque che il ragazzo aveva manifestato, probabilmente per vendicare la morte del padre, ma in sostanza tale da offrire una specifica causale per l'impegno nella guerra di mafia. Mentre, per esempio, CALDERONE (come si dira' in prosieguo) raccontera' che DI CRISTINA, collocato dallo stesso BUSCETTA nella "vecchia mafia", si era reso responsabile di feroci delitti anche in danno di ragazzi.

In molte pagine del processo il BUSCETTA ha cercato di accreditarsi come esponente di grande rilievo nell'ambito di "cosa nostra" e non puo' negarsi che nelle sue affermazioni possa esservi qualcosa di vero; specie a fronte di episodi processualmente accertati, come la circostanza che, durante la sua detenzione, la banda di TURATELLO ne sostentasse la famiglia (f.048269 dib.1^ grado), o come quella, riferita da Carmelo GAETA (intermediario d'affari di grossi

imprenditori), che il BUSCETTA e tutta la sua famiglia si servissero di aerei privati messi a disposizione (f.495112 segg.). E cio', pur nell'apparente contraddittorieta' del fatto che in definitiva egli avesse scelto, secondo le sue stesse affermazioni, una strada di volontario esilio che avrebbe dovuto cioe' comportare una perdita di prestigio; nonche', ancora piu' significativamente, del fatto che, secondo le concordi risultanze processuali (rivelazioni degli altri "pentiti", ammissioni dello stesso interessato), il BUSCETTA non era riuscito a guadagnare nessun grado nella gerarchia dell'organizzazione, restando nella posizione subordinata di "uomo d'onore" (cioe' semplice gregario), pur avendo paradossalmente (secondo le sue affermazioni) lui stesso introdotto Giuseppe CALO', il quale sarebbe diventato suo "capo-famiglia". Anche di quest'ultima dissonanza il BUSCETTA non ha fornito una plausibile spiegazione, che tuttavia puo' ricavarsi in alcune risultanze processuali, laddove lui stesso ammette che gli "amici" gli avevano contestato una vita privata dissoluta (abbandono della moglie e dei figli, relazione e nuovo matrimonio, con altri figli, prima con Vera GIROTTI poi con una brasiliana, Maria Cristina DE ALMEIDA GUIMARAES), in violazione delle regole di "cosa nostra"; e laddove si coglie ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese da Antonino CALDERONE, il quale ha fra l'altro ricordato l'episodio assai significativo di un incontro a Catania a casa di Giuseppe CALDERONE tra catanesi e palermitani al quale Salvatore GRECO, detto "Cicchiteddu",



ebbe a presentarsi in compagnia del BUSCETTA, suscitando la seccata reazione di Luciano LEGGIO (il quale aveva detto: "ma Toto' che combina a venire con questo disonorato?"...; spiegando poi che il BUSCETTA aveva tutto un passato di "puttane").

Mentre il BUSCETTA tenta di far credere alla sua ritrovata verginita' dal coinvolgimento dell'associazione criminosa (perfino, parlando di Gaetano BADALAMENTI, afferma di aver fatto di tutto per "convincerlo ad accantonare propositi di vendetta" e ad introdursi, come lui, nell'onesto commercio del legname in Brasile: f.450069) di lui altre fonti (di cui l'istruzione non ha pero' individuato sicuri riscontri probatori) offrono un'immagine affatto impegnata nelle attivita' illecite.

Significative, quanto meno dell'immagine di cui lo stesso era circondato negli ambienti della criminalita' organizzata, sono le affermazioni di Francesco GASPARINI, il quale, dopo aver ricordato che il BUSCETTA veniva considerato addirittura allo stesso livello di Luciano LEGGIO e di avere avuto con lui contatti fino al momento in cui, ammesso in semiliberta' a Torino, si era dileguato, riferisce di aver creduto di incontrarlo a Bangkok, nel settembre 1981, con i lineamenti cambiati da un intervento di plastica facciale; impressione rafforzata dai discorsi che gli aveva fatto, di non dare a vedere di conoscerlo e di stare alla larga dalla famiglia RICCOBONO, tanto sarebbe stato lui stesso a farlo partecipare a grossi affari di stupefacenti (dichiarazioni al g.i. del 7 maggio 1985).

E tali dichiarazioni trovano corrispondenza in quelle di Mirella ZANNINI, che aveva raccolto la stessa confidenza dal GASPARINI (f.057226).

Ancora piu' sconcertanti, poi, sono le rivelazioni di Armando FRAGOMENI, il quale, dopo aver ribadito il pieno coinvolgimento del BUSCETTA nel traffico degli stupefacenti, riferisce di avere appreso da Nicola FARAONE (una persona inserita nel traffico medesimo e collegato al gruppo del predetto) che costui, dopo essersi allontanato da Torino, aveva compiuto a Palermo una "grossa operazione", cioe', nel gergo, aveva commesso molti omicidi (in particolare, avrebbe organizzato un pranzo nel corso del quale sarebbero state avvelenate una ventina di persone) (f.410851 segg.). A queste rivelazioni si aggiungono le coerenti dichiarazioni di Salvatore MALTESE (altro "pentito" minore), seppure sfumate dalla precisazione che la notizia era stata raccolta da voci correnti (f.413440), nonche' da un rapporto dei carabinieri, in data 20 gennaio 1984, che ricollega la notizia, allora riferita a fonte confidenziale, alla scomparsa di molte persone appartenenti al clan RICCOBONO cronologicamente collocata nel dicembre 1982 e collegata all'uccisione di altre avvenuta nello stesso periodo (ma di cui questo processo, come meglio altrove si precisa, non si occupa).

Il quadro della personalita' del BUSCETTA che, sia pure per sommi capi, va qui delineato data l'entita' degli apporti probatori che nel processo se ne ricavano, non puo' che essere completato dall'analisi delle contraddizioni e

[Handwritten signature]

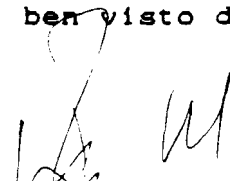
delle reticenze (quanto meno di quelle piu' significative, oltre a quanto messo in luce dalle parti) che e' dato cogliere dagli atti.

Per vero, la corte di primo grado (pag.670 segg. della sentenza impugnata) non ha potuto fare a meno di evidenziare taluni punti oscuri delle pur cospicue dichiarazioni di costui, ma ha concluso formulando un positivo giudizio di notevole attendibilita', finendo da una parte con l'individuare specifiche giustificazioni (come, addirittura, il rispetto del segreto istruttorio, di cui il BUSCETTA si sarebbe dato carico: pag.697 segg.) e dall'altra con il notare che in definitiva costui si era reso credibile proprio per avere accusato non solo i suoi avversari, ma anche i suoi alleati (se non che e' da rilevare che le peraltro modeste accuse in questa ultima direzione concernono persone decedute, come Stefano BONTATE o Salvatore INZERILLO, o scomparse, come Ignazio LO PRESTI, ovvero, ancora, ormai fuori del giro, come Salvatore GRECO "cicchiteddu"; per quanto attiene poi a Gerlando ALBERTI, non e' dato comprendere dalle risultanze processuali se costui fosse rimasto veramente amico leale di BUSCETTA, ma va soprattutto notato che lo stesso, con le sue numerose traversie giudiziarie, per associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, era un personaggio ormai troppo esposto perche' se ne potesse negare lo spessore criminale).

I primi giudici hanno inoltre fondato la certezza delle conclusioni sulla considerazione che il BUSCETTA (che era rimasto lontano dall'Italia e dagli eventi successivi al

1980, almeno secondo le sue dichiarazioni, appunto ritenute credibilili in toto) aveva ricavato le sue informazioni da fonti autorevoli e a loro volta attendibili e cioe' attraverso le confidenze di Antonino SALAMONE e Gaetano BADALAMENTI, personaggi di primo piano (pag.1388); finendo in definitiva con l'attribuire valore processuale alla solenne dichiarazione, apodittica, del BUSCETTA secondo cui le sue sarebbero comunque verita' incontestabili ("mi permetto di rappresentare ancora una volta alla s.v. che queste notizie hanno valore di verita' assolute", andava ripetendo al giudice istruttore durante le sue rivelazioni: f.450117), ma che invece appare chiaramente meritevole di approfondita valutazione critica.

Questa corte non si nasconde la possibile insidia che si annida in proposizioni di quel genere, fondate sul sillogismo dell'attendibilita' di SALAMONE e BADALAMENTI nei rapporti con il BUSCETTA, collegata con la sincera disponibilita' di quest'ultimo a collaborare con la giustizia, in un contesto processuale in cui non e' dato pero' conoscere il reale livello di lealta' che (al di la' delle smentite degli interessati, che sono state pure registrate) poteva connotare i rapporti fra costoro. In primo luogo con riferimento al SALAMONE, che in piu' parti viene tratteggiato come un deciso avversario (degli amici) di BUSCETTA. Quest'ultimo sommessamente riferiva infatti al g.i. che il SALAMONE non aveva alcun problema con i corleonesi: f.450035; il che e' quanto dire che poteva essere, anche a giudizio dello stesso BUSCETTA, ben visto da



quelli. Altrove, poi, precisava che tra SALAMONE e BADALAMENTI vi era una notevole antipatia (f.450058) e che addirittura quest'ultimo pensava che l'altro fosse un traditore (f.450060). Ma il fatto piu' inquietante era pero' che, a dire del BUSCETTA, anche il SALAMONE aveva parte nel carico di 50 kg. di eroina affidato a Salvatore INZERILLO (e che, come altrove si vedra', costituisce uno dei punti-chiave della ricostruzione della guerra di mafia) (f.450076).

Per quanto attiene poi al BADALAMENTI, va notato, oltre a quanto si dira' in altra sede, che la personalita' di costui, anche secondo la stessa sentenza impugnata (pag.3295 segg.), appare quanto mai ambigua, proprio perche' la sua collocazione nel contesto dell'organizzazione di "cosa nostra" non risulta ben decifrabile, neppure nelle parole e nei convincimenti espressi dal medesimo BUSCETTA. E sia il giudice istruttore in sede di rinvio a giudizio (pag.4341 segg.) sia la prima corte non hanno potuto fare a meno di rilevare come le risultanze processuali assai poco abbiano potuto fare chiarezza sul punto. Basti dire, per restare agli stessi argomenti messi in luce dai primi giudici, che fu accertato che il BADALAMENTI, arrestato e poi processato in U.S.A. per traffico di stupefacenti, risulta' avere avuto contatti con persone (Giuseppe GANCI, uomo di fiducia di Bernardo BRUSCA, e Giuseppe BONO) che in teoria avrebbero dovuto rivestire un ben preciso ruolo di avversari. E l'importanza di questo fatto ne risulta ancor piu' sottolineata dalle dichiarazioni di Fabrizio Norberto

SANSONE, che nelle sue rivelazioni aveva raccontato come, trovandosi in compagnia di BUSCETTA mentre veniva diffusa la notizia dell'arresto delle persone coinvolte nel traffico di stupefacenti, aveva visto costui trasalire restando visibilmente sconvolto dal fatto che appunto i complici del BADALAMENTI erano persone chiaramente schierate dalla parte avversa, tanto da avere la certezza che fosse stato da lui tradito (f.256330).

Va, in proposito, ribadito che non e' consentita una analisi approfondita della posizione di Gaetano BADALAMENTI, che non e' infatti devoluta alla cognizione di questo processo; ma e' inevitabile osservare, al minimo, che costui, se veramente ha costituito la fonte delle notizie rivelate da BUSCETTA, non appare di certo un informatore sempre e comunque attendibile, se e' vero che, come emerge da diverse risultanze processuali (si rinvia sul punto alla parte riguardante l'omicidio di Antonino BADALAMENTI), era stato a sua volta estromesso dalla "commissione", di cui era il capo, e dalla sua stessa "famiglia" scappando via dalla Sicilia agli inizi della guerra di mafia. A meno che non si ipotizzi un suo personale e diretto ruolo di protagonista nelle vicende della guerra medesima (indagine pero' preclusa in questa sede mancando perfino le imputazioni di associazione per delinquere).

Su questo punto l'unico suggerimento offerto dal BUSCETTA (ed utilizzabile pur nei limiti anzidetti) e' costituito dalla rivelazione che il BADALAMENTI era andato a trovarlo in Brasile per organizzare una riscossa dei

12 44

"perdenti" (f.450058); ma il dato potrebbe assumere rilevanza, nel senso evidenziato dall'accusa, solo supponendo una stretta ed effettiva alleanza tra i due, perche' soltanto una comunanza di vedute e di intenti puo' giustificare una totale e leale apertura dell'uno nei confronti dell'altro.

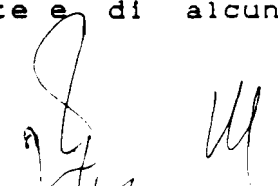
Ma su questi temi si tornera' piu' in dettaglio nella trattazione delle linee generali della guerra di mafia (parte VI).

In realta' argomenti di segno contrario non mancano nel processo: oltre al gia' ricordato episodio narrato dal SANSONE, va pure rilevato come molte volte il messaggio rivelatore non e' privo di una certa carica enigmatica. Tipico e' il caso (di cui si dira' piu' approfonditamente nella corrispondente parte della presente sentenza) dell'omicidio del generale DALLA CHIESA, a proposito del quale il BADALAMENTI, assistendo alla trasmissione televisiva del notiziario brasiliano, avrebbe detto al BUSCETTA, con lui presente, che del fatto erano responsabili anche i catanesi (f.450070); quasi cioe' a volere accreditare che le rivelazioni cosi' propalate, appunto secondo lo schema gia' ricordato, dovessero rivestire il crisma di verita' da credere senza alcuno sforzo critico, senza cioe' doversi porre, nella specie, il dubbio di come il BADALAMENTI avesse potuto intuire, nell'immediatezza della conoscenza dell'episodio, i ruoli e l'identita' delle persone coinvolte nel misfatto.

Per vero, a giudizio della corte, si trae la

sensazione che BADALAMENTI (come SALAMONE) tenda a divenire una specie di "bocca parlante" di un BUSCETTA che cerca strategicamente di mantenere un prudente distacco dalle vicende che racconta, tanto da non potersi piu', talvolta, agevolmente distinguere quello che costituisce cognizione diretta dei fatti da quello che formalmente vien fatto dire da altri (onde la reiterata avvertenza del "pentito" circa le verita' inconfutabili rivelate). Insomma, e' possibile arguire che l'atteggiamento processuale del BUSCETTA, che riferisce alle sue fonti sicure ed attendibili le notizie sulla guerra di mafia, delle quali lui era comunque a conoscenza quanto meno attraverso i suoi canali privati (basti pensare ai contatti telefonici del giugno 1981 con persone di Palermo come Ignazio LO PRESTI, Santo INZERILLO, oltre che con i figli Benedetto e Antonino, dei quali si dira' nelle sedi opportune), appare con sufficiente chiarezza un espediente per non rivelare in toto il vero livello della sua stessa interferenza nelle vicende stesse e per cercare di offrire una altrettanto comprensibile copertura anche a persone a lui care (nei termini che sono altresì comprovati dalle considerazioni che seguono).

Lo stesso dicasi di Antonio SALAMONE, personaggio dai contorni per certi versi ancora piu' oscuri. Come meglio si dira' in altra sede, costui viveva sostanzialmente "defilato" in Brasile pur non avendo perso affatto i contatti con l'Italia e con la sua "famiglia" (formalmente retta da Bernardo BRUSCA); contatti storicamente accertati attraverso il controllo di diverse telefonate e di alcuni



960163

suoi spostamenti.

Basti qui fare riferimento al rapporto della Criminalpol del 28 gennaio 1985 (ff.493166 segg.), dove vengono messe in luce numerose trattative telefoniche, per attività non certo trasparenti, intercorse tra il SALAMONE e i suoi "uomini" (fra i quali in particolare Alfredo BONO) e culminate in viaggi in Europa per incontri segreti (da mantenere tali secondo le espressioni degli interessati intercettate).

Secondo queste risultanze, in sintesi, era emerso che il SALAMONE si era comunque macchiato di una qualche "colpa", che la sua posizione era stata oggetto di discussione (ad alto livello mafioso) e che lo stesso, per riscattarsi, avrebbe dovuto compiere una certa "operazione", con l'aiuto di altri "picciotti" mandati da Palermo: operazione tanto grave e rischiosa, che il SALAMONE (nell'ottobre 1982) aveva alla fine preferito fare ritorno in Italia e costituirsi ai carabinieri. Gli inquirenti ed i primi giudici hanno desunto che essa consistesse nella soppressione di BUSCETTA; ma questa corte non si nasconde le perplessità di ordine logico di una simile conclusione, posto che quest'ultimo, come dallo stesso ammesso, si era messo più volte in contatto con il SALAMONE, sicché non sarebbero comprensibili le difficoltà, da costui confidate telefonicamente agli amici, circa la possibilità pratica perfino di avvicinare la persona presa di mira. Laddove, probabilmente, il senso di una simile operazione potrebbe meglio adattarsi a quel Gaetano BADALAMENTI, grande capo

prestigioso tutt'altro che indifferente alle vicende di "cosa nostra" pur nel suo rifugio brasiliano, ed inoltre grande avversario di SALAMONE. Tanto piu' che, come si vedra' piu' diffusamente nella ricostruzione della guerra di mafia, fino a quell'autunno del 1982 il BUSCETTA non era ancora "ufficialmente" comparso nella scena attiva della faida palermitana.

Certo il carisma di cui BUSCETTA a tratti si compiace di circondarsi, connotato da un notevole velo di mistero (fino all'atteggiamento processuale tenuto dinanzi a questa corte, che si era recata negli Stati Uniti per interrogarlo, quando si e' rifiutato immotivatamente di rispondere ad ogni domanda con l'asserito pretesto delle sue grandi delusioni per colpa della giustizia italiana), rischia, senza un adeguato sforzo d'analisi, di compromettere la sua stessa credibilita'; laddove tanti aspetti delle sue cospicue rivelazioni finiscono con l'offrire il fianco a facili critiche. Come nel caso (uno fra i tanti che la corte vuole evidenziare proprio per rimarcare la delicatezza dell'indagine su queste fonti probatorie da sottrarre ad un sommario ed immotivato giudizio di inattendibilita', nei termini professati dalle difese) dell'uccisione di un certo Giovanni LALLICATA, di cui BUSCETTA parla a sorpresa nel confronto (nel dibattimento di primo grado) con l'imputato CALO' ma che prima era stato ignorato nelle pur numerose occasioni di interrogatorio in questo ed in altri processi. Laddove, anzi, nel corso delle precedenti rivelazioni istruttorie, il nome del LALLICATA era stato fatto come uno

17 44

960165

dei tanti affiliati della sua stessa famiglia, proprio dal BUSCETTA e in un momento in cui lo stesso sarebbe stato invece gia' ucciso (f.450179).

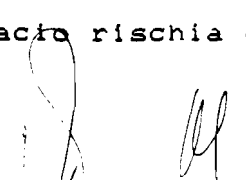
E non e' tutto. Perche' le sue reticenze, anche quelle obiettivamente scoperte, richiano appunto di offuscare tutto il quadro processuale; tanto che tacerne sarebbe ancor piu' occasione per sminuire il complessivo valore probatorio delle pur notevoli rivelazioni del "pentito". Il compito del giudice (come si era detto nei paragrafi precedenti) e' proprio di cercare di capire le ragioni di siffatte reticenze per collocarle nella loro giusta proiezione processuale.

Così', nel merito di ciò, occorre capire perche', per esempio, BUSCETTA finge di non riconoscere Salvatore CONTORNO, il quale era un uomo di punta della fazione dei "perdenti". La foto mostratagli dal giudice istruttore (f.455495) non e' affatto scarsamente somigliante, come lui prudentemente afferma, di fronte all'evidenza dei fatti (f.450243); ed il CONTORNO, in tutte le sue rivelazioni, ha sempre ripetuto che era sempre appresso a Stefano BONTATE, ne era l'uomo di fiducia, sicche' sarebbe impossibile che BUSCETTA non lo conoscesse molto bene.

Ancora piu' illogico e' che BUSCETTA non conoscesse Giovannello GRECO (si veda invece al f.450075: "io, ripeto, non lo conosco..."), il quale era invece un altro "uomo d'azione" "valoroso" (eufemismi, che nel gergo sottendono la qualifica di abile 'killer') schierato con lo stesso gruppo dei c.d. perdenti (e che, come si vedra' in dettaglio nella

parte riguardante gli omicidi della guerra di mafia, aveva rivestito un sicuro ruolo da protagonista). Basti dire, per scoprire il gia' intuitivo mendacio, che Giovannello GRECO era colui che, come si e' detto, secondo le rivelazioni di Fabrizio Norberto SANSONE, resto' con il BADALAMENTI dopo l'arresto di BUSCETTA per apprestare una difesa nel processo a favore di costui (f.256329). Ma era anche colui che aveva mandato cartoline di saluti alla fidanzata Francesca FICANO, proprio dal Brasile (f.400249).

Illogico, incomprensibile e perfino destabilizzante dell'intero apparato probatorio potrebbe essere altresì il mendacio circa la pregressa conoscenza di Luciano LEGGIO (il capo carismatico dei corleonesi) e degli uomini a lui vicini ("io non credo - dira' al giudice istruttore - di aver mai conosciuto ne' Luciano LEGGIO, ne' Bernardo PROVENZANO, ne' Salvatore RIINA: f.450015), in ciò contraddetto proprio dal LEGGIO; tanto più che a fronte delle ennesime contestazioni, questa volta suffragate non più solo dal pur consistente dato logico ma dalle provocazioni dell'interessato e soprattutto dalle obiettive dichiarazioni di Antonino CALDERONE (che aveva descritto minuziosamente quanto meno un incontro fra i due), il BUSCETTA finalmente ammette di conoscere LEGGIO. Ma quel che è ancora più perplessa è la spiegazione della precedente reticenza: l'1 febbraio 1988, quattro anni dopo l'inizio della collaborazione, spiegherà di aver mentito sulla conoscenza del LEGGIO solo per manifestare così il suo disprezzo per lui; non avvertendo che un così ingenuo mendacio rischia di



compromettere la credibilita' complessiva.

Alla stessa stregua, poi, della incredibile spiegazione da lui data circa la conoscenza di certo Antonio MINORE (il quale appartenerebbe ad un clan del trapanese, forse vicino a BADALAMENTI). Alla contestazione del giudice (interrogatorio dell'1 febbraio 1988), afferma: "conosco molto bene MINORE Antonio; non ho parlato prima ne' di lui ne' di altri trapanesi perche' mi sembrava pericoloso per le indagini giudiziarie porre 'troppa legna al fuoco'. Temevo, in altre parole, che se avessi riferito tutta in una volta l'enorme massa di conoscenze che io ho delle vicende di 'cosa nostra', avrei contribuito alla creazione di quel polverone tanto desiderato da chi in realta' non vuole seriamente combattere la mafia...". Laddove ogni commento e' certamente superfluo.

Un simile atteggiamento d'altra parte, come si e' detto, connota il personaggio BUSCETTA, che ama pure circondare di dosate reticenze fatti e avvenimenti appena sfumati nel processo riguardo ad altri (si fa capire, ma non si dice: piu' alti) livelli di connivenza con la mafia; reticenze introdotte anche in altri processi (si veda il verbale dibattimentale, prodotto dalla difesa, relativo al processo per l'uccisione del giudice CHINNICI dinanzi alla corte d'assise di appello di Catania, dove, ancora nel 1987, il BUSCETTA afferma: "...la mia opinione di cui sopra e' basata su circostanze e fatti che forse un giorno riferiro'"). E ancora piu' recentemente (nel citato interrogatorio dell'1 febbraio 1988 a seguito delle

rivelazioni di CALDERONE) al giudice che gli formula ulteriori contestazioni, BUSCETTA risponde: "ho piu' volte espressamente avvertito la s.v. che avrei parlato dei rapporti tra mafia e politica soltanto se e quando i tempi fossero stati maturi. Da quello che ho visto fino ad ora, debbo dire amaramente che persiste la mancanza di una seria volonta' dello Stato di combattere il fenomeno mafioso...".

Ritiene, tuttavia, la corte che sarebbe un errore lasciarsi fuorviare dalle naturali perplessita' che scaturiscono dal contesto probatorio, di cui si e' esaminato un significativo campione (cosi' restando assorbite le specifiche questioni sollevate dalla difesa sulle ulteriori discrasie riguardanti le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA). La valutazione, infatti, dell'attendibilita' del coimputato non puo' prescindere da una disamina critica della sua stessa personalita' e delle vicende delle quali egli puo' essere stato (con il rispetto dei limiti della cognizione devoluta, nei termini piu' volte ribaditi) direttamente testimone se non protagonista.

Le possibili reticenze sui CONTORNO, Giovannello GRECO, BADALAMENTI, BONTATE, INZERILLO, devono trovare comprensibile spiegazione nella naturale simpatia dell'uomo verso gli amici a lui piu' vicini. Allo stesso modo di come e' giustificabile la tendenza del BUSCETTA a prendere le distanze dalle attivita' dei suoi stessi amici, da lui indicati come immuni dall'affare degli stupefacenti (pur con qualche riserva: si vedano le sue considerazioni sul conto di Stefano BONTATE e di Gaetano BADALAMENTI, ff. 450247

r. l. u

segg., laddove osserva che tutto era possibile anche se, dal suo punto di vista, questo avrebbe significato che il denaro avrebbe corrotto tutto e tutti), precisando pero' di essere stato l'unico uomo d'onore di Palermo a non avervi mai preso parte (f.450247).

Ed invece e' risultato che lui stesso non solo era a sua volta pienamente coinvolto nel traffico degli stupefacenti (come dimostrano le risultanze processuali relative alla posizione degli imputati Gerlando ALBERTI senior e junior, Nicola FARAONE, Salvatore PROCIDA, Antonio VESSICHELLI, cui si rinvia, tutti infatti oggetto di altre dosate reticenze del "pentito"), ma che era pure bene a conoscenza dell'organizzazione che lo gestiva (si confronti, per esempio, la posizione di Giuseppe SAVOCA, dove si rinviene un eloquente saggio dell'ermetismo di BUSCETTA, il quale, dopo aver precisato che costui era "secondo lui" dedito al traffico di stupefacenti, al dibattimento ha tenuto a ribadire che quella espressione stava a significare non gia' mera opinione ma certezza fondata su dati storici appresi dagli interessati: ed infatti confermati da CONTORNO - f.455594 -).

Sarebbe invero utopistica la ricerca di una verita' sempre e comunque completa; sicche' sarebbe erroneo uso del dovere di valutazione della prova trovare argomenti contro la credibilita' di BUSCETTA in tutti i particolari delle sue rivelazioni, specie in quelli che direttamente o indirettamente refluiscono sulla sua persona e su coloro che gli stavano vicini. Come nel caso, certamente emblematico,

dei rapporti avuti da suo figlio Antonio (della cui presunta scomparsa si tratta in altra parte della presente sentenza, cui si rinvia) con Giuseppe CALO', da lui accusato di avere coinvolto il giovane nella vicenda della spendita di alcuni soldi "sporchi", provenienti dal riscatto per il sequestro di persona di certo ARMELLINI. L'episodio in se' stesso (peraltro, perche' ha formato oggetto di un processo gia' celebrato a Roma) avrebbe un rilievo solo marginale, se non servisse per altro verso a mettere in luce non soltanto il livello di "presenza" nella scena della criminalita' organizzata del figlio del BUSCETTA (per i riflessi utili ai fini delle imputazioni concernenti la di lui scomparsa), ma anche i rapporti di entrambi, padre e figlio, con il "capo-famiglia" Pippo CALO'.

Sul punto BUSCETTA racconta che nell'agosto 1980 era andato a trovare il CALO' e costui gli disse che il figlio Antonio si comportava male negli affari commerciali; alle giustificazioni di quest'ultimo, a sua volta presente e che rappresentava le sue difficolta' economiche che lo avevano costretto a chiedere un prestito su pegno di gioielli di famiglia, il CALO' gli avrebbe dato, con il pretesto del compleanno, la somma di dieci milioni con quelle banconote che il giovane, qualche giorno dopo, aveva tentato di utilizzare per recuperare gli oggetti preziosi e che erano risultate appunto provenienti dal sequestro. I giudici del tribunale di Roma (con sentenza del 16 giugno 1982, acquisita in copia in questo processo), nel condannare Antonio BUSCETTA per ricettazione, avevano osservato che



costui in banca aveva dato chiaramente ad intendere di essere a conoscenza della provenienza illecita del denaro, sicche', a prescindere da ogni considerazione sul fatto, che esula appunto da questo processo (ma che si analizza nel quadro della ricostruzione della personalita' del "pentito"), risulterebbe del tutto gratuita l'accusa rivolta dal BUSCETTA al CALO', nel senso che questi avrebbe teso un infame tranello fingendo generosita' (e', fra l'altro, sintomatico che altre banconote provenienti anche dal medesimo sequestro siano state rinvenute addosso ai fuggitivi Pietro MARCHESE, Giovannello GRECO e Antonino SPICA - f.061778 -, in uno degli episodi piu' significativi della guerra di mafia, di cui altrove si dira'). Ma tutto questo, se pure puo' significare che il BUSCETTA fosse animato da livore nei confronti del predetto, se collocato nel contesto della psicologia del personaggio, che cerca ovviamente di cogliere l'occasione per rivalutare l'immagine del figliolo, non puo' comportare tout court l'inattendibilita' di ogni notizia rivelata sul conto del medesimo CALO'.

Come pure, perde dunque di valenza l'argomento difensivo dell'inattendibilita' delle rivelazioni sul punto di alcune conversazioni (nella specie, riguardanti l'omicidio del Procuratore della Repubblica COSTA) che sarebbero intercorse tra BUSCETTA e CALO', e in ordine alle quali e' stato denunziato come esse fossero difficilmente collocabili nel contesto anche cronologico riferito dal collaboratore.

Cio' che merita di essere sottolineato, proprio per ben comprendere il livello di attendibilita' in relazione allo spessore del personaggio BUSCETTA proteso a rappresentare ai giudici una "sua" verita', e' che un episodio del genere di quello che aveva coinvolto il figlio Antonio ed il CALO', capo appunto della sua stessa famiglia, assume per il pentito un rilievo assai imbarazzante, dopo avere costui enunciato la regola (di "mafia buona" tradizionale) che da parte di "cosa nostra" non si facessero sequestri di persona.

Perche', al di la' della vuota retorica della parole di BUSCETTA (si vedano le espressioni verbalizzate ai ff.450062 segg., dove si afferma che questi delitti venivano evitati perche' creavano risentimento e ostilita' fra la gente: come se nella considerazione generale potesse essere meglio accettabile, per esempio, un omicidio) vien fatto di pensare che ben altre scelte strategiche potessero avere sconsigliato, ovvero possibilmente orientato appunto in luoghi diversi, la realizzazione dei lucrosi sequestri di persona; se e' vero, peraltro, come questo processo dimostra, che tra mafia e potere economico-imprenditoriale vi erano in Sicilia punti di contatto. Le imputazioni elevate nei confronti dei ricchi esattori SALVO della Sicilia occidentale e i sospetti a varie note sollevati contro gli imprenditori della Sicilia orientale (si vedano le rivelazioni di CALDERONE e PELLEGRITI, che hanno attestato una stretta frequentazione del COSTANZO con il SANTAPAOLA; laddove perfino vengono raccontate, come a



pag.123 delle dichiarazioni di CALDERONE, sedute per trattative fra imprenditori di Palermo e di Catania alla presenza di mafiosi), tutti questi a prescindere dalla fondatezza delle accuse o delle propalazioni (altrove esaminate o, rispettivamente, neppure oggetto di questo processo), dimostrano che in punto di fatto vi era comunque un rapporto che sconsigliava alla mafia di "toccare" gli imprenditori. Anche se, come e' ovvio, costoro fossero stati in ipotesi soltanto vittime, costretti cioe' a subire i taglieggiamenti e i ricatti dei mafiosi.

E non puo' tacersi del rilievo sintomatico che a questo riguardo assume l'affermazione di CALDERONE (pag.176), il quale ricorda come il fratello temesse che appunto i COSTANZO potessero subire sequestri di persona.

Ne' puo' ignorarsi che una delle piu' aspre faide meno recenti (1975) nelle vicende di "cosa nostra" si fosse proprio aperta ai margini del famoso sequestro di Luigi CORLEO (suocero di SALVO): faida che, anche sul piano dell'informazione corrente, raggiunse toni cosi' accesi da far pensare, in questa contrapposizione di blocchi imprenditoriali e mafiosi, a causali diverse dalla semplice divergenza di principio tra i mafiosi associati, come BUSCETTA vorrebbe far credere.

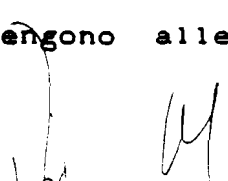
Come, infine, assai significativa e' la portata di un passo delle rivelazioni di CALDERONE (pagg.877 segg.) riguardo ad una situazione di attrito che si era verificata fra Salvatore RIINA da una parte e Stefano BONTATE e Gaetano BADALAMENTI dall'altra circa un sequestro di persona

(Luciano CASSINA) che sarebbe stato organizzato dal primo in contrasto con gli altri, asseritamente allo scopo di ricavare mezzi di sostentamento per i detenuti, nel momento in cui BADALAMENTI e BONTATE si arricchivano con la droga (e si vedra', nella parte VI, come questo episodio assuma invece una importanza-chiave per comprendere il contesto in cui era venuta a maturazione la guerra di mafia).

Non dissimili ragionamenti portano poi a non sopravvalutare il significato della inaffidabilita' processuale, per esempio, anche delle rivelazioni di BUSCETTA in merito alla presunta scomparsa dei due figli. Se, come altrove si dira', non puo' dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del fatto, la considerazione che, in ipotesi, BUSCETTA puo' avere anche mentito sulla stessa storicita' dell'episodio non deve tuttavia indurre a ritenere necessariamente che l'intera collaborazione del "pentito" sia inutilizzabile.

Non esiste, giova ripeterlo, sul piano della valutazione della prova, il postulato secondo cui il teste che ha mentito una volta ha mentito sempre (specie se e' dato comprendere perche' cio' sia avvenuto); come d'altra parte non e' neppure valida la proposizione opposta che quando il teste ha detto accertatamente il vero debba ritenersi che sia sempre attendibile. Valgano sul punto le premesse svolte in ordine alla ricerca di riscontri su ogni rivelazione dei c.d. pentiti.

In tale disamina, seppure incompleta, meritano menzione per esempio quelle reticenze che attengono alle



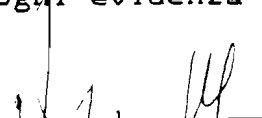
vicende della guerra di mafia, ancorche' astrattamente idonee, questa volta, ad offuscare il quadro probatorio del processo, proprio perche' strettamente afferenti ai fatti sui quali va pronunciata la decisione. Si avra' modo altrove di evidenziare come quelle vicende risultino chiaramente spiegabili, appunto sulla base delle pur incomplete rivelazioni dei "pentiti", solo a condizione che siano colmati alcuni vuoti logici; sicche' sarebbe per altro verso erroneo svalutare del tutto le fonti acquisite solo per la loro incompletezza.

Emblematico e' il caso della scomparsa di Giuseppe PANNO (la cui presunta soppressione, come si era accennato nelle premesse di fatto e come si vedra' nella parte degli omicidi della guerra di mafia, si colloca storicamente e probabilmente anche sul piano della concatenazione degli eventi proprio all'inizio della cruenta faida contrassegnata da moltissimi omicidi). Orbene BUSCETTA, che di PANNO sa tutto quanto alla sua posizione nell'organizzazione di "cosa nostra" (f.450097), arrivando a raccontare come il suo amico Stefano BONTATE fosse molto addolorato per la di lui scomparsa (passim), e che di ogni avvenimento riesce a fornire informazioni, seppure de relato, sul punto si limita a dire che la cosa rimane per lui un mistero (ivi). Di PANNO, BUSCETTA precisa che, uscito dal carcere intorno al 1969, aveva rifiutato di prendere ancora parte attiva nell'organizzazione; laddove la sua misera fine, quasi certamente vittima della "lupara bianca", dimostrerebbe esattamente il contrario. Come peraltro testimonia il fatto

che CONTORNO (che era entrato a far parte dell'organizzazione intorno al 1975 e cioe' diversi anni dopo rispetto alla data indicata da BUSCETTA) ben conosceva il PANNO, tanto da riceverne, alla stessa stregua che dal suo "capo" BONTATE, informazioni sul conto degli "uomini d'onore" (f.456676).

La reticenza di BUSCETTA puo' tuttavia trovare giustificazione proprio in un atteggiamento di prudente distanza dai fatti capaci di coinvolgere il suo gruppo nelle responsabilita' della faida e, come si vedra', questo assume un significato assai eloquente in relazione a quanto rappresentato dagli inquirenti nel rapporto del 13 luglio 1982, laddove la stessa figura del PANNO (indicato come colui che avrebbe mandato a monte il piano eversivo di BONTATE, che poi ne avrebbe decretato la morte) viene ricollegata alle vicende iniziali della guerra di mafia, contrassegnate dalla spietata soppressione, pochi giorni dopo, di BONTATE, INZERILLO e degli altri loro alleati.

Analoghe considerazioni valgono poi, per esempio, quanto alle sicure reticenze di BUSCETTA circa Giuseppe ROMANO e Giuseppe TRAMONTANA, due personaggi uccisi all'estero nel corso della guerra di mafia e che dovettero certamente rivestire un ruolo decisivo, tanto che, come si vedra' nella sede opportuna, la loro soppressione costituisce la naturale ed immediata risposta ad un'azione criminosa perpetrata contro la fazione dei c.d. vincenti (tentato omicidio ai danni di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", cui si rinvia). Eppure, contro ogni evidenza



(idest, contro le risultanze processuali puntualmente contestategli dal giudice istruttore), il BUSCETTA nega perfino di avere conosciuto quelle persone.

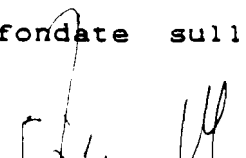
E' quindi ultronea la critica difensiva quando, per esempio, a proposito di Gaetano BADALAMENTI, osserva che appare ben strano che costui non avesse raccontato, con i molti fatti di mafia, anche gli omicidi della sua "famiglia" (dei quali doveva essere perfino meglio informato, ma di cui invece il "pentito" non sa nulla, neppure a proposito dei soli tre episodi qui devoluti di Stefano GALLINA, Antonino e Silvio BADALAMENTI, questi ultimi parenti del predetto). Perche' l'argomento, indubbiamente pertinente, non tiene tuttavia conto degli evidenti limiti della disponibilita' alla collaborazione da parte del BUSCETTA, il quale non e' ovviamente propenso a raccontare tutta la verita', nella parte che coinvolge se' stesso e i suoi piu' stretti alleati.

Basti pensare, uno fra i tanti, all'episodio dell'uccisione di Stefano GIACONIA, di cui BUSCETTA nulla sa dire; laddove invece MARINO MANNOIA dira' che erano stati proprio BONTATE e BADALAMENTI a farlo uccidere dopo avere accertato che costui aveva collaborato con RIINA e CALO' per l'esecuzione del sequestro CASSINA (come si e' detto, di significativa importanza, nei termini di cui infra).

Per non parlare poi di quelle che potrebbero apparire come inesattezze circa le modalita' dei fatti raccontati, anch'esse capaci di refluire nella complessiva ricostruzione probatoria nel confronto con le altre emergenze processuali

destinate ad offrire riscontro. Come, per esempio, i particolari sull'uccisione di Salvatore INZERILLO (cui si rinvia), laddove si dice che costui era rimasto vittima dell'agguato mortale per essersi intrattenuto a lungo con l'amante, e cio' in disarmonia con le risultanze obiettive del processo che, come si vedra', testimoniano che l'omicidio era stato accuratamente preparato. O come la spiegazione offerta circa l'uccisione di Antonino BADALAMENTI, dalla quale non possono non trasparire pericolose incongruenze per il fatto che la vittima viene da una parte definita come traditore del cugino Gaetano ed alleato dei "vincenti", e dall'altra indicata come tuttora simpatizzante con quest'ultimo e per questo condannata a morte (si rinvia al relativo paragrafo). O, ancora, come la illogica giustificazione dell'uccisione di Antonino e Carlo e SORCI, anch'essi indicati come traditori ma soppressi per mano dei nuovi alleati per ragioni che, come si dira', appaiono del tutto non proporzionate ne' ragionevoli. E cosi' per altri casi, oggetto del processo: fatti dai quali altro non si puo' ricavare se non che BUSCETTA tenta di accreditare una "sua" verita', noncurante della poca verosimiglianza dell'assunto.

Inoltre, come piu' diffusamente si dira' a proposito della guerra di mafia, le risultanze processuali indicano ampi spazi di dubbio, ai margini delle rivelazioni di BUSCETTA, quanto ad avvenimenti pur di notevole gravita' e di sicura collocazione mafiosa, laddove vien fatto di pensare a reticenze dosate, quanto meno fondate sulla



considerazione che chi, come il "pentito" (e il suoi informatori, veri o presunti), era bene a conoscenza di fatti e delitti di minore importanza, non si giustifica che non conoscesse affatto i risvolti ed il preciso contesto di avvenimenti di maggiore rilievo. Si pensi a tutti gli omicidi di pubblici funzionari (alcuni dei quali oggetto di questo processo), dove traspare la tendenza del BUSCETTA ad arrestare le sue "rivelazioni" ad una soglia decisamente generica, quasi che sulle stesse non dovesse compiersi una penetrante valutazione critica. Come quando (per esempio, pur esulando dal processo) l'uccisione del procuratore della Repubblica COSTA viene attribuita al defunto INZERILLO, il quale ne sarebbe stato pero' l'unico ideatore ed esecutore (mentre non risulta che, secondo le regole di "cosa nostra" contestualmente ed attendibilmente riferite, lo stesso fosse stato sanzionato per il suo gesto impulsivo, sul cui contenuto anche questa corte ha raccolto significative, quanto ironiche, allusioni di Gaetano BADALAMENTI). Così, in generale, tutti gli omicidi "eccellenti" commessi prima della crisi della guerra di mafia del 1981 vengono collocati in assetti di potere invece diversi perche' sarebbero cambiati nel corso dei tempi, e dunque non assimilabili affatto a quelli successivi allo scoppio della guerra di mafia. Laddove, pur nelle contrapposizioni interne, era pur sempre preminente la posizione esponenziale di Stefano BONTATE (come altrove si precisa, tutt'altro che "mafioso" moderato, come dice BUSCETTA, ma in realta' sanguinario e prevaricatore), e cioe' di un gruppo che in definitiva il

"pentito" doveva ben conoscere, certamente meglio di quelli avversari, e che in quel momento assumeva iniziative rilevanti. Di questa possibilmente riduttiva posizione del BUSCETTA si vedra' un eloquente esempio nel caso dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO (esulando molti altri dall'oggetto di questo processo), dove la causale appare fortemente agganciata al traffico degli stupefacenti a quel tempo diretto proprio dal gruppo vicino ai "perdenti", ma in relazione al quale mancano dettagliate e credibili rivelazioni (anche) di BUSCETTA. Utili argomenti di riflessione possono trarsi dagli altri episodi coevi, di cui questa corte non deve occuparsi ma in relazione ai quali non puo' farsi a meno di registrare la concorrenza di diverse segnalazioni non coincidenti con le notizie date da BUSCETTA, che pur molto informato avrebbe potuto essere visto che in molti casi viene sfiorato (da "pentiti" indifferenti alla mafia palermitana, come Giuseppe PELLEGRITI, Gioacchino IZZO) il nome appunto di Stefano BONTATE, che non a caso in quel tempo era capo carismatico nell'organizzazione criminosa.

Come si vedra' nell'ambito della ricostruzione critica degli avvenimenti della guerra di mafia, la stessa "conversione" di BUSCETTA sottende non poche reticenze, data l'evidente sproporzione fra tale grave e sconvolgente gesto (seguito al mancato suicidio) e la suggerita giustificazione di essere rimasto vittima di un'erronea valutazione, circa il suo ruolo, da parte degli avversari cioe' per una solo temuta alleanza con i perdenti (si vedra' come, in relazione



all'effettivo impegno di BUSCETTA nella guerra di mafia, ben altra lettura sia possibile dei fatti di persecuzione ai suoi danni e della sua disperazione, preludio al suicidio ed al pentimento).

In realta', liberato dunque il contesto probatorio da simili equivoci, ripetesi capaci di offuscare la credibilita' del BUSCETTA, e' possibile cogliere piuttosto una generale attendibilita' della sue rivelazioni; attendibilita' che raggiunge valori assai consistenti in relazione alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso (perche', come hanno esattamente motivato sul punto i primi giudici a pag.1388 della sentenza impugnata, il "pentito" non avrebbe avuto motivo di coinvolgere persone del tutto estranee all'organizzazione e, nel riscontro con le altre emergenze, sarebbe impensabile un accordo preventivo per esempio con altri imputati collaboratori)); ma che appare meritevole di una prudente attenzione critica quanto agli episodi della guerra di mafia che, vedendo intrecciate fra loro vicende facenti capo agli opposti schieramenti, sottendono certamente fatti e comportamenti riferibili quanto meno alla fazione con la quale lui stesso era alleato.

Sul piano metodologico, dunque, la corte ritiene che le "rivelazioni" di BUSCETTA siano ampiamente utilizzabili pur nei limiti compatibili con le superiori valutazioni critiche. Le notizie da lui fornite, a prescindere dalle ragioni del suo "pentimento", dalle finalita' indirette delle accuse e perfino dalla sua diretta partecipazione alle

960182

vicende della guerra di mafia e del traffico degli stupefacenti, vanno lette attraverso il filtro, apparentemente deformante ma in realta' di non difficile individuazione, delle riserve mentali protese a coprire la sua posizione e quella dei suoi piu' fedeli amici.

Le sue stesse rivelazioni (formalmente) de relato, per le dedotte confidenze avute da BADALAMENTI e SALAMONE, finiscono con l'assurgere al ruolo di conoscenza diretta dei fatti; sicche' appare ultroneo uno specifico approfondimento del problema, nei numerosissimi aspetti sottoposti dalla difesa all'attenzione della corte (si pensi ai casi in cui, secondo le proteste difensive, appare improbabile o perfino impossibile che una certa notizia possa essere stata data a BUSCETTA dall'uno o dall'altro dei predetti referenti): al di fuori, ovviamente, di quello relativo all'individuazione dei riscontri obiettivi o logici.

Sul piano della ricostruzione degli schemi di composizione dell'associazione "cosa nostra" e della individuazione degli affiliati, il problema probatorio, ancora una volta connotato dall'esigenza dei riscontri, si accentra nello stabilire l'oggetto e i limiti delle possibili reticenze interessate. Mentre, quanto agli episodi della guerra di mafia - come meglio si dira' nella parte sesta - tali reticenze sono connotate da una piu' specifica cointeressenza di persone o avvenimenti non rivelabili dal "pentito" senza un diverso livello di coinvolgimento.

Sara', in definitiva, possibile verificare in concreto due diversi gradi di credibilita', ma senza che l'uno

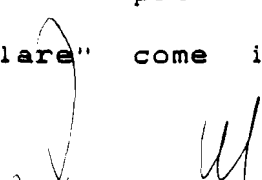
12 14

comprometta la stabilita' dell'altro; da una parte, riguardo alla causale dei delitti, spesso offuscata da proposizioni di consistenza incompleta e reticente; dall'altra, quanto alla individuazione dello schieramento delle opposte fazioni, agevolmente ricavabile invece, pur con il supporto delle altre emergenze probatorie, dallo stesso sviluppo delle vicende dell'organizzazione criminosa e della faida di cui si occupa il processo.

3.4. segue: b) Salvatore CONTORNO. - Non dissimili considerazioni valgono per mettere in evidenza, nelle linee generali imposte in questa sede, la figura dell'altro "pentito" di rilievo, Salvatore CONTORNO.

Per vero, il personaggio non puo' che apparire sconcertante nella sua ambigua dimensione morale di uomo compiutamente inserito nell'associazione mafiosa, con ruoli di primo piano nelle attivita' criminali piu' rilevanti, ed al tempo stesso divenuto, nel processo, a seguito di un "pentimento" per certi versi analogo a quello di BUSCETTA, uno dei cardini portanti dell'accusa. Sicche' la corte non puo' non tenere in adeguata considerazione tutte le proteste della difesa, non tanto, come si vedra', riguardo alla lamentata inattendibilita' di fondo del collaboratore, quanto soprattutto in ordine alla sua personalita', che per altro verso viene fatta oggetto di attenzione in quanto vittima di feroci persecuzioni personali e familiari.

Il processo, infatti, testimonia con eloquente univocita' che il CONTORNO era in realta' un abilissimo criminale al servizio di Stefano BONTATE, anzi quasi certamente il "braccio destro" di costui nelle imprese delittuose (ed altrove, specie nella parte VI della sentenza, a proposito degli omicidi della guerra di mafia, si evidenziava come lo stesso fosse in realta' un "capo" mafioso tutt'altro che illuminato, come ingenuamente aveva cercato di far credere BUSCETTA). Perfino BUSCETTA, che come si e' ricordato ne aveva fatto oggetto di prudente reticenza, non puo' fare a meno di "rivelare" come il



CONTORNO fosse noto quale "uomo d'azione" (eufemismo per "killer"), fedelissimo di BONTATE (f.450136). E perfino in questo processo, nella stessa prospettiva del giudice istruttore e dei giudici di primo grado (che così hanno recepito l'indicazione degli inquirenti), il CONTORNO viene ritenuto con buona probabilità responsabile almeno di uno degli omicidi della guerra di mafia (non oggetto delle imputazioni devolute, ne' peraltro - a quanto risulta - di alcuna imputazione in altra sede), quello di Michele GRAVIANO (ucciso il 7 gennaio 1982), nel quadro delle violente rappresaglie fra opposte fazioni in lotta (sul punto si rinvia alla ricostruzione critica della guerra di mafia, par. 6.1; si noti che MARINO MANNOIA indica CONTORNO come persona addirittura emarginata da BONTATE, ma il fatto, come si dira', e' collocato nel quadro delle insufficienti spiegazioni fornite da quest'altro collaboratore circa le cause della guerra di mafia).

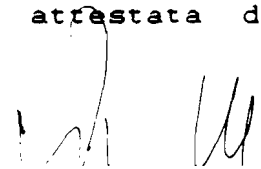
D'altra parte, la sua singolare abilita' nel muoversi nel contesto criminale e soprattutto nel maneggio delle armi, appunto unanimemente riconosciuta, e' vieppiu' attestata sia dall'eloquente soprannome attribuitogli nell'ambiente di "cosa nostra" ("Coriolano della Floresta"), sia, obiettivamente, dalle modalita' del tentato omicidio ai suoi danni (alla quale parte della sentenza si rinvia, per cogliere la portata delle capacita' operative del CONTORNO, sfuggito ad una vera e propria imboscata, organizzata di tutto punto e con armi micidiali, grazie ai suoi riflessi ed all'uso preciso della sua calibro "38", il tutto con una

buona componente di cinismo perfino nel farsi accompagnare da un bambino estraneo per scoraggiare eventuali assalitori rispettosi delle regole della mafia).

Nel processo e' pure acquisita una lettera spedita in forma anonima al CONTORNO per fargli arrivare, mentre era in carcere, il messaggio circa la necessita' che un certo "amico", il quale non si era comportato bene, fosse "servito" "a colazione, a pranzo e cena" (con un significato cosi' evidente che perfino l'interessato, che pure ha negato che alcuno volesse dargli incarico omicida, ha dovuto riconoscere) (ff. 441208 segg.).

Il CONTORNO era inoltre sicuramente e pienamente coinvolto nel traffico degli stupefacenti. Subito dopo essere scampato all'attentato, lo stesso si era rifugiato a Roma con tutta la sua famiglia, dove aveva acquistato (a prezzo elevato e sotto falso nome) una tenuta (f.065752). Qui, secondo le stesse deduzioni degli inquirenti, trasfusa nel noto rapporto del 13 luglio 1982, si era subito inserito anche negli ambienti criminali comuni, tanto da essere coinvolto perfino in un omicidio, forse maturato nel giro della droga, e per questo arrestato. Se non che, in questa occasione, viene scoperto, opportunamente nascosto, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (oltre a denaro ed armi), che il "pentito" disinvoltamente dira' appartenente a terzi (f.456568 segg.).

D'altra parte, la frequenza del CONTORNO degli ambienti criminali comuni e di quelli del "suo" giro in territorio di Roma, e' stata in processo attestata da



Alessandro ZERBETTO (uno dei "pentiti" minori), il quale ha raccontato dei traffici di droga e degli incontri tra "mafiosi" siciliani trapiantati altrove (nel giro del GRADO, di cui si dira'), i quali parlavano anche degli omicidi in Sicilia e della riscossa da organizzare contro quelli che avevano fino a quel momento vinto la battaglia di mafia.

Che anche il rifugio romano di CONTORNO fosse un quartier generale per la successiva riscossa e' pure dimostrato dai contatti che costui mantenne con altri associati della fazione dei c.d. "perdenti", ed in particolare con Salvatore BADALAMENTI, nipote del piu' noto capo deposto (anche lui protagonista della singolare manovra di destabilizzazione ai danni di quelli che avevano conquistato a Palermo il potere mafioso, nei termini che saranno illustrati nella parte VI), la cui auto fu appunto rinvenuta nella tenuta (senza che, naturalmente, il CONTORNO, pur dopo il "pentimento", fornisse meno che reticenti spiegazioni: f.456720).

CONTORNO inoltre aveva mantenuto stretti contatti con i cugini GRADO (che, come dimostrano le risultanze processuali, nei termini di cui alla rispettive posizioni individuali della parte decima della sentenza, si erano da tempo insediati nel nord Italia per gestire un ingente traffico internazionale di stupefacenti); e di questo il processo ha raccolto molteplici prove, perfino in ordine agli spostamenti del gruppo in Spagna (soprattutto per sfuggire alle rappresaglie degli avversari).

Sembra, infine, attraverso le iniziali dichiarazioni

di Gennaro TOTTA (ff.058029 segg.), che il CONTORNO aveva fatto "sparire" dai magazzini comuni di Palermo un ingente quantitativo (cinquemila chili) di hashish, controllato dal gruppo MAFARA (difatti subito dopo oggetto di persecuzione come gli altri "perdenti") e che era quello in parte ritrovato sotterrato nel rifugio romano di CONTORNO e in parte sequestrato nel settembre 1981 in Milano, in possesso del gruppo dei catanesi capeggiati da Alfio FERLITO (alleati, appunto, dei "perdenti").

Per non parlare delle ampie dichiarazioni di Francesco MARINO MANNOIA (come si dira', uno dei piu' attendibili "pentiti" pur con i limiti fisiologici del ruolo), il quale ha dettagliatamente riferito dei traffici di stupefacenti, nei quali era coinvolto appunto anche il CONTORNO).

Sicuro protagonista della prima fase della guerra di mafia, a fianco del suo "capo" Stefano BONTATE, come dimostrera' la ricostruzione che questo processo ha reso possibile (nei limiti delle acquisizioni probatorie, esaminate nella parte VI della sentenza, cui si rinvia), CONTORNO non abbandonerà il campo alle prime sconfitte (contrassegnate dall'uccisione dei capi storici di "cosa nostra", che avevano tentato di imporre un nuovo assetto di potere in contrapposizione a quello non meno caparbio dei "corleonesi", determinati a non cedere il comando dell'organizzazione), se non per una strategica posizione di attesa in vista di una piu' sistematica ritorsione. Emarginato (da qualche tempo) il vecchio "capo" Gaetano BADALAMENTI ed eliminati fisicamente, con rigido metodo



mafioso, i principali protagonisti della faida della primavera del 1981 (BONTATE, INZERILLO), i "vincenti" non avevano infatti rinunciato all'occasione di liberarsi di tutti quelli che in modo o in un altro avevano appoggiato il disegno eversivo di costoro, a cominciare appunto dai "fedelissimi" della "famiglia" di Santa Maria di Gesu' (Girolamo TERESI, vice-capo, e i suoi "uomini"), tra i quali appunto CONTORNO, per finire ai ribelli delle altre "famiglie" (Giovannello GRECO, Pietro MARCHESE). Sicche' CONTORNO era rimasto in una posizione perfino di preminenza, resa vieppiu' coinvolta sul piano personale dall'attentato ordito ai suoi danni (e che dunque reclamava comunque vendetta).

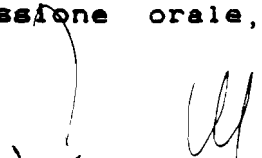
Sintomatiche, al riguardo, le dopo tutto ingenuie affermazioni del "pentito", quando, raccontando le vicende successive al tentato omicidio, riferisce di essersi recato a Roma (non solo per nascondersi piu' facilmente, ma) anche perche' sapeva che li' viveva Pippo CALO', "che contavo di incontrare essendomi noto che era stato grande amico di Stefano BONTATE e che l'aveva tradito" (f.456573): come se non trasparisse in modo eloquente il sotteso disegno di ritorsione verso uno dei protagonisti della fazione avversaria.

D'altra parte, che la persecuzione nei suoi confronti sia proseguita pur dopo il suo arresto (marzo 1982), e' attestato da molteplici risultanze (che e' superfluo qui elencare, bastando il solo riferimento alla ricostruzione degli avvenimenti della guerra di mafia). Si pensi,

comunque, alle dichiarazioni di (altri due "pentiti" non siciliani) MELLUSO e INCARNATO, i quali - come si dira' - hanno riferito che erano state mobilitate in carcere forze umane allo scopo di eliminare CONTORNO (laddove traspaiono, come mandante, la figura di CALO' e come possibili emissari quella dei CIULLA e dei FIDANZATI). Per non parlare poi delle stesse rivelazioni di Antonino CALDERONE (altro "pentito" della "famiglia" di Catania, meritevole di attenzione per il largo margine di credibilita'), il quale in questo dibattimento di appello ha raccontato come perfino SANTAPAOLA si fosse dimostrato concretamente interessato al problema di eliminare CONTORNO.

Non e' difficile comunque, per quanto qui interessa sottolineare, individuare in questo contesto di avvenimenti le ragioni del "pentimento" di CONTORNO; sul quale punto le pur ragionevoli deduzioni della difesa, in ordine alla assoluta mancanza di qualsiasi fondamento di resipiscenza, non fanno tuttavia giustizia del valore che in ogni modo va attribuito alla portata probatoria sia dei fatti che delle rivelazioni concernenti questo collaboratore.

Non e', infatti, di certo gratuito decifrare, nel contesto, la rappresentazione dell'unica, possibile, salvezza legata alle prospettive di protezione che solo lo Stato poteva ormai assicurargli; magari attraverso una spregiudicata disponibilita' a collaborare anche con le autorita' degli U.S.A. (sulla cui scoperta finalizzazione allo scopo di espatriare verso piu' efficienti protezioni le difese hanno lungamente insistito nella discussione orale,



giungendo a denunciare che, per far questo, CONTORNO non si era fatto scrupolo di "inventarsi" fatti che potevano tornare utili al programma di consegna alle autorità americane).

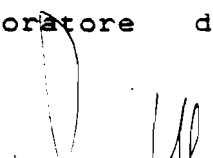
Ma tutte queste considerazioni, che connotano il personaggio e spiegano le sue scelte di campo, ivi compreso appunto il "pentimento", non diminuiscono la portata delle sue rivelazioni; rischierebbero, per vero, di compromettere il complessivo giudizio di credibilità, ma alla sola condizione che non si guardasse con penetrante valutazione critica fra le pieghe degli avvenimenti. Laddove, come si è già detto nelle linee generali e si è ripetuto a proposito di BUSCETTA, non è compito di questa corte (non rientrando nella cognizione devolutale) sindacare le ragioni che hanno indotto in altra sede verso scelte amministrative e giudiziarie in ipotesi favorevoli al "pentito". La corte deve assolvere al proprio compito di imparziale giudizio, senza potere e dovere rinunciare alle acquisizioni probatorie del processo, nei limiti in cui queste risultino utilizzabili pur attraverso l'apparente inquinamento di interessate reticenze.

In altre parole, che CONTORNO - come ogni altro - sia stato in ipotesi assolto dai suoi numerosi e consistenti debiti verso la giustizia quale contropartita della sua collaborazione, non può costituire seria e decisiva controindicazione per una utilizzazione processuale della fonte, alla cui valutazione la corte (alla quale l'accusa non ha devoluto nessuna specifica, ulteriore, disamina) si

ritiene ugualmente vincolata, anche se nei limiti fisiologici e secondo le regole di valutazione già analizzate.

E tanto vale pure a puntualizzare l'irrilevanza di ogni approfondimento circa le modalità del "ritorno in patria" di CONTORNO (ed inoltre, come si è già statuito nella fase dibattimentale ai margini delle richieste istruttorie della parte civile e della difesa, a rimarcare il rischio di un vero e proprio sconfinamento verso altri settori di indagine sottratti a questo processo, specie a fronte di una diffusa conoscenza, se non notorietà, ad ogni livello investigativo, amministrativo e giudiziario, dei fatti di cui si discute).

Che, infatti, CONTORNO sia stato arrestato (durante il processo di appello, nel corso del quale la corte lo aveva inutilmente ricercato per compiere gli atti istruttori sollecitati come rinnovazione del dibattimento) in un rifugio segreto della zona "calda" di S.Nicola l'Arena assieme al cugino latitante Gaetano GRADO, in possesso di un vero e proprio arsenale di micidiali armi (tanto da far sospettare al giudice istruttore, come da mandato di cattura acquisito agli atti, che gli stessi non fossero estranei ai delitti che avevano continuato a contrassegnare gli avvenimenti successivi a quelli oggetto di questo processo), non può certamente riguardare questa corte. Non è lecito supporre che la genuinità delle precedenti rivelazioni del CONTORNO debba essere per ciò solo incrinata dalla, pure ipotizzabile, riserva mentale del collaboratore di



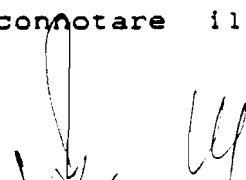
utilizzare lo Stato ed i processi come armi per combattere gli avversari. Sicche' non e' dato neppure chiedersi se e come la nuova strategia criminale sia maturata nel CONTORNO solo dopo (come lui ha detto, essendo stato "abbandonato" dallo Stato) o prima; o perfino, come si e' senza mezzi termini insinuato, se essa sia stata "pilotata", in una deviante azione repressiva dello Stato (che, secondo le illazioni difensive, nulla esclude che si sia potuto addirittura avvalere della collaborazione di un criminale per eliminare criminali, cosi' come lo stesso BUSCETTA aveva voluto far credere dichiarando a questa corte che CONTORNO sarebbe stato "pregato" di tornare in Italia e non per un "suo" disegno criminale). Perche' tutte queste considerazioni, specie quelle attinenti alle insinuazioni sulle pretese, aberranti, illegalita', non impongono alcuna valutazione critica da parte di questa corte, che nessun uso processuale potrebbe farne. Tanto che e' stata coerentemente rifiutata la (tanto sollecitata) acquisizione delle dichiarazioni che un magistrato inquirente avrebbe reso dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura sulle sospettate deviazioni nella "gestione" dei pentiti.

Il rispetto del ruolo affidato a questa corte, chiamata a giudicare gli imputati sottoposti al suo giudizio, impone dunque di individuare i termini della attendibilita' del CONTORNO ai fini che interessano l'acquisizione delle prove e la valutazione critica delle stesse sul piano del libero convincimento (spettando ad altre sedi il compito di offrire chiarezza sui fatti

successivi)); senza cioe' neppure tenere conto del singolare comportamento del "pentito" che, dinanzi a questa corte (esattamente come BUSCETTA), si e' rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda (dopo il suo arresto e nel periodo di gravi sospetti sullo stesso incombenti).

Cio' premesso, e' altresì del tutto evidente che anche nel personaggio CONTORNO sia dato rinvenire elementi di apparente dissonanza quanto alla consistenza delle sue "rivelazioni" processuali da "pentito".

Anche i primi giudici, in verita', non hanno mancato di rimarcare la portata delle scoperte "bugie" di CONTORNO (pagg. 755 segg.), pur finendo con l'attribuire prevalenza alle accertate verita' da lui raccontate (ma, come si e' prima detto, questa corte non ritiene utile una valutazione comparativa degli elementi positivi con quelli negativi di riscontro della complessiva fonte, ai fini di un giudizio globale di attendibilita' che sarebbe fuorviante a fini di giustizia sia nella prospettiva della difesa che in quella dell'accusa). Ed invero non puo' negarsi che in alcuni casi questo "pentito" abbia finito con il commettere clamorose sviste (l'eufemismo espressivo non implica esso stesso una preconcepita propensione alla giustificazione), come nel caso della riferita presenza di Gaspare e Matteo LA MANTIA sulla scena del tentato omicidio da lui subito. Laddove, le possibili spiegazioni del mendacio o dell'errore in buona fede (nei limiti che saranno esaminati a proposito delle relative imputazioni), confrontate con le residue emergenze processuali specifiche, non possono se non connotare il



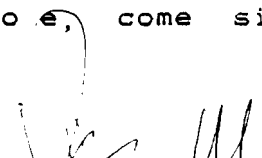
personaggio nella sua spregiudicata consistenza morale, ma non giustificerebbero mai di espungere tout court la fonte dal processo (a pena di tradire il compito affidato al giudice). E quindi, ancora in questi casi, il problema si sposta (dopo avere individuato il possibile travisamento della verita') nel tentare di individuare (unica condizione possibile per l'utilizzazione della specifica emergenza processuale) le ragioni del comportamento volontario o involontario del "pentito" (restando all'esempio citato, si vedra' difatti nella parte VI, a proposito del tentato omicidio ai danni del CONTORNO, se e come avra' influenza l'accertamento sulla impossibilita' storica che i LA MANTIA si trovassero presenti al fatto; ovvero, ancora, quello sulla prova della effettiva responsabilita' di Salvatore CUCUZZA, che CONTORNO in una occasione non avrebbe neppure riconosciuto in fotografia).

D'altra parte, proprio l'episodio relativo al tentato omicidio dimostrera' tutto lo spessore del personaggio anche a proposito della presenza del piccolo Giuseppe FOGLIETTA, un bambino che - non e' difficile arguire - il CONTORNO aveva portato con se' per scoraggiare le temute aggressioni da parte degli avversari. Sicche' appare ultronea la speculazione dialettica, sul punto, circa l'attendibilita' del "pentito", una volta appunto individuato, fra le righe del cinico atteggiamento, il motivo della mistificazione storica dei fatti, giustificata dal comprensibile pudore di chi aveva pensato di "usare" il bambino per la, dunque inconfessabile, ragione di farsene scudo (ne',

conseguentemente, sono destinate a colpire nel segno le pur fondate censure difensive contro la sentenza impugnata, che invece ha accreditato una piu' benevola spiegazione).

Anche CONTORNO, come BUSCETTA, non si fa scrupolo di mantenere un dosato atteggiamento reticente, non soltanto, come si e' accennato, a proposito delle sue responsabilita' (per fatti diversi dall'affiliazione a "cosa nostra", e cioe') per altri crimini, ma anche riguardo alla posizione dei suoi piu' stretti alleati. Per esempio, dopo avere ammesso che solo due dei suoi cugini GRADO (Antonino e Gaetano) sono "uomini d'onore" (f.456531), dovendo parlare del traffico degli stupefacenti (in definitiva, con un candore decisamente maggiore rispetto a BUSCETTA), chiede lui stesso al giudice di potersi astenere dal raccontare fatti che coinvolgano costoro ("preferirei per adesso non parlare...": f.456698).

Ma sarebbe sterile dialettica quella incentrata sulla portata di una simile reticenza. Come sarebbe ultroneo chiedersi il perche' CONTORNO, per esempio, non abbia parlato della raffineria di via Messina Marine, la cui esistenza storica e' obiettivamente provata (la parte civile si e' posta il dubbio che la ragione potrebbe risiedere nel fatto che questa sarebbe stata gestita dai nuovi quadri dirigenti dell'associazione; ma potrebbe ugualmente osservarsi, senza con cio' inferire utili elementi di riflessione, che lo stesso CONTORNO, quanto meno, aveva avuto non pochi referenti nella zona, come Antonino RUGNETTA, ucciso appunto perche' a lui legato e, come si



vedra', proprio nel settore della droga).

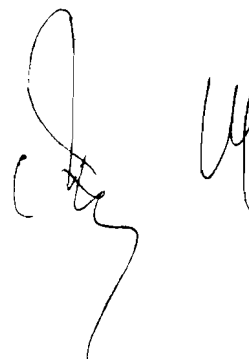
Qualche volta, per non essere costretto ad uno spiacevole confronto con altre fonti processuali, rischia perfino di comprometterne la portata; come nel caso di Gennaro TOTTA. Alle contestazioni sul diverso racconto di quest'ultimo su alcune vicende della guerra di mafia, cerca di accreditare la "sua" versione adducendo che lo stesso non era "uomo d'onore" e non poteva saperne i segreti (laddove il TOTTA aveva invece riferito fatti obiettivi - come si vedra' - utilissimi per la ricostruzione storica degli avvenimenti) (dib. I grado, ud. 14 aprile 1986).

Forti elementi di analogia rispetto a BUSCETTA, si rinvencono poi nella tendenza ad attribuire la notizia a fonti diverse dalla sua personale esperienza. Anche in questo caso, come si e' detto per l'altro "pentito" (onde si fa rinvio alle corrispondenti valutazioni critiche), il collaboratore fa parlare un terzo pur in relazione a fatti che e' lecito supporre che siano a sua conoscenza per altra ragione. CONTORNO, a tal fine, utilizza Girolamo TERESI ed attribuisce allo stesso molte informazioni ricevute; magari finendo in qualche caso con il farsi cogliere in fallo, come a proposito della vicenda relativa alla soppressione del figlio di INZERILLO e del suo amico Stefano PECORELLA, che dira' di avere avuto raccontata appunto dal TERESI il quale era invece deceduto qualche tempo prima rispetto a quel fatto.

Ma anche in questi casi, che dunque non merita esaminare dettagliatamente se non appunto nella sede

corrispondente, non e' consentito ricavare un indiscriminato giudizio di generale inaffidabilita' della fonte. Giova qui ripetere che ogni reticenza, ogni mendacio, insomma ogni aspetto del comportamento del "pentito", sono in realta' fortemente condizionati dalla sua tendenza alla copertura delle proprie verita'.

Certo la corte non puo' che ribadire, ancora una volta, che tutto questo rende ancora piu' arduo il contesto probatorio e piu' aleatoria l'utilizzazione della fonte per un convincimento basato su sicure acquisizioni processuali. Ma e' proprio tenendo in considerazione, quale avvertenza di carattere generale, che il comportamento del collaboratore, nei suoi aspetti discutibili intrinsecamente ovvero oggettivamente, e' determinato da ben spiegabili motivazioni strategiche o di copertura di proprie o di altrui responsabilita', che l'uso delle dichiarazioni stesse, in questi termini e con i limiti consentiti dalle altre emergenze probatorie, diviene legittimo e doveroso; per il rischio che altrimenti un complessivo giudizio negativo sottovaluti ingiustificatamente la portata delle molte verita' raccontate nel processo dal "pentito".

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

3.5. segue: i collaboratori del clan di corso dei
mille; a) Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956). - Nel quadro della generale valutazione della portata probatoria delle chiamate in correita' e in particolare delle rivelazioni provenienti dai c.d. "pentiti", l'analisi della posizione di Vincenzo SINAGRA, classe 1956, si prospetta assai meritevole di attenzione ed al tempo stesso notevolmente significativa ai fini della dimostrazione dei criteri interpretativi adottati dalla corte.

Difatti la figura di questo collaboratore, gia' messa in luce dai primi giudici nelle sue apparenti contraddizioni ed oggetto, coerentemente, di ampi spunti difensivi tendenti a svalutarne la complessiva credibilita', al di la' delle enfattizzazioni dialettiche di segno opposto, risulta fortemente condizionata da fattori individuali, morali ed ambientali, tutti chiaramente significativi del ruolo stesso che in definitiva il soggetto fu chiamato a svolgere in quel particolare contesto, coincidente con i tempi e i luoghi oggetto del presente processo.

L'umile estrazione sociale ed il suo, ancora piu' modesto, spessore culturale e morale, avevano reso il SINAGRA un tipico elemento di quelle forme di "manovalanza" che, secondo dati di esperienza, vengono agevolmente cooptate nelle organizzazioni criminali per una utilizzazione a basso livello, ma sempre piu' incisivamente tendente alla qualificazione delittuosa, comunque destinato ad un distacco, spesso anche operativo, ma certamente organizzativo, rispetto ai centri decisionali.

Il reclutamento di SINAGRA era avvenuto, oltre che per fattori ambientali, anche per uno specifico coinvolgimento a livello familiare, soprattutto tramite i cugini Antonio e Vincenzo (quest'ultimo, suo omonimo nato nel 1952, detto "tempesta"), i quali avevano già raggiunto uno stadio di inserimento più avanzato e quindi, malgrado il loro pur basso rango, costituivano il suo punto di riferimento sia informativo (in ordine alle prime essenziali notizie sugli organigrammi del gruppo) che operativo (quanto appunto alla realizzazione dei compiti demandati dal "capo" o da alcuno dei suoi stretti collaboratori, con i quali lo stesso non aveva se non sporadiche occasioni di incontro).

Che dunque il SINAGRA non conoscesse tutti i vertici dell'organizzazione, ma prevalentemente gli organigrammi della "famiglia" di Corso dei Mille, almeno nelle figure più rappresentative e sempre nei limiti imposti dal graduale inserimento (connotato appunto da un progressivo esperimento prima in compiti di criminalità comune, poi orientato verso incarichi di più specifica finalizzazione agli scopi comuni del gruppo), non può sorprendere; allo stesso modo non è significativo (come alcune acquisizioni processuali dimostrano, nei termini che saranno esaminati) che lo stesso non venisse messo a parte non soltanto di molte reali finalità delle varie imprese rientranti in una strategia comune anche ad altre fazioni, ma talvolta perfino di quelle facenti capo esclusivamente al suo gruppo.

Sicché sarebbe vano il tentativo di enucleare utili elementi di giudizio dalle rivelazioni del SINAGRA negli



episodi di notevole importanza, come per esempio quello della c.d. strage di via Carini, in ordine al quale era stata pur acquisita al processo una informativa dei carabinieri, che avevano raccolto una confidenza del "pentito" (il quale aveva detto di avere saputo che Salvatore ROTOLO si era dato carico di seguire gli spostamenti del prefetto DALLA CHIESA) (f.085102); laddove, appunto, la modesta estrazione del gregario non poteva che imporre una dosata emarginazione dettata da ragioni di prudenza e di strategia operativa (sicche', come si vedra', sono prevalenti i casi in cui SINAGRA aveva appreso notizie dal cugino "tempesta" coordinandole con le sue dirette percezioni).

Ma cio' che, malgrado tutto questo, rende sotto certi aspetti (genuine e dunque) utili le acquisizioni probatorie riferibili a questo "pentito", nei termini ugualmente messi in luce dai primi giudici, e' che costui, a differenza di altri pur qualificati collaboratori (o comunque ritenuti tali, ma nei limiti che a giudizio di questa corte si impongono e che hanno formato oggetto di valutazione critica), come BUSCETTA e CONTORNO, ha apportato un contributo ricostruttivo per fatti ed episodi dei quali egli stesso ha assunto molte volte il ruolo di protagonista; proponendosi, in definitiva, con un livello generico di credibilita' piu' appropriatamente rientrante nello schema della chiamata in correita', quando connotata dalla contestuale confessione di responsabilita' penali personali dello stesso chiamante. Di tal che, sotto questo primo

profilo, ne vengono in linea di principio neutralizzate le illazioni di accuse solo parziali e di interessate reticenze che, come si e' detto nelle premesse generali, hanno finito per innestare in alcuni casi, e con riferimento ad altre figure di coimputati, il rischio di una complessiva svalutazione della fonte probatoria (rendendo vieppiu' arduo il compito ricostruttivo del giudice).

Anche le rivelazioni di SINAGRA sono tuttavia caratterizzate dalla confluenza di argomenti tendenti a dimostrarne la complessiva inattendibilita', specificamente riposti nell'individuazione di circostanze riguardo alle quali sarebbe comprovato il mendacio del collaboratore, tutti gia' oggetto di dettagliata analisi da parte della corte di primo grado e sui quali e' stata puntualmente accentrata la posizione difensiva degli imputati interessati.

Ugualmente a questo riguardo emerge la proposizione difensiva secondo cui, essendo stata accertata l'esistenza di siffatti casi di comprovato mendacio, ne dovrebbe scaturire una totale inattendibilita' della fonte, se non altro alla stregua della aleatoria difficulta' di discernere, su un piano complessivo, i limiti tra le rivelazioni magari fondate su dati veri e quelle totalmente inconsistenti. Rinvandosi alle premesse gia' svolte nei paragrafi precedenti, va anche qui precisato come non siano autorizzati, nel compito decisionale del giudice, criteri preconcetti, di qualsiasi segno, in ordine alla valutazione degli elementi di prova, i quali vanno tutti vagliati caso

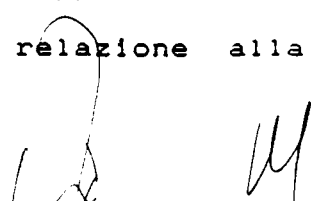


per caso e collocati nel loro contesto processuale. Tanto piu' che, come si e' ampiamente osservato altrove, nello stesso ordine di idee, sarebbe quanto meno ingiustificabile l'approccio ricostruttivo tutte le volte in cui le residue emergenze probatorie avessero dimostrato la veridicita' delle rivelazioni o delle chiamate in correita' (si pensi, per esempio, a quelle riguardanti l'omicidio DI FATTA, avvenuto l'11 agosto 1982, per il quale gli imputati hanno riportato in altra sede condanna definitiva sulla base delle chiamate in correita' del SINAGRA); poiche' da questo non sarebbe lecito far scaturire la conseguenza che tutte queste acquisizioni siano per cio' solo dotate di un margine di sicura attendibilita'.

Anche qui e' dato ugualmente registrare le stesse sottili contraddizioni logiche delle proposizioni difensive dirette a screditare la credibilita' dei "pentiti", suggerendosi da una parte che costoro erano soliti informarsi preventivamente attraverso la stampa (solo qualche volta e' stato insinuato che questo potesse provenire dagli stessi inquirenti, perfino giudici) prima di procedere alle loro rivelazioni (finalizzate a trarre vantaggio dalla giustizia); e dall'altra denunziandosi per alcuni episodi le divergenze rispetto alle risultanze obiettive o magari rispetto alle indicazioni fornite da un altro collaboratore. Laddove, si e' finito in tal modo con il non cogliere piu', nel segno della coerenza, il senso di una proposizione complessiva che, come non svaluta appunto in linea di principio la fonte solo per la sua obiettiva

imprecisione, non ne esalta tuttavia la sua portata per la comprovata corrispondenza al vero; senza potersi però utilizzare secondo i casi gli argomenti, tra loro in conflitto logico, che ora la verità detta e' stata certamente estratta da fonti indirette precostituite (suggerimenti di inquirenti, di fonti di cronaca, di altri pentiti) ed ora le imprecisioni sono la prova delle invenzioni interessate.

Coerentemente, i primi giudici hanno esaminato le incongruenze e le possibili erronee rivelazioni, tentandone una giustificazione; e tuttavia alle stesse hanno contrapposto i dati invece comprovanti la obiettiva e certa informazione da parte del SINAGRA sui fatti riferibili alla cosca (e che il "pentito" non avrebbe potuto conoscere se non fosse stato effettivamente inserito nella stessa). In primo luogo, valutando che costui aveva fornito esatte indicazioni circa la c.d. camera della morte, portando gli inquirenti a scoprire lo squallido luogo dove venivano eseguite le condanne capitali, ma dove venivano anche nascoste armi, droga, moto rubate e pronte per l'uso criminale. Il SINAGRA aveva inoltre mostrato gli altri luoghi di ritrovo ed aveva fornito le indicazioni relative alle imprese delittuose delle quali era venuto a conoscenza, precisando tempi e persone (in quantita' tali che quella "preparazione" di cui alle allusioni difensive appare davvero impossibile); aveva raccontato e chiarito omicidi che erano rimasti senza spiegazione perche' apparentemente privi di una qualsiasi giustificazione in relazione alla



personalita' delle vittime. E da tutto questo i primi giudici hanno appunto ricavato un giudizio di attendibilita' sul rilievo che, avendo peraltro incolpato se stesso di molti delitti, il collaboratore non avrebbe avuto alcun motivo di calunniare i coimputati.

In realta', il riesame, che a questa corte e' imposto, delle piu' significative incongruenze delle rivelazioni di SINAGRA denunziate dalla difesa (rinviano, per il resto, alle specifiche trattazioni delle singole posizioni degli imputati) dimostra l'inesistenza di argomenti decisivi, idonei a svalutare la fonte probatoria. A cominciare dalla perplessita', suggestivamente introdotta nella generale tematica, che sarebbe ben scarsamente affidabile la parola di uno che (confessando lui stesso i suoi misfatti) si presenta come un crudele malfattore; mentre simili argomenti denotano la loro intrinseca inconducenza, controvertendosi appunto di chiamata in correita' e dove, se mai, e' proprio l'attendibile confessione delle colpe personali del "pentito" che conferisce connotazioni positive alle acquisizioni probatorie.

Non puo' farsi a meno di rilevare, anche sul punto, una ulteriore contraddizione delle tesi difensive convergenti sulla figura di SINAGRA, laddove si e' insinuato, per altro verso, che costui avesse interesse ad incolpare se stesso e gli altri per trarre beneficio in ordine alle accuse a lui ascrivibili. Mentre la corte, in ogni modo, non riesce a vedere connotazioni negative in un atteggiamento processuale di ammissione di proprie

responsabilita', ne' a considerare per questo ingiustificata l'eventuale aspirazione a conseguire benefici in ordine alla graduazione della pena.

Uno dei temi ricorrenti nel dibattito sulla credibilita' del SINAGRA e' riferito al fatto che, come si e' accennato, costui, per la sua posizione di neofita ed avendo partecipato solo ad alcuni episodi delittuosi, finisce con il raccontare molti fatti nei termini riferitigli dal cugino "tempesta"; sicche' le difese hanno evidenziato il dubbio che una tale fonte de relato, a parte le intuitive carenze intrinseche, possa essere connotata da scarsissimi margini di attendibilita', non essendo dato distinguere neppure quali fatti l'omonimo cugino del collaboratore abbia effettivamente commesso e quali episodi non siano stati per esempio raccontati dallo stesso magari per millanteria, seppure mai esistiti o commessi da altri, e cioe' o per inculcare rispetto e timore o per accreditare comunque un proprio spessore di dura criminalita'. Ed invero, se vi sono, come meglio si vedra', casi in cui appare molto poco probabile che il "tempesta" possa avere commesso il delitto confidato al cugino (come nel caso dell'omicidio di Diego GENNARO, storicamente avvenuto mentre lo stesso avrebbe dovuto trovarsi al soggiorno obbligato in provincia di Treviso) e per i quali occorre trovare una chiave di lettura che dia un senso al fatto che particolari oggettivi del delitto stesso non potevano essere conosciuti se non da chi in qualche modo vi aveva preso parte, vi sono tuttavia casi in cui la perfetta simmetria



delle fonti esterne rispetto alle rivelazioni del SINAGRA testimonia che quelle confidenze gli erano state fatte veramente. Concorrendo, sul punto, l'argomento logico che di altri episodi delittuosi nulla il "pentito" ha saputo riferire e che, dunque, non e' accreditabile una propensione di costui a dare comunque una versione dei fatti, attribuendola al racconto del cugino, ma al solo scopo di guadagnare i favori degli inquirenti.

Soccorre, anche a tale riguardo, l'avvertenza della necessita' di una accurata verifica di tutte le fonti processuali e del rifiuto di approcci preconcepi di qualsiasi tipo.

La difesa di alcuni imputati ha, in primo luogo, dedotto che il SINAGRA aveva raccontato di essere stato inserito nell'organigramma della cosca alcuni mesi prima del suo arresto (cui conseguì, dopo un certo tempo, la collaborazione) e, poiché lo stesso "pentito" aveva precisato che uno dei primi misfatti al quale era stato chiamato a partecipare era stato l'omicidio di Antonino RUGNETTA (novembre 1981), se ne dovrebbe dedurre che di tutti i fatti anteriori egli non avrebbe potuto essere in alcun modo informato (rientrandovi in tale ambito non pochi episodi delittuosi oggetto del processo). Senza dire poi che perfino nello stesso fatto di omicidio citato, secondo il suo stesso racconto, il collaboratore avrebbe assunto un ruolo così marginale (tanto da essere stato messo in disparte nel momento in cui gli altri associati procedevano all'"interrogatorio" ed alla uccisione della vittima) da

fare supporre che quell'inserimento non fosse stato effettivamente realizzato.

Orbene, una tale prospettazione non suggerisce, a giudizio della corte, un criterio di indagine certo ed affidabile sul piano oggettivo, poiche' essa non tiene conto (di quella che costituisce appunto una delle premesse gia' svolte, e cioe') del fatto che il SINAGRA era stato progressivamente inserito nelle attivita' del gruppo, a partire proprio da quelle di criminalita' comune (o, come si dira' nelle sedi appropriate, apparentemente tali), ancorche' rientranti in quel contesto di "controllo" del territorio (come dimostrano appunto i numerosi fatti di rapine, estorsioni, attentati, di cui alla parte IX della sentenza, nei quali sono individuabili cointeressenze di soggetti diversi dagli effettivi esecutori materiali); e non tiene conto altresì del fatto che quell'inserimento poteva tuttavia comportare anche negli stati piu' avanzati una condizione di emarginazione non difficilmente comprensibile in quanto riferita appunto ad un neofita di ancora non sperimentata efficienza ed affidabilita' (nel delitto in questione, alla cui specifica trattazione si rinvia, il SINAGRA viene coerentemente impiegato, come peraltro in altri casi esaminati nella parte VIII della sentenza, per compiti di bassa manovalanza, come la distruzione o il trasporto di cadaveri).

Nella stessa linea logica potrebbe pure trovare spiegazione quello che e' stato invece indicato dalle difese come elemento assai significativo e cioe' che il SINAGRA

12 M

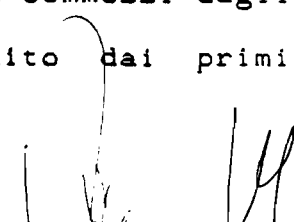
avesse stentato a riconoscere, durante la sua collaborazione, la foto di Filippo MARCHESE mostratagli dal giudice; laddove il suggestivo argomento piu' che dalle ragioni addotte dal "pentito" (che, alle contestazioni, aveva replicato che la foto era non recente e poco somigliante) viene soprattutto neutralizzato proprio dalla considerazione dello scarso livello di inserimento del SINAGRA stesso, non apparendo sorprendente (poiche' forse tale sarebbe l'evenienza opposta) che egli non conoscesse bene il "capo" e che con costui non avesse avuto tanta dimestichezza (non e' difatti sfuggito alla corte che, nei suoi lunghi racconti, il "pentito" non riferisce mai di colloqui diretti con il MARCHESE, in coerenza con quanto si e' detto circa le modalita' degli incarichi affidatigli sempre tramite altri associati e specialmente attraverso il cugino omonimo che lo aveva introdotto).

Nella valutazione dei casi piu' significativi nei quali il SINAGRA sarebbe stato colto in mendacio, non puo' certamente tenersi conto di quelli (pure oggetto di numerose allegazioni difensive) in cui le sue accuse sono state disattese nell'ambito di questo processo (come nel caso emblematico della partecipazione di uno dei fratelli ARGANO agli omicidi RUGNETTA e BUSCEMI-RIZZUTO), non soltanto perche' appare di tutta evidenza che le definitive statuizioni dei primi giudici precludono ogni indagine ulteriore nel rispetto della cognizione devoluta, ma soprattutto perche' non puo' parimente sfuggire come codeste soluzioni siano state il risultato di una valutazione basata

su una serie di precisazioni e ritrattazioni del collaboratore (vieppiu' colorite dal fatto che, come in prosieguo si dira', costui era stato ad un certo punto destinatario di pressioni esterne tendenti a scagionare alcuni coimputati di rango).

La verifica, dunque, sulla specifica credibilita' del SINAGRA puo' essere in questa sede utilmente condotta con riferimento a due imputati, Vincenzo SINAGRA detto "tempesta" e Salvatore ROTOLO, in ordine alle cui posizioni, per la notevole incidenza delle rivelazioni raccolte e per le corrispondenti numerose deduzioni difensive, e' dato ricavare argomenti molto significativi di valutazione. In merito a questi imputati, infatti, si e' osservato che le accuse del "pentito" sono state cosi' vaste e indiscriminate, che non sarebbe difficile cogliere un vero e proprio atteggiamento persecutorio; tanto piu' che in non pochi casi esse sono state scoperte come sicuramente mendaci (perche' i chiamati in correita' non potevano avere commesso il fatto attribuito in quanto, per esempio, detenuti), fino al punto che, in qualche episodio, il SINAGRA avrebbe finito per incolpare perfino se stesso di reati che a sua volta non aveva potuto commettere (appunto, perche' detenuto).

Per vero, un attento esame delle risultanze processuali dimostra al contrario che non puo' essere accreditata una conclusione di prestabilita volonta' persecutoria da parte del collaboratore, nel senso di una costante attribuzione di fatti delittuosi non commessi dagli imputati (la quale, come e' stato ribadito dai primi

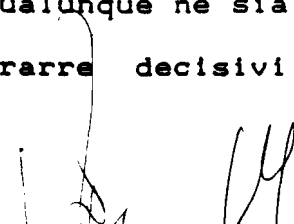


giudici, non troverebbe peraltro alcuna giustificazione su un piano generale). Difatti, dall'analisi dei numerosi episodi di omicidio della cosca di corso dei Mille (parte VIII della sentenza) si ricava, in primo luogo, che il ROTOLO e' stato chiamato in correita' soltanto per quelli in danno di BUSCEMI e RIZZUTO, di LO JACONO e PERI (per un ruolo marginale) e RAGONA (oltre agli omicidi RUGNETTA e GIACCONE, rientranti in una diversa strategia, ma comunque collegata allo stesso gruppo, nei termini di cui alle rispettive trattazioni); e tanto non e' certamente significativo dell'atteggiamento di cui si ricercherebbero i connotati ne' puo' suggerire alcun sospetto, specie in un contesto processuale in cui le corrispondenti accuse hanno trovato specifico riscontro giustificando la pronunzia di condanna (valutazione che, per quanto premesso, non avrebbe difforme valenza neppure nel caso in cui per alcuni di quei casi la statuizione non avesse resistito alla decisione di questa corte, ovvero non dovesse reggere ad ulteriore vaglio nei successivi gradi di giudizio).

Allo stesso modo, quanto alla posizione del SINAGRA detto "tempesta", in ordine agli episodi dello stesso gruppo (oltre a quello citato di RUGNETTA), e' stata accertata ed affermata la responsabilita' di costui per gli omicidi LO VERSO-FALLUCCA, FIORENTINO, BUSCEMI-RIZZUTO, LO JACONO-PERI e RAGONA); mentre e' stata pronunziata formula assolutoria dubitativa per gli omicidi GENNARO e FINOCCHIARO. Sicche' nel complesso non e' dato arguire l'esistenza di un pervicace disegno calunniatorio, e questo a prescindere,

ancora una volta, dall'esito finale del giudizio, affidato alla contestuale valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti.

In verita', la corte non sottovaluta l'importanza dell'argomento difensivo riposto nella considerazione che, quanto all'omicidio GENNARO, l'imputato non poteva con quasi certezza averlo commesso perche' a quel tempo (aprile 1981) si trovava in un lontano luogo di soggiorno obbligato. Ma senza indugiare sulla proposizione, di certo aleatoria, del procuratore generale, il quale ha osservato che non era in definitiva impossibile che il SINAGRA "tempesta" si fosse nascostamente sottratto alla sorveglianza delle forze di polizia per venire a commettere il delitto, non e' comunque ricavabile dall'episodio un sicuro indice di inaffidabilita' del "pentito". Come, infatti, si dira' piu' ampiamente nella parte corrispondente (dove l'assoluzione e' a sua volta giustificata da una piu' generale carenza probatoria), negli stessi termini in cui e' narrata, l'impresa che il "tempesta" avrebbe raccontato al cugino, cronologicamente collocata in un periodo in cui quest'ultimo non era ancora inserito nel giro a pieno titolo, si presenta con i caratteri di una vera e propria millanteria (gli avrebbe sparato in bocca "con soddisfazione", perche' il GENNARO era un confidente della polizia), possibilmente rivendicata per inculcare timore e rispetto (o per rivolgere pure opportuni messaggi, sulla base delle regole di "cosa nostra"). Certo e', in definitiva, che da questo solo caso, qualunque ne sia la chiave di lettura, non e' consentito trarre decisivi



argomenti per mettere in dubbio l'affidabilita' del SINAGRA anche nelle altre rivelazioni, sia per una sua carenza di ricordi (o, peggio, per un preordinato disegno calunniatorio) sia per una generale inconsistenza dei racconti del cugino, comunque riferitigli.

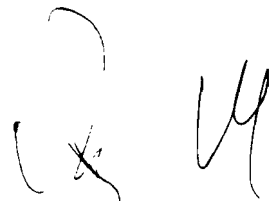
Analoga verifica di complessiva attendibilita' e' possibile effettuare in ordine alle numerose imputazioni minori (di cui alla parte IX della sentenza), nelle quali entrambi i predetti imputati vengono raggiunti da chiamate in correita' da parte del collaboratore; laddove emerge la proposizione difensiva che, in un contesto in cui le accuse del SINAGRA sono state in parte disattese perche' non riscontrate da altre fonti e in parte accertate come obiettivamente mendaci, non sarebbe consentita una residua utilizzazione delle stesse nella parte non smentita (e solo perche' l'imputato, in una anomala inversione dell'onere probatorio, non e' riuscito a provarne la falsita') quando da sole hanno giustificato la pronunzia di condanna.

Ma anche tale suggestiva impostazione difensiva non si dimostra in concreto fondata. Come e' infatti possibile verificare attraverso l'esame dei numerosi episodi, il SINAGRA detto "tempesta" era stato molte volte chiamato in correita' dal collaboratore, ma nella maggior parte dei casi (quelli trattati, infra, ai punti 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 e 9.21 della presente sentenza) il racconto aveva trovato coincidenza con quello dell'altro "pentito" di corso dei Mille, Salvatore DI MARCO. Solo nel caso della rapina contro la societa' "Colibri" (p.9.19) quest'ultimo

collaboratore ha smentito il SINAGRA; ma, come sara' possibile verificare nella corrispondente trattazione, cui si rinvia, le divergenze di ricordo dei due "pentiti" ad altro non danno luogo che ad un pur consistente dubbio, che va ovviamente risolto a favore degli imputati, ma non offrono, nel confronto con le generiche risultanze, certamente argomenti di sicuro appiglio processuale per desumere un cosciente mendacio.

D'altra parte, bastera' porre attenzione a vicende processuali come quella relativa all'omicidio DI FAZIO (alla cui trattazione, nella parte VI, si rinvia, laddove, a fronte della confidenza del "tempesta" di avere lui stesso commesso il delitto, la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione in merito alla tesi accusatoria che questo rientrasse nella strategia della guerra di mafia), per rendersi conto come il giudizio non possa che restare affidato alla valutazione complessiva delle risultanze probatorie, assumendo a sua volta una sua connotazione non comunicabile, in linea di principio, alle altre statuizioni pur basate su analoghe acquisizioni probatorie.

Sicche', negli altri casi, peraltro di minore consistenza quantitativa e qualitativa (pp.9.7, 9.17), e dove la credibilita' del SINAGRA e' stata ugualmente suffragata dalla complessiva valutazione delle acquisizioni processuali pur senza le corrispondenti accuse dell'altro collaboratore, non puo' dirsi carente il supporto logico necessario a giustificare il convincimento (eventuale) di colpevolezza.



Ad analoga conclusione deve poi pervenirsi in ordine alle accuse formulate contro il ROTOLO, laddove la disamina degli episodi di cui alla parte IX della sentenza (cui e' opportuno rinviare) dimostra in primo luogo che costui non e' stato chiamato in correita' dal SINAGRA in numerosi episodi delittuosi rivelati, ricavandosi anche qui la generica conclusione dell'inesistenza di quel preteso atteggiamento di indiscriminata persecuzione calunniatoria denunciata dalle difese (anche degli altri imputati, al fine di trarne comune argomento dialettico).

Anche in questi episodi la chiamata in correita' e' stata confrontata con le generiche risultanze processuali; e laddove si e' innestato un argomento di perplessita' (come nel caso della seconda rapina contro BALSAMO -p.9.10- a proposito della quale il DI MARCO ha affermato di non ricordare la partecipazione del ROTOLO), questo e' stato utilmente valutato a favore dell'imputato ma senza comportare necessariamente l'individuazione della pretesa inattendibilita' per ogni caso; soccorrendo anche qui la considerazione che quando non e' stata pronunciata condanna sulla base di quelle chiamate in correita' non e' stato per cio' solo comprovato il mendacio del collaboratore.

Nel dettaglio, dunque, fatta eccezione per i casi in cui, come si e' detto, il DI MARCO non aveva fornito una versione dei fatti coerente o in cui l'assoluzione e' risultata giustificata da una complessiva perplessita' (ovvero, ancora, per quelli in cui vi era stata precisazione gia' in sede istruttoria, come la rapina in danno di BELLIA:

p.9.17; o addirittura per il caso in cui e' stata pronunciata assoluzione sul presupposto, rivelatosi storicamente errato, che il ROTOLO fosse a quella data detenuto: rapina BRACCO, p.9.12), gli argomenti degni di attenzione si riducono agli episodi della rapina al "Pronto-credito" (p.9.15) e dell'attentato dinamitardo all'officina di Andrea DOMINICI (capi. 303-304, non oggetto delle imputazioni devolute in appello per carenza di gravame).

Quanto al primo, la corte non manca di rilevare come in realta' sia storicamente provato che al tempo del fatto (5 febbraio 1982) il ROTOLO era detenuto e non poteva avere commesso dunque il fatto addebitatogli sulla base delle rivelazioni di SINAGRA. Tuttavia, come si avra' modo di evidenziare nella parte corrispondente della sentenza (p.9.15), appare sintomatico che il complessivo giudizio di responsabilita' degli altri imputati sia stato compiutamente sorretto dalle altre acquisizioni probatorie: non soltanto, cioe', dalle parallele rivelazioni del DI MARCO (il quale pero' aveva escluso la partecipazione del ROTOLO), ma anche dal confronto del racconto dei "pentiti" con le risultanze processuali, attestanti appunto che quel fatto, con quelle modalita', non poteva essere riferito se non da persone che vi avevano effettivamente preso parte. La conclusione, quindi, secondo cui e' palesemente credibile che nella specie il SINAGRA sia caduto in un involontario errore di ricordi, e che nella sua obiettiva portata potrebbe apparire prima facie apodittica, ad approfondito esame complessivo deve essere invece giudicata corretta e, ancora



una volta, tale da non inficiare la generale credibilita' del collaboratore.

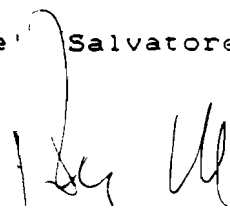
Allo stesso modo, non univocamente significativo e' poi l'episodio relativo all'attentato in danno di DOMINICI, sul quale le difese hanno fondato ampi spunti dialettici, sulla considerazione che, al tempo del fatto (24 agosto 1982), non soltanto il SINAGRA detto "tempesta" ma soprattutto lo stesso "pentito" erano entrambi detenuti (con il risultato dunque che il mendacio di quest'ultimo si sarebbe spinto fino ad incolpare se stesso di reati non commessi). Ma neppure da questi, pur suggestivi, argomenti la corte ritiene utilmente ricavabili dati di sicura svalutazione della fonte in esame.

Per vero, il SINAGRA all'inizio della sua collaborazione aveva condotto gli inquirenti sui luoghi oggetto delle sue rivelazioni, di volta in volta indicando gli episodi criminosi da lui conosciuti; in tale contesto aveva pure indicato quella officina, affermando che i suoi complici vi avevano collocato un ordigno. Ma in realta' egli si era limitato a raccontare (facendone coerente descrizione anche al dibattimento di primo grado) che costoro gli avevano detto che, per ordine del "capo", si doveva compiere quell'attentato a fini di estorsione, ma che lui, dopo che cosi' fra di loro se ne era parlato, non vi aveva partecipato. Sicche', contrariamente all'assunto difensivo, il SINAGRA non ha mai affermato di avere commesso quel reato ma solo di avere desunto che i suoi complici lo avessero compiuto a loro volta senza di lui, secondo un piano

prestabilito (ed ovviamente realizzato senza la partecipazione dello stesso "tempesta").

Un elemento dal quale e' possibile trarre un significativo rafforzamento del convincimento sulla generale attendibilita' del SINAGRA e' costituito dalle dichiarazioni rese da costui l'11 ottobre 1986 (ed acquisite al processo di primo grado: ff.059449 segg.), nelle quali il "pentito" aveva rivelato come i suoi familiari fossero stati sottoposti a pressanti richieste per indurlo ad una opportuna ritrattazione a favore di alcuni dei principali imputati; potendosi da cio' ricavare da una parte una non trascurabile dimostrazione del livello di disponibilita' del SINAGRA stesso alla collaborazione e dall'altra una eloquente verifica del contesto generale nel quale questi soggetti vengono a trovarsi, e quindi, in definitiva, la conferma (di una regola che, come da premesse generali, questa corte si e' prefissa sul piano metodologico, e cioe') che, cosi' come con misurata attenzione vanno vagliate e confrontate con le altre risultanze processuali le positive chiamate in correita' dei "pentiti", con non minore prudenza devono essere valutate le stesse reticenze, bugie o apparenti contraddizioni di costoro.

3.6. segue: b) Salvatore DI MARCO. - Un altro "pentito", che ha apportato utili elementi di giudizio sui fatti riguardanti la cosca di corso dei Mille, e' Salvatore



960219

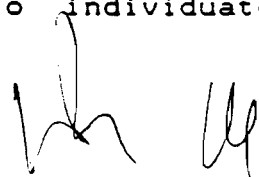
DI MARCO, sulla cui posizione processuale vanno puntualmente condivise le valutazioni dei primi giudici, i quali ne hanno messo in luce la piena credibilita' sulla base dello specifico riscontro processuale delle di lui rivelazioni.

Bastera', difatti, fare riferimento a tutte le risultanze processuali relativamente agli episodi criminosi trattati nella parte IX della sentenza (che qui si devono intendere integralmente richiamate), per conseguire la certezza dell'attendibilita' di questo collaboratore, le cui confessioni, con le contestuali chiamate in correita', hanno trovato completa corrispondenza non soltanto nelle parallele rivelazioni del SINAGRA, ma soprattutto nella consistenza storica dei fatti narrati.

Si avra' modo, sul punto, di verificare la perfetta simmetria delle fonti, nel loro reciproco confronto, e la loro puntuale concordanza con lo svolgimento dei fatti nei termini accertati attraverso le indagini di polizia, laddove la certezza del risultato probatorio e' raggiunta dall'analisi degli episodi oggetto delle imputazioni e dalla constatazione della veridicita' del racconto con riferimento a particolari che non potevano essere conosciuti se non da chi fosse stato effettivamente (com)partecipe del fatto delittuoso; trovando, soprattutto in questo, smentita le numerose proposizioni difensive (che in verita', hanno preso di mira con minore convinzione il DI MARCO) secondo cui i "pentiti" sarebbero stati comunque in grado di conoscere altrimenti i fatti raccontati (nei termini esaminati nella generale introduzione del tema in esame).

Le critiche difensive attengono, se mai, al livello di obiettiva informazione del collaboratore; ma anche su questo non possono dirsi sostanzialmente controversi i limiti entro cui va considerato utile ed attendibile il DI MARCO. Costui, infatti, non era certamente un associato (come si vedra' nella parte X, lo stesso e' stato assolto dall'imputazione di associazione del delinquere) ma era stato solo "utilizzato" dalla cosca per la realizzazione di reati minori, alla stregua degli altri soggetti, ai quali si e' dato carico delle relative imputazioni. Piu' esattamente, traspare dal processo quella collocazione in un contesto di microcriminalita' nel cui ambito vengono reclutati gli elementi da inserire nell'organizzazione per essere destinati a compiti piu' impegnativi dopo il necessario "tirocinio" delittuoso: analogamente, come si e' detto, a quanto si e' accertato a proposito del SINAGRA (difatti protagonista sia di fatti di criminalita' comune che di operazioni rientranti nella strategia dell'associazione mafiosa, alle quali ultime lo stesso aveva preso parte essendo stato cooptato nel periodo intermedio).

Anche il DI MARCO aveva cercato di ritrattare le sue chiamate in correita', ma gia' i primi giudici hanno congruamente messo in luce come di nessuna rilevanza sia il mutato atteggiamento del "pentito", non soltanto per la riscontrata concordanza delle fonti (apprezzata fin da principio in base agli immediati accertamenti di polizia: ff.434207 segg.) ma anche per la concorrente acquisizione di emergenze probatorie dalle quali era risultato individuato



un momento di pressione esterna esercitata sullo stesso (si vedano le, non controverse, risultanze esaminate dalla corte di primo grado - pagg.867 segg. - sulle manovre di Procopio DI MAGGIO, nei termini svelati da Giuseppe SCALETTA, il quale, in sede di confronto, si era dimostrato in possesso di notizie che altrimenti non avrebbe potuto conoscere).

3.7. segue: c) Stefano CALZETTA. - Decisamente piu' controversa e' la personalita' di quest'altro collaboratore, egli stesso gravitante nel gruppo criminale di corso dei Mille, se e' vero che anche i primi giudici (pag.863) l'hanno perfino definita "inquietante": nei termini che sono apparsi evidenti a questa corte, dinanzi alla quale il CALZETTA si e' presentato in uno stato di notevole degrado morale e materiale, offrendo di se' un'immagine derelitta di emarginato (e soprattutto mostrando una accentuata incapacita' di espressione e di orientamento).

Dal racconto da lui stesso fatto, nei termini verificati dagli organi di polizia, il CALZETTA era un modesto personaggio che si era inserito, probabilmente circondato da scarsa simpatia e affidabilita', nella cosca di corso dei Mille iniziando a frequentare in forma parassitaria le persone che vi gravitavano; si era soprattutto affiancato agli ZANCA (e questo, come si vedra', assume un rilievo importante nella valutazione della di lui credibilita') ed aveva avuto quindi modo di vedere i luoghi

da loro frequentati e di conoscere le persone che vi facevano capo. E questo, fino a quando non aveva cominciato a sentirsi "braccato", ormai additato con diffidenza, e perfino a sospettare che lo volessero eliminare: convinzione da lui maturata quando aveva, a suo dire, rinvenuto una strana polvere in casa sua e ad avvertire sensazioni come dipendenti da influsso di sostanze stupefacenti (quelle stesse che vedeva circolare nel clan). Tanto che si era alla fine determinato a rivolgersi alla polizia, iniziando la sua collaborazione.

Stabilire, come hanno cercato di suggerire le difese, l'attendibilita' del racconto, o accertare se veramente la polvere era droga o altro (che servisse cioe' solo ad intimidire il CALZETTA), non e' rilevante ai fini della valutazione dell'utilizzabilita' della fonte. I primi giudici hanno, infatti, giustamente messo in luce la credibilita' del collaboratore, negli specifici episodi narrati e nei limiti stessi suggeriti dalla sua personalita', sul rilievo della obiettiva veridicita' di alcune decisive circostanze da lui riferite, dalle quali erano scaturiti utili elementi di indagine per pervenire alla cattura di latitanti (Paolo ALFANO e Salvatore ROTOLO) e per individuare i punti di riunione e di incontro della cosca.

Il momento di maggiore problematicita' delle rivelazioni del CALZETTA e' stato, nel dibattito processuale, riferito alla sua ostinata volonta' di accusare gli ZANCA (tanto da avere chiesto a SINAGRA di affiancarlo

[Handwritten signature]

nelle rivelazioni contro costoro); laddove e' stato ravvisato un vero e proprio intento persecutorio, gravemente compromissorio della generale attendibilita'.

In realta', e' agevole osservare - a giudizio della corte - come proprio il caso di questo "pentito" consenta di mettere a fuoco il problema stesso della utilizzabilita' delle propalazioni dei collaboratori, nei termini che sono stati piu' diffusamente esposti nelle parti precedenti della sentenza. Proprio perche' il CALZETTA, nella sua per certi versi sconcertante personalita', e' un personaggio che meglio di ogni altro suggerisce un istintivo senso di prudenza nella valutazione dei racconti da lui fatti ai margini della cosca. Eppure, a fronte di cio' che appare, il processo ha potuto individuare obiettivi elementi di riscontro dei fatti storici da lui descritti. Come nel caso piu' emblematico dell'attentato a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" del Natale 1982 (c.d. "tufiata di Ciaculli"), dove, come si approfondira' nella corrispondente parte della sentenza, il "pentito" altro non fa che raccontare, nella sua elementare semplicita', avvenimenti di scarso contenuto accusatorio, ma che costituiscono un formidabile punto di riferimento per la ricostruzione dei fatti oggetto delle imputazioni. Egli non accusa nessuno, ne' fa chiamate in correita', ma dalla dinamica dei comportamenti descritti e dal contenuto delle notizie raccolte e' agevole ricavare la sussistenza del tentato omicidio, al quale avrebbe fatto seguito una violentissima ritorsione ai danni di quelli che erano stati gli autori (e i mandanti) del misfatto. O come

nel caso dello scambio di denaro e di "merce" contenuta in una busta, che ha portato all'incriminazione di Alessandro BRONZINI per traffico di stupefacenti.

Mettere, a fronte della obiettiva portata storica di questi avvenimenti, in discussione la credibilita' del CALZETTA significherebbe alterare il valore probatorio delle fonti. Restando tuttavia affidato al compito del giudice lo sforzo critico di valutazione, supportato dalla necessaria individuazione dei riscontri; e risultando cosi' ampiamente chiarito il contenuto non soltanto normativo ma soprattutto logico-induttivo del procedimento di formazione del libero convincimento, che non e' disancorato da precise regole di riferimento ai dati ricavabili dal processo, ma non e' neppure condizionato dall'aprioristico rifiuto delle fonti che, per la loro intrinseca natura, possono apparire prima facie impervie se non sospette.

E il CALZETTA con lo stesso eloquente epilogo della sua vicenda processuale di "pentito", risotto ad interpretare un ruolo ancora piu' derelitto di emarginato e di dissociato mentale (dove non e' dato piu' indagare finzioni opportunamente messe in atto per scopo di salvezza dopo la scarsa attenzione ricevuta e le patologie realmente innestate in una persona cosi' gravemente incisa dalle esperienze fatte, allo scopo di comprendere il senso delle frasi derilanti declamate al dibattimento di appello), costituisce appunto, in quanto caso-limite, l'esempio piu' pregnante dell'estrema difficolta' della valutazione delle prove, di fronte alla quale il giudice non puo' fermarsi in un sommario giudizio di degrado morale della fonte.

11

3.8. Gli altri "pentiti" escussi in primo grado. - La disamina fin qui condotta allo scopo di delineare la generale strategia processuale di valutazione dei collaboratori, impone solo un cenno ulteriore sulla fisionomia degli altri collaboratori che nel processo hanno trovato ingresso fra le fonti di prova; chiaro essendo che per ciascuno di essi valgono i criteri evidenziati nelle parti precedenti.

L'accusa ha infatti fatto leva sulle rivelazioni di altri soggetti, gia' destinate ad altri contesti processuali, ma il cui apporto, come si vedra' nel dettaglio della trattazione, si e' rivelato utile, sia pure con riferimento a specifiche posizioni.

Così sono state utilizzate le dichiarazioni rese da Salvatore ANSELMO (ff.178972 segg.) e Salvatore CONIGLIO (ff.178823 segg.), sulle quali era stato basato l'impianto accusatorio del processo c.d. di "nonna eroina" (definito con sentenza del tribunale di Palermo del 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987), dal momento che alcune pur marginali posizioni erano confluite in questo processo. I due collaboratori, infatti, provenivano da un ben definito contesto di traffici di stupefacenti ed avevano rivelato agli inquirenti i movimenti di droga nonché i nomi dei responsabili. Come si vedra' nelle posizioni processuali degli imputati raggiunti da chiamate in correita' da parte di costoro, le stesse risulteranno ampiamente riscontrate dagli elementi obiettivi di prova acquisiti nel processo.

Merita di essere ricordato, quanto al CONIGLIO, che lo

stesso - come hanno dedotto le difese - era stato perfino nelle more condannato (dal tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 10 giugno 1985) per calunnia e oltraggio in danno di magistrati (da lui accusati di corruzione e di favoritismo, nonché di promesse di impunità nei riguardi di detenuti propensi alla collaborazione). Ma tutto ciò, come si era pure anticipato, non può di certo compromettere l'utilizzabilità della fonte; non tanto perché le dichiarazioni accusatorie del collaboratore sono state sottoposte già ad un vaglio processuale (appunto, nel processo altrove definito e sostanzialmente basato sulla collaborazione anche del CONIGLIO) e sono risultate pienamente attendibili ed oltretutto riscontrate da altri elementi di prova; quanto perché, più in generale, non è difficile individuare quelle angolazioni della personalità di questo (come di ogni altro) "pentito", protesa ad accreditare e ad esibire un'immagine coerente al ruolo interpretato nella vita e nel processo, con la spregiudicatezza, e spesso arroganza, che connota chi ormai è entrato in un circuito dal quale non potrà uscire (se non ucciso, come in qualche caso, tra cui quello proprio di ANSELMO) ma che lo lega indissolubilmente agli organi dello Stato (nei cui confronti, dunque, ritiene legittimo qualsiasi atteggiamento provocatorio).

Per vero, anche la figura di Leonardo VITALE non merita di essere sottolineata più di quanto non serva a definire questo complessivo quadro di inserimento delle persone dei collaboratori in un difficile contesto

12. 4

ambientale; se non perche' concorre, appunto, a dimostrare la precarieta' della condizione esistenziale di questi soggetti, la cui emarginazione in qualche caso (come gia' verificato a proposito di CALZETTA) raggiunge limiti perfino drammatici. Difatti, il VITALE diviene una specie di "pentito" "incompreso" al suo tempo e rivalutato solo successivamente: quando, dopo essere "diventato" pazzo ed essendo stato rifiutato da tutti gli strati sociali, viene definitivamente ucciso, in modo esemplare. Restando cosi' recuperata la sottovalutata credibilita' (non a caso le difese hanno qui ricordato come tutti gli accusati da VITALE fossero stati assolti nella corrispondente sede processuale); quando, riguardando all'indietro alle rivelazioni da lui fatte, sulla organizzazione mafiosa, sugli associati, sulle metodologie e sugli organigrammi (da lui conosciuti), si e' alla fine compreso che aveva in definitiva raccontato verita' (la cui valenza, tuttavia, e' del tutto marginale in questo processo, arricchito di molte altre acquisizioni).

In questa falsariga, seppure con diverse angolazioni, puo' essere ricordata la figura di Giuseppe DI CRISTINA, che in alcuni brani della sentenza di primo grado viene indicato quale "pentito" "ante litteram". Come si avra' modo di approfondire nella parte VI della sentenza, e in particolare a proposito proprio dell'episodio di omicidio in suo danno, il DI CRISTINA si era determinato a fare alcune confidenze ai carabinieri in un momento in cui si era sentito "braccato" dai suoi avversari, che gia' avevano messo in

atto un tentativo di omicidio. E si vedra', non meritando qui ripetere le considerazioni che nella sede corrispondente si imporranno se non anticipandone le conclusioni, come costui, che era un esponente di primo piano nell'associazione mafiosa (rappresentante della "famiglia" di Riesi), avesse in realta' acceduto a rivelazioni su fatti e responsabilita' in modo del tutto parziale e spesso interessato (arrivando perfino ad incolpare altri di un omicidio quasi certamente da lui stesso commesso o organizzato).

Benedetta BONO era stata l'amante del mafioso Carmelo COLLETTI, capo della fazione di Ribera; ed ai giudici aveva finito con il raccontare alcuni episodi della vita di relazione di costui. Per quanto marginale ne sia l'importanza, il processo dimostra come utili elementi di prova concorrente possano essere ricavati anche dalle genuine rivelazioni di questa donna, quanto appunto al tipo di rapporti intrattenuti dal COLLETTI.

Un "pentito" a cui la corte attribuisce notevole importanza sul piano delle acquisizioni probatorie e' Gennaro TOTTA (ff.435503 segg.). Costui gravitava attorno all'organizzazione dei GRADO in Lombardia, essendo divenuto amico specialmente di Vincenzo GRADO. Coinvolto nelle indagini sul traffico degli stupefacenti, aveva finito con il confessare la sua partecipazione (in realta', si sarebbe accertato che la sua collaborazione aveva avuto inizio quale fonte confidenziale utilizzata nel piu' volte citato rapporto del 13 luglio 1982), chiamando in correita' gli

i k W

altri coimputati. Ma il contributo piu' significativo e' offerto dal TOTTA quanto alle vicende della guerra di mafia, dal momento che i GRADO, imparentati con Salvatore CONTORNO, erano divenuti presto protagonisti essi stessi della faida iniziata nella primavera del 1981 (tanto che, come si vedra', si erano rifugiati in Spagna per sottrarsi alla feroce persecuzione punitiva degli avversari nell'organizzazione). Ed il TOTTA, nel riferire le confidenze fattegli dai GRADO circa gli sviluppi della guerra di mafia, le cause ed i protagonisti, mostra tutta la sua obiettiva attendibilita' nel fatto stesso di essere del tutto al di fuori degli interessi delle parti in contesa; spesso denotando una vera e propria disinformazione sui veri risvolti della faida e quindi offrendo alla valutazione dei giudici il racconto di fatti obiettivi che invece, nello specifico contesto delle vicende dell'organizzazione mafiosa, quale risulta anche attraverso altri elementi di prova, assumono un significato assai pregnante.

La evidente semplicita' del collaboratore e' vieppiu' dimostrata dalla sua successiva ritrattazione dei particolari concernenti il traffico di stupefacenti; ritrattazione che, come si dira' in altra sede, non puo' essere ritenuta attendibile procedendo proprio dalla sperimentata implicazione, anche a danno dello stesso "pentito", dei risultati probatori raggiunti (sicche' il TOTTA ha cercato di accreditare la sua estraneita' ai traffici dei GRADO, allegando di avere avuto con gli stessi solo rapporti di affari leciti).

Analoga, per certi versi, e' la posizione di Sebastiano DATTILO, anche lui estraneo all'ambiente criminale organizzato, ma nello stesso cooptato in forma occasionale perche', siccome comandante di navi (con pregresse esperienze specifiche nel campo del contrabbando di tabacchi), il gruppo facente capo ai FERRERA di Catania lo aveva "assoldato" nel quadro dell'organizzazione del traffico internazionale di stupefacenti (la droga doveva essere, come si vedra' nelle corrispondenti parti della sentenza, imbarcata in oriente e trasportata vicino alle coste italiane per un successivo sbarco al limite delle acque territoriali con l'impiego di veloci natanti). Anche il DATTILO, dopo aver verificato il suo inevitabile coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, ha tentato di accreditare, fino al dibattimento di appello, una diversa versione: il trasporto avrebbe dovuto riguardare soltanto carichi di sigarette e non di droga (aggiustamento che ha tentato anche Paul WARIDEL, sentito da questa corte in Svizzera). Ma simili ritrattazioni, come si dira' (ma si veda, in particolare, il par.10.301, dove una specifica e dettagliata analisi delle dichiarazioni del DATTILO), non colgono nel segno, una volta definito il quadro probatorio nel confronto di tutte le altre risultanze processuali.

Cio' che comunque importa, in questa sede, sottolineare e' che il comportamento in esame mai potrebbe dar luogo a dubbi sulla reale attendibilita' dei collaboratori, sul presupposto dell'incerto atteggiamento processuale; essendo assai evidente, in questi casi, il

1.2 1.4

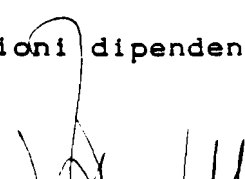
meccanismo di valutazione riferito ad una ben spiegabile ragione di autodifesa.

Fra gli altri "pentiti" "minori", la cui utilita' processuale sara' esaminata nelle varie sedi decisionali, la maggior parte sono inseriti nel traffico degli stupefacenti: Rodolfo AZZOLI (ff.410981 segg.), Pietro DE RIZ (ff.117173 segg.), Francesco GASPARINI (ff.063461 segg.), Armando PRAGOMENI (ff.410865 segg.), Alessandro ZERBETTO (ff.071232 segg.), Koh Bak KIN (ff.076940 segg.), assieme a tanti altri, sono collaboratori che offriranno un contributo utile ai fini della decisione, tutti sostanzialmente al di fuori dell'organizzazione mafiosa e per questo attendibili fonti anche in ordine agli organigrammi di questa. Emblematica, come si vedra', la rivelazione del GASPARINI su una importante riunione di associati mafiosi del gruppo RICCOBONO, tenutasi proprio il 30 aprile 1981, e cioe' poco dopo l'uccisione di Stefano BONTATE e poco prima di quella di Salvatore INZERILLO; rivelazione che denota quasi la non comprensione piena da parte del collaboratore di quello che stesse accadendo, ma che proprio per questo offre elementi utilissimi di valutazione.

Quanto al PRAGOMENI, come si era anticipato, e' stato allegato dalle difese che costui avrebbe mostrato la sua ambigua personalita' quando si e' accertato che (sia pure in diversi contesti ambientali) si era reso responsabile di vere e proprie estorsioni ai danni di altri coimputati, con la minaccia di farne oggetto di "rivelazioni". E il dato merita una pausa ulteriore di riflessione non tanto per la

specifica posizione dei pochi imputati raggiunti in questo processo da accuse del predetto, quanto per una piu' generale valutazione - e difatti in questi termini e' stata proposta la problematica difensiva - circa l'utilizzabilita' in generale delle fonti di prova in esame.

Si e' gia' detto come la corte non si nasconda quante insidie possano annidarsi in acquisizioni probatorie di questo genere; e si e' dimostrato come, cio' malgrado, il giudice non si debba sottrarre al dovere di valutazione di tutte le fonti di prova raccolte nel processo, con la rigorosa metodologia che le specifiche connotazioni della personalita' dei vari "pentiti" impone. Soprattutto, si e' dimostrato come il compito primario del giudice sia quello di individuare lo spessore morale del collaboratore, di studiarne i comportamenti umani e capire quindi, alla luce di un ragionato inserimento nel contesto complessivo, perfino le ragioni delle sue reticenze, delle menzogne, delle alterazioni dei fatti. In definitiva, che la spregiudicatezza morale sia una possibile connotazione della personalita' del "pentito", come principio generale non e' affatto ignorato dalla corte, che ha gia' altrove dato conto di come le dichiarazioni che provengono da questi personaggi meritino di essere in primo luogo filtrate attraverso la ricostruzione della vita dei medesimi; alla stessa stregua, in definitiva, di come ogni tipo di prova orale, il cui contenuto e' comunque affidato ad una specifica valutazione della fonte, anche solo testimoniale, subisce il necessario condizionamento di tutte le possibili alterazioni dipendenti dalla inevitabile mediazione soggettiva.



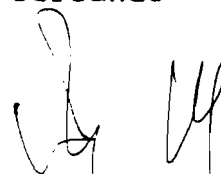
3.9. I collaboratori escussi nel giudizio di appello:

a) Antonino CALDERONE. - Nella primavera del 1987, nelle more della celebrazione del dibattimento di primo grado, veniva arrestato in Francia Antonino CALDERONE, il quale aveva successivamente iniziato la sua collaborazione, rivelando tutti i segreti di "cosa nostra" da lui conosciuti. Costui era in realta' fratello di Giuseppe CALDERONE, il quale era stato capo della "famiglia" di Catania e grosso esponente dell'associazione, tanto da rivestire il ruolo di rappresentante nell'organo regionale (o "interprovinciale", secondo la definizione di BUSCETTA) di raccordo tra le varie aggregazioni mafiose. Lo stesso era stato ucciso nel 1978 e il suo posto sarebbe stato preso poi da Benedetto SANTAPAOLA.

Il collaboratore ha raccontato come fosse stato informato da suo fratello, con il quale spesso era solito recarsi ad incontri tra gli associati, dei vari segreti di "cosa nostra", ottenendo spiegazione dei fatti che si svolgevano dinanzi alla sua attenzione. Dopo la morte del fratello, le informazioni gli erano state prevalentemente fornite dal cugino Salvatore MARCHESE, che era ottimo amico del SANTAPAOLA, ma lui stesso ha precisato che in realta' aveva potuto notare che l'originaria fiducia e simpatia della quale era circondato al tempo in cui era in vita, e al comando, suo fratello, era venuta gradatamente scemando fino a trasformarsi in una specie di diffidenza (significativo il racconto del CALDERONE sui progressivi approcci che gli altri, fra cui SANTAPAOLA, facevano per comprendere il suo

livello di affidabilita' a seguito della eliminazione del fratello, ovviamente caduto nel quadro della faida locale di "successione").

La corte, che ha acquisito le rivelazioni di questo collaboratore ed ha proceduto, in sede di rinnovazione del dibattimento, alla sua audizione, ha tratto il convincimento della notevole attendibilita' delle informazioni fornite. Il CALDERONE, infatti, non ha in nessun caso mostrato risentimenti di alcun genere contro nessuno; ha raccontato fatti che, in notevole misura, hanno trovato conferma nelle altre risultanze processuali (in alcuni casi ha perfino scoperto alcune delle reticenze di BUSCETTA, costringendo costui, a contestazione del giudice, a farne ammissione: fra questi, l'esempio ricordato supra, p.3.3, della conoscenza di Luciano LEGGIO); non ha quasi mai espresso apprezzamenti soggettivi, se non precisando se e come un certo fatto dipendesse da sue valutazioni personali (come quando, episodio emblematico, ha annoverato fra gli interessi della "gente ricca" l'omicidio del prefetto DALLA CHIESA, che tanto danno aveva finito con il fare a tutta l'organizzazione mafiosa indiscriminatamente colpita dalle peraltro prevedibili reazioni dello Stato; e questo nel momento stesso in cui aveva comunque raccontato perfino il disagio degli imprenditori catanesi che si andavano informando cosa ne pensassero "a Palermo"); soprattutto, ha dimostrato una concreta resipiscenza non cercando di sottrarsi alle proprie responsabilita'; non ha mai acceduto a retoriche affermazioni di principio cercando di



accreditare, come avevano fatto BUSCETTA e CONTORNO (tentazione alla quale non aveva resistito DI CRISTINA, nel suo programma di "lotta" ai "corleonesi" anche tramite i carabinieri), un'immagine di "mafia buona" in contrapposizione alla denunziata crudelta' degli avversari; ne' ha cercato di selezionare dati e persone in relazione alla maggiore o minore vicinanza alla sua stessa persona o a quelle che piu' gli erano state alleate.

Di questi risultati ricostruttivi sarebbe superfluo indicare specifici riscontri, al di la' dei cenni fatti, posto che tutte le rivelazioni di CALDERONE sono improntate alla stessa coerente chiave di lettura; come e' dimostrato dal tenore delle allegazioni difensive, che mai si sono soffermate sul possibile dato di contrasto logico o obiettivo rispetto alle altre acquisizioni processuali.

Di CALDERONE si e' solo evidenziata la sterilita' delle sue rivelazioni sul piano dei risultati processuali: ma non e' difficile trovare in questo, intanto, una conferma dell'attendibilita' delle rivelazioni stesse difatti rimaste poche e circoscritte ai fatti realmente conosciuti dal collaboratore; ed inoltre la circostanza che, laddove utili, esse non abbiano eventualmente trovato riscontro in altri elementi di prova, secondo il criterio metodologico piu' volte indicato, non puo' mai costituire ragione di svalutazione della fonte complessiva.

Si vedra', piuttosto, come l'uso che delle dichiarazioni di CALDERONE sara' possibile fare, nei limiti imposti dallo stesso ambito cronologico (difatti

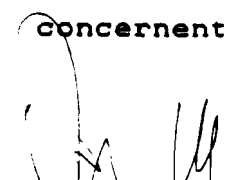
- 712 -

sostanzialmente esteso fin proprio alle soglie degli anni ottanta, che coincide invece con l'inizio dei fatti salienti del processo), si rivelerà di notevole supporto probatorio, nel puntuale riscontro con le altre risultanze acquisite.

3.10. segue: b) Giuseppe PELLEGRITI. - Di spessore decisamente più controverso e di diversa utilità processuale si è invece rivelata la collaborazione di Giuseppe PELLEGRITI, un giovane dedito ad attività criminali nella Sicilia orientale, il quale aveva raccontato episodi delittuosi verificatisi nel "triangolo" di Adrano, Paternò e Biancavilla, riferendo gli organigrammi dei gruppi facenti capo ai SANTAPAOLA, FERRERA, CANNIZZARO, ERCOLANO.

Contribuendo, da una parte, a confermare l'aggregazione di questi gruppi e i loro collegamenti con gli associati dell'organizzazione operanti nella altre zone, soprattutto in quella di Palermo, il PELLEGRITI ha pure fornito indicazioni marginalmente utili per definire il contesto criminoso nel quale aveva trovato attuazione l'omicidio di Alfio FERLITO (alla cui specifica trattazione, nella parte VII della sentenza, si rinvia).

Sentito da questa corte in sede di rinnovazione del dibattimento, il collaboratore ha tuttavia denunciato i limiti della sua effettiva utilità processuale, quando ha mostrato di volere interloquire sui fatti concernenti



l'omicidio DALLA CHIESA, al quale, a suo dire, avrebbero partecipato elementi catanesi e palermitani, ma finendo con il rivelare la scarsa portata delle sue informazioni, provenienti da voci e commenti raccolti negli ambienti carcerari e da fonti non individuabili. Il suo livello di credibilita' e' poi ulteriormente scemato quando improvvisamente, dopo che in un primo momento null'altro aveva saputo aggiungere sui fatti oggetto del processo, ha rivelato di essere a conoscenza di livelli ulteriori di decisione della strage di via Carini, indicando come mandante di questa (come di altri delitti "eccellenti" pendenti in istruzione) un noto esponente politico siciliano (della cui posizione questa corte, dati i limiti devoluti, non puo' occuparsi, prendendo atto pero' che separatamente il PELLEGRITI ha subito una incriminazione per calunnia, tuttavia giustificata, non certo dalle risultanze di questo processo non ancora definito, ma dalle generica consistenza delle accuse formulate). Ed anche lui non ha quindi resistito alla tentazione di esibire un ruolo di "pentito" spregiudicato, arrivando al punto di rifiutare i successivi interrogatori della corte, sul dichiarato proposito di collaborare con gli inquirenti.

Si vedra', nel dettaglio della motivazione, come dunque questo collaboratore abbia offerto un contributo in alcuni casi utile per confermare la fisionomia degli imputati, da lui conosciuti, accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso; e per definire il quadro probatorio dell'omicidio FERLITO. Mentre, per il resto, va

preso atto della problematicita' della sua posizione processuale, d'altronde chiaramente connotata, come si e' detto, dal limite stesso dell'effettiva conoscenza dei fatti, dal momento che, secondo le sue stesse iniziali ammissioni, egli non era inserito nell'organizzazione mafiosa ma aveva avuto soltanto sporadici contatti, ed altrettanto casuali occasioni di conoscenza, con le persone invece ivi inserite.

3.11. segue: c) Francesco MARINO MANNOIA. - Uno degli imputati di questo processo, nelle more del giudizio di appello, si e' determinato alla collaborazione. Il MARINO MANNOIA era stato infatti condannato per associazione per delinquere e per traffico di stupefacenti protestandosi innocente ma, successivamente, iniziando le sue rivelazioni, ha non soltanto ammesso le sue responsabilita' ma ha pure effettuato molte e circostanziate chiamate in correita' nei confronti degli altri coimputati.

Alla corte non e' sfuggito il notevole valore di queste acquisizioni, non tanto per la dovizia di particolari negli episodi riferiti, dunque suscettibili di adeguato riscontro processuale, quanto soprattutto per la stessa fisionomia del collaboratore, il quale era rimasto affatto inserito, pur nella condizione carceraria sofferta per lungo periodo (tranne, come si dira', per il tempo in cui era evaso), nell'ambiente dell'organizzazione criminosa e mantenendo contatti e rapporti improntati a reciproca affidabilita' rispetto agli altri associati.



Il MARINO MANNOIA era stato infatti detenuto dal 2 dicembre 1980 al 12 maggio 1983, allorquando era evaso dalla Casa Circondariale di Castelbuono (con modalita' da lui stesso raccontate), per restare latitante fino al 21 gennaio 1985.

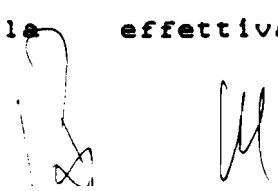
Nelle sue rivelazioni egli ha raccontato, oltre alla struttura organizzativa dell'associazione criminosa "cosa nostra" (in termini assolutamente coincidenti con le rivelazioni degli altri "pentiti"), numerosi episodi delittuosi (alcuni esulanti da questo processo); soprattutto ha riferito dei cospicui traffici di stupefacenti, fatti dei quali era molto bene a conoscenza per la sua stessa diretta partecipazione agli stessi (alla stregua, anzi, di attivita' decisamente prevalente su ogni altra).

La sua collaborazione, come si vedra', assume dunque un ruolo notevole per definire il quadro probatorio in primo luogo della responsabilita' degli imputati colpiti da accuse di traffico di stupefacenti (laddove ha saputo indicare persone, luoghi, mezzi, aggregazioni); ma e' stata ugualmente indicativa nella complessiva ricostruzione di tutte le vicende delle quali si occupa il processo, ivi comprese quelle della c.d. guerra di mafia. Basti fare riferimento integrale alla trattazione preliminare della faida e delle sue origini (infra, p.6.1), per avvedersi di come questo collaboratore abbia offerto la chiusura finale di un procedimento ricostruttivo gia' basato sulle altre risultanze processuali, quando ha confermato che la "guerra" era scoppiata per uno stridente contrasto maturato a seguito

di un "complotto" ordito da quelli che poi sarebbero diventati i perseguitati ("perdenti" o "scappati", come da lui stesso definiti) contro quelli che, nello schema accusatorio, sono stati indicati come ideatori del piano di eliminazione cruenta.

Il livello di attendibilita' del MARINO MANNOIA risulta vieppiu' confermato dalla stessa obiettiva descrizione dei fatti a lui noti, qualche volta riferiti con contributi critici personali, ma in modo da non lasciare in dubbio, nei casi, il peraltro asserito carattere di opinione soggettiva (pur maturata alla stregua dei fatti percepiti, delle notizie raccolte, ed elaborati sulla base delle conosciute regole e abitudini della cosca). Come nell'ipotesi, assai significativa, della teste' citata vicenda della guerra di mafia, laddove il "pentito" non manca di esprimere (come si vedra' in dettaglio nella parte VI) un suo apprezzamento di scetticismo sulla veridicita' della tesi del "complotto" che gli era stata riferita dagli interessati, dimostrandone le ragioni sulla base di fatti a lui noti (ma che la corte e' pero' in grado di leggere in termini diversi, magari alla stregua di dati non noti al collaboratore e ricavabili dalle generiche risultanze del processo).

Rinviando alle sedi opportune il necessario approfondimento critico delle diverse rivelazioni, va qui rilevato come del tutto infondate si appalesino le prospettazioni difensive espresse in modo quasi unanime nel dibattito processuale a proposito della effettiva



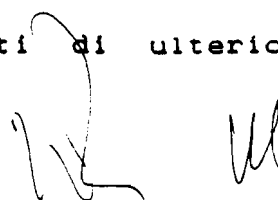
utilizzabilita' di questa fonte di prova. Si e' infatti denunciato che il MARINO MANNOIA non potrebbe essere considerato giammai attendibile, per il fatto di avere costantemente presenziato al dibattimento di primo grado potendo cosi' conoscere e memorizzare tutte le posizioni accusatorie; per il fatto che, in definitiva, difetterebbe comunque quella fondamentale esigenza di genuinita' che dovrebbe connotare la pur aleatoria chiamata in correita' da parte di un "pentito".

Per vero, l'ingiustizia delle doglianze cosi' riassunte emerge gia' chiaramente dai cenni fatti sulla posizione del MARINO MANNOIA e sulla sua verificata disponibilita' alla collaborazione sulla base di dati storici effettivamente conosciuti (laddove e' superfluo ripetere le considerazioni che si sono svolte nelle parti precedenti, a proposito della irrilevanza dello specifico scopo perseguito da un collaboratore, sia in termini di ritorsione, qui inesistente, sia nella prospettiva di trattamenti giudiziari o carcerari privilegiati).

Ma non puo' tacersi come, ancora su un piano generale, non possa neppure attribuirsi decisiva portata squalificante alla circostanza che, accertatamente, il coimputato determinatosi alla collaborazione abbia avuto modo di conoscere, confrontare, studiare, le (altre) fonti di prova sui fatti oggetto della sue rivelazioni. Cosi' come si e' detto riguardo alle varie illazioni difensive circa la pretesa "preparazione" (talvolta attribuita perfino agli organi inquirenti) dei "pentiti", anche sotto questa diversa

angolazione, il solo fatto che il collaboratore abbia conosciuto i termini delle tesi d'accusa non puo' implicare in re ipsa che lo stesso si sia determinato alle rivelazioni solo per offrire un perverso contributo all'accusa stessa; posto che una simile proposizione non tiene, quanto meno, conto della necessita' del riscontro processuale, il quale procede non soltanto da una verifica intrinseca del livello di credibilita' ma soprattutto dal raffronto logico e storico dei dati provenienti da fonti diverse.

Ma la dimostrazione piu' eloquente, e per certi versi decisiva, della inconducenza della prospettazione difensiva risiede proprio nel fatto che, come si avra' modo di verificare, non solo non vi e' stata puntuale coincidenza tra le rivelazioni di MARINO MANNOIA e quelle degli altri collaboratori, ma addirittura in qualche caso questo "pentito" ha finito con lo smentire apertamente e consapevolmente le affermazioni degli altri. L'esempio piu' emblematico, come si dira' nella parte VI, e' quello del quadruplice omicidio del "baglio SORCI", dove MARINO MANNOIA non avra' esitazione a contraddire CONTORNO perfino sul luogo ("baglio BONTA'") nel quale la soppressione dei TERESI, FEDERICO e DI FRANCO sarebbe avvenuta, offrendo una possibile spiegazione dell' errore di informazione dell'altro collaboratore. E non puo' dubitarsi che in questo come in ogni altro caso di palese contrasto con le precedenti acquisizioni, il "pentito" che avesse voluto rafforzare tout court le basi dell'accusa gia' vagliata in primo grado non avrebbe offerto argomenti di ulteriore



incertezza o perplessita'; perche', con buona evidenza, si sarebbe piuttosto limitato ad una puntuale ripetizione delle stesse circostanze, con sicuramente minori possibilita' di contestazione (alla stessa stregua, sul piano critico, di quando si e' osservato come le divergenze nelle rivelazioni dei "pentiti" finiscono con il rafforzare il livello globale di credibilita', con il necessario rifugio nella rigorosa ricerca dei riscontri processuali).

Alcuni difensori hanno poi eccepito la nullita' dell'acquisizione processuale delle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, deducendo sostanzialmente che queste erano state, almeno in parte, raccolte sotto il vigore del nuovo codice di rito e quindi con criteri formali incompatibili con lo svolgimento di questo processo (rimasto ancorato agli schemi procedura anteriori) perche' destinati ad un diverso livello di verifica dibattimentale. E difatti la collaborazione del predetto aveva avuto inizio dinanzi al giudice istruttore, in pendenza del codice anteriore, ed era proseguito con il nuovo rito dinanzi al magistrato della Procura (le illazioni, sul punto, concernenti l'identita' occasionale della persona fisica del magistrato non si sono concretate in specifiche deduzioni difensive).

Se non che, a giudizio della corte, le doglianze non hanno pregio. In realta', quale che fosse stato il contesto processuale nel quale quelle dichiarazioni erano state rese per la prima volta, nessuna norma del rito operante in questa sede avrebbe potuto impedire di farne acquisizione, dal momento che la novita' processuale attiene alle

- 720 -

modalita' di verifica dibattimentale delle fonti di prova addotte dalle parti, la quale non e' qui in discussione. Per non dire poi, ed il rilievo assume carattere assorbente, che l'imputato ha reso personalmente dinanzi alla corte le sue dichiarazioni, confermando e ripetendo anche le rivelazioni gia' fatte nella sede precedente.

3.12. Considerazioni riassuntive. - La complessiva indagine compiuta costituira' la base di sviluppo delle argomentazioni che saranno svolte nella successiva trattazione della parte motiva della sentenza; per vero, sara' l'ulteriore approfondimento dei temi processuali, riguardo alle specifiche imputazioni, che contribuira' ulteriormente a rafforzare le linee generali fin qui tracciate, laddove sara' possibile sperimentare caso per caso la verificata attendibilita' delle fonti in esame, nonche' i limiti di questa e i termini in cui il procedimento ricostruttivo e' consentito alla stregua delle regole del libero convincimento. Sara', soprattutto, possibile constatare la reciproca interferenza probatoria di tutte le acquisizioni anche su un piano generale, in una visione cioe' di insieme e di coordinamento complessivo.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

P A R T E Q U A R T A

SEGUE: B) SULLE IMPUTAZIONI CONCERNENTI

LE FATTISPECIE ASSOCIATIVE

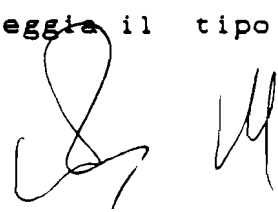
4.1. L'indagine devoluta: a) la struttura dell'associazione. - Come si era anticipato nelle premesse di fatto, la sentenza di primo grado, quanto alle imputazioni concernenti i reati di tipo associativo, ha accertato l'esistenza di una organizzazione criminosa, connotata da una struttura di tipo verticistico e dall'aggregazione di diversi nuclei operativi collegati dal comune intento di perseguire profitti illeciti affermando il predominio con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, addirittura secondo regole di comportamento codificate ed affidate ad una rigorosa osservanza da parte dei consociati.

Contro questa ricostruzione non sono state, in realta', formulate specifiche doglianze, se non quelle che, nelle linee generali, hanno messo in discussione l'attendibilita' dei collaboratori c.d. "pentiti" (nei termini piu' ampiamente svolti nella parte precedente), i quali, come si e' accennato e come si chiarira' ulteriormente, hanno costituito la fonte piu' significativa fra le acquisizioni processuali in materia. Ma il dato che assume il rilievo piu' incisivo nel contesto delle esigenze di motivazione della decisione e' costituito dalla considerazione che, tranne sporadici (e per vero poco convinti) tentativi di insinuare il dubbio sulla stessa esistenza della "mafia" (talvolta ridotti alla proposizione dell'inesistenza di basi organizzative dell'associazione mafiosa in determinati territori, come nel caso della difesa di Giuseppe GAETA che ha argomentato che la zona di Termini Imerese sarebbe, addirittura notoriamente,

immune dal fenomeno), tutte le argomentazioni svolte dalle difese si sono concentrate sul profilo della specifica partecipazione del singolo imputato all'organizzazione criminosa.

E d'altra parte sarebbe stato ben difficile mettere in discussione l'esistenza del sodalizio, nei termini appunto messi in luce dai primi giudici sulla base delle acquisizioni probatorie. In primo luogo, con riferimento alla sua struttura organizzativa, laddove si e' univocamente accertato alla stregua di tutte le rivelazioni dei "pentiti" (onde, come si era premesso, la non decisiva rilevanza delle risultanze delle captazioni ambientali di cui alle indagini svolte nel Canada nel 1974: ff.503468 segg.) che questo sodalizio criminoso, di origine ben risalente (tanto che la sua esistenza e' divenuta, nel tempo, un dato empirico diffusamente acquisito seppure connotato da sporadici accertamenti giudiziari sui singoli appartenenti), si articola in precisi schemi organizzativi, caratterizzati da raggruppamenti di tipo verticistico, a loro volta coordinati in sistemi aggregativi facenti capo ad una direzione centralizzata.

Si e' cosi' inconfutabilmente accertato (e nel dibattimento di appello si sono ulteriormente aggiunti i contributi probatori dei nuovi "pentiti", specialmente CALDERONE e MARINO MANNOIA) che gli associati sono innanzitutto raggruppati per "famiglie", cellule primarie di aggregazione avente competenza territoriale sulla borgata o sul paese (laddove la stessa terminologia riecheggia il tipo



di vincolo quasi di sangue che salda il rapporto tra i consociati, a dispetto, in alcuni casi, proprio dei rapporti di parentela); che ciascuna di queste "famiglie" ha un suo capo, un vice-capo o sottocapo, uno o piu' consiglieri e capi-decina, dai quali dipendono i semplici "uomini d'onore", ossia i soldati dell'organizzazione. Ai "rappresentanti" o "capi" delle "famiglie" si aggiungono i "capi-mandamento", cioe' i rappresentanti di ulteriori aggregazioni di due o piu' "famiglie" (dette appunto "mandamenti"), i quali hanno la specifica delega a partecipare all'organo centrale di raccordo e di coordinamento che e' la "commissione" o "cupola" a livello provinciale.

Sull'esistenza di una "commissione interprovinciale" o "regionale", con ulteriori compiti di coordinamento a livello regionale e per la trattazione di "affari" involgenti un ambito territoriale piu' allargato, si sono raccolte in appello le significative rivelazioni di CALDERONE, il quale ha ricordato (a dimostrazione del suo livello di informazione) come il suo defunto fratello Giuseppe avesse rivestito proprio la carica di "segretario" della stessa (poi assunta dal palermitano Michele GRECO), dandosi carico delle necessarie convocazioni dei rappresentanti provinciali.

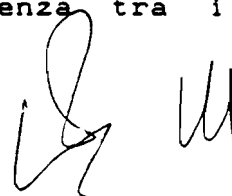
Anche i nuovi "pentiti" hanno poi confermato che l'organizzazione verticistica, implicante il rispetto della gerarchia (gli "uomini d'onore" si rivolgono al "capo-decina" cui sono assegnati ed al capo si accede attraverso la mediazione del "consigliere" o del "vice-capo", e cosi' via), subisce eccezionali temperamenti solo per il caso di uomini

particolarmente vicini al capo ed a lui direttamente assegnati (ovviamente come diretti collaboratori e soprattutto come guardie del corpo).

Correlativa alla gerarchia e' pure la terminologia, che si rinviene difatti in modo assolutamente concorde nelle rivelazioni dei collaboratori: "uomo d'onore", come persona formalmente affiliata al sodalizio, previa rituale iniziazione; "amico nostro" o "la stessa cosa", come sinonimi di "uomo d'onore" nel linguaggio convenzionale (cosi' ha pure confermato CALDERONE, pag.736 della trascrizione delle dichiarazioni istruttorie); "padrino", come appellativo generico di rispetto e specificamente dovuto a colui che introduce nell'associazione un'altra persona, la quale diventa cosi' indissolubilmente legata allo stesso da un vincolo d'onore; "posato", come affiliato estromesso dall'organizzazione per fini sanzionatori, ovvero "fuori famiglia"; "uomo valoroso", come "killer" al servizio dell'organizzazione; e cosi' via (nei termini che saranno di volta in volta individuati).

Nel processo e' rimasto, poi, sostanzialmente confermato che l'organizzazione di avvaleva di mezzi spesso comuni: come si vedra' nel dettaglio della motivazione, specialmente le "famiglie" si servivano di basi logistiche (rifugi dotati di sistemi di protezione, nascondigli per armi, droga, auto e moto rubate, etc.); e anche su questo punto non si sono registrate sostanziali contestazioni difensive.

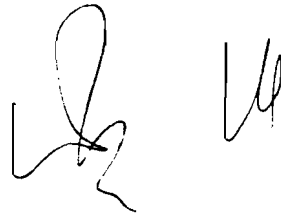
.Per quanto in apparenza attinente ad aspetti metagiuridici, il sistema delle regole di convivenza tra i

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

consociati assume nel processo un significato probatorio assai notevole, tanto che da alcune di esse, come si dira' nelle parti successive della sentenza, sono stati estratti perfino schemi accusatori di rilievo importante (come, appunto, il c.d. "teorema" della "commissione", secondo il quale un certo fatto delittuoso non puo' essere commesso se non con il consenso dell'organo in questione). Innanzitutto, perche' le stesse regole di vita che fanno parte della deontologia comune del consociato (come, per esempio, la necessita' di tenere condotta morale apparentemente irreprensibile sul piano familiare, non ostentando relazioni extraconiugali e ovviamente astenendosi perentoriamente dall'infastidire le donne degli altri "uomini d'onore": cosi' anche CALDERONE, passim) finiscono con il chiarire il contesto culturale e dunque di comportamento dell'individuo, i cui atteggiamenti divengono cioe' comprensibili se indecifrabili ed univocamente significativi se invece apparentemente ambigui. Il rito di iniziazione (cosi' come concordemente descritto dalle rivelazioni dei "pentiti", comprese quelle di ultima acquisizione) e' esso stesso carico di sottintesi e di simbolismi: l'immagine sacra che vien fatta bruciare in mano al novizio e la sacralita' del giuramento in contrasto con l'indicazione della mano che, se del caso, dovra' sparare, sono il sintomo della contraddizione quasi blasfema insita in un patto criminale suggellato da una solenne attestazione di fedelta' (CALDERONE, aivi, precisa che l'immagine raffigura l'Annunziata, considerata come patrona di "cosa nostra", e viene imbrattata

del sangue del novizio, il quale viene avvisato che solo con il sangue potra' uscire dal consesso).

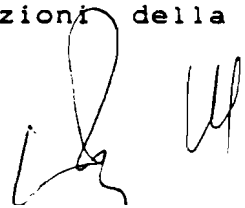
In un simile contesto, dunque, non puo' essere messo in dubbio (come, in realta', non e' stato sostanzialmente confutato dalle parti) che l'organizzazione criminosa sia sorretta da un rigoroso sistema sanzionatorio (la cui individuazione, come si constatera' nella parte VI, e' di notevole supporto ai fini della decisione) destinato a rendere piu' incisivo il vincolo associativo e piu' salda la propensione all'obbedienza da parte dei consociati; e che questo sia articolato attraverso una graduazione di sanzioni proporzionate alle colpe commesse (dalla perdita della carica, alla estromissione dalla "famiglia" o dall'intera organizzazione, fino alla condanna a morte per gravi fatti di tradimento) e tutte opportunamente filtrate attraverso la deliberazione dell'organo competente (il "capo-famiglia" con i suoi "consiglieri" per le questioni di stretta attinenza del clan; la "commissione" per quelle esulanti dagli interessi della "famiglia"). E tale graduazione di pene, gia' desumibile dagli elementi raccolti nel processo (laddove si ricavava che non ad ogni colpa corrispondeva una qualsiasi sanzione, specie quella estrema della soppressione fisica) e' stata ulteriormente confermata da MARINO MANNOIA, nelle dichiarazioni dibattimentali in appello, quando ha puntualizzato che alla pena di morte si perveniva nei casi di particolare gravita' (punto di partenza, questo, di essenziale rilievo nella ricostruzione dell'eziologia della guerra di mafia: infra, p.6.1).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

E' rimasto, poi, incontroverso sul piano delle acquisizioni probatorie il sistema (anch'esso ricavato dalle univoche e convergenti rivelazioni di tutti i collaboratori) della gerarchia e della territorialita' che disciplinano la struttura interna dell'organizzazione con precise regole di competenza. Ciascun organo ha infatti la sua specifica attribuzione (non soltanto in tema di sanzioni, come si e' detto) in ogni campo di interesse e gli "affari" vengono distribuiti anche secondo criteri di distribuzione del territorio (basti fare riferimento alle cospicue risultanze sugli omicidi e sui reati minori della cosca di corso dei Mille di cui alle parti VIII e IX, per verificare il penetrante controllo sul territorio realizzato dall'organizzazione mafiosa).

E' rimasto, infine, processualmente non contestato il quadro probatorio delineato dai primi giudici in ordine alle risultanze riguardanti il programma criminoso, come oggetto specifico dell'associazione per delinquere in esame, laddove si e' messo in luce (pagg.1040 segg.) come le finalita' di "cosa nostra" fossero (non tanto quelle di "fare del bene alla gente", secondo una troppo scoperta retorica di qualche "pentito", come gia' osservato nella parte III, ma) quelle di ricavare ingenti guadagni dalle attivita' illecite piu' disparate e di conseguire questo risultato con l'impiego di una strumentale intimidazione (genericamente diffusa per la stessa notorieta' della spietata metodologia mafiosa e specificamente diretta a costringere la vittima a subire la violenza anche per compiere un atto lecito, come la

compravendita di immobile a favore di uno anziche' un altro imprenditore). Il reimpiego, poi, dei profitti illeciti costituisce il naturale sbocco non soltanto per il necessario occultamento degli stessi ma soprattutto per la tendenza sempre piu' avvertita fra gli affiliati, specie di rango elevato, a recuperare un ruolo formalmente "pulito" nella societa' (di imprenditore, professionista, etc.), ma dalla quale scaturiscono, a ben vedere, le implicazioni piu' insidiose in termini di pericolosita' sociale: laddove il livello di infiltrazione e' tale che non e' piu' neppure sorprendente la impossibilita' di individuare con certezza processuale molti appartenenti all'associazione stessa. Cosi' come non sorprende che (come si vedra' nella parte speciale) per esempio la tenuta "Favarella" del grande "capo" Michele GRECO fosse frequentata da persone di livello sociale insospettabile e veramente immuni da qualsiasi sospetto, come i carabinieri che sino a un certo periodo ne avevano posseduto le chiavi o altre che, parimenti, non avevano concreta conoscenza della realta' del personaggio GRECO; ovvero che siano stati indicati come affiliati alcuni professionisti, a loro volta circondati, nei rispettivi campi, da un certo prestigio anche personale; o infine che non siano stati trovati immuni settori imprenditoriali (con qualche insinuazione, talvolta, perfino per ambienti politici) dai quali puo' apparire assurdo che scaturisca una propensione al delitto per ricavare guadagni invece aperti nelle attivita' lecite. Perche' tutte queste angolazioni della



stessa realta' postulano l'esistenza di un circuito dal quale l'affiliato non puo' uscire (proprio secondo il macabro rituale di iniziazione) se non con la morte, e cio' qualunque sia stata l'utilita' che possa avere ricavato dall'organizzazione (e ovviamente a maggior ragione se ne ha tratto occasione e mezzi per incrementare un consistente patrimonio).

4.2. segue: b) unita' e centralita' dell'associazione
criminosa. - Uno dei principali temi del dibattito
processuale si accentra sulla questione se, ed entro che
limiti, il sodalizio criminoso denominato "cosa nostra",
oggetto dell'indagine giudiziaria, sia assimilabile in un
unico schema organizzativo, tanto da configurarsi sul piano
giuridico una sola associazione per delinquere (si vedra',
nel paragrafo seguente, come riferibile alle fattispecie
rispettivamente di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p.); ovvero
se esso costituisca la risultante di diverse aggregazioni di
varia consistenza, magari informate allo stesso fenomeno sul
piano della metodologia criminale, ma tutte sostanzialmente
dotate di una propria autonomia organizzativa, tanto da
potersi individuare, all'opposto, una coincidenza solo
casuale di vicende materiali e, gradatamente, processuali.

Il tema, come e' evidente, introduce non soltanto
problematiche di stretto contenuto processuale, come quelle
afferenti alla competenza ed ai conseguenti meccanismi
derogativi della stessa per effetto della individuata
connessione, ma anche profili di ordine sostanziale
concernenti la definizione della fattispecie incriminata.
Infatti, anche sotto tale aspetto, si e' posto il dubbio di
come possa utilmente configurarsi un'unica associazione, che
dovrebbe essere connotata dall'esistenza di un comune
programma e da una salda unitarieta' di intenti, in una
realta' invece non soltanto contrassegnata in punto di fatto
da contrapposizioni personali e da contrasti di contenuto



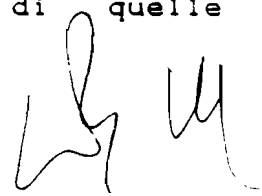
economico, ma perfino dilaniata da cruenti conflitti interni (come nell'esempio emblematico della "guerra di mafia", di cui infra, parte VI). Tanto da prospettarsi in termini empiricamente inaccettabili la proposizione accusatoria di appartenenza ad uno stesso sodalizio criminoso da parte di persone che nulla sembrano avere in comune, perche' spesso diverse come estrazione sociale e culturale, lontane come collocazione territoriale e geografica o addirittura, in qualche caso, del tutto sconosciute pure di nome fra loro. E tanto da apparire perfino una specie di paradosso la contestazione rivolta agli uni (per esempio, ai GRADO, la cui difesa ha sollevato espressa questione, ovvero agli altri "perdenti") di essere associati, nello stesso contesto organizzativo, con gli appartenenti alla fazione opposta ed in lotta con quella dei primi.

Sul piano, poi, specificamente probatorio, puo' porsi il dubbio se e come l'affiliazione ad una determinata aggregazione possa costituire adeguata prova di appartenenza all'intera associazione.

Osserva, in realta', la corte che il processo ha consentito di verificare alcuni parametri di riferimento, peraltro essi stessi rimasti sostanzialmente non controversi almeno nelle linee generali, dai quali e' stato possibile ricavare, come si era prima ricordato, un quadro ben definito della struttura organizzativa di "cosa nostra". Si e', in particolare, accertato (nei termini che risulteranno evidenti dalle trattazioni seguenti in ordine alle singole imputazioni devolute e che non merita approfondire oltre il necessario

rinvio) che i rapporti tra i consociati erano caratterizzati da una stretta unita' di strategia operativa, non tanto in alcuni settori di attivita' delittuose (come il traffico degli stupefacenti, dove, come si dira', presiedeva un diverso criterio organizzativo, spesso indipendente dalla struttura associativa), quanto soprattutto nella realizzazione degli specifici programmi del sodalizio, aventi come momento culminante quello della realizzazione di omicidi quando imposti da comuni esigenze. Basti riferirsi, uno fra i tanti esempi, alla riunione alla quale Francesco GASPARINI ha raccontato di avere partecipato (il 30 aprile 1981, in periodo intermedio tra l'omicidio di Stefano BONTATE e quello di Salvatore INZERILLO), nella quale numerosi consociati di diversa estrazione erano convenuti a discutere (non soltanto di affari di stupefacenti ma anche) di strategie di eliminazione di avversari e perfino di giudici, per comprendere la profonda coesione degli associati quando protesa al raggiungimento di scopi di conservazione.

Ma si vedra' pure come diversi personaggi pur stabilmente dimoranti in luoghi lontani (come, per esempio, Giuseppe CALO', da tempo stabilitosi a Roma, e diversi altri) confluivano puntualmente a Palermo per periodici incontri con gli altri associati, e cio' per ragioni non certamente estemporanee o indipendenti dal funzionamento dell'organizzazione: a dimostrazione, in definitiva, di quella centralita' di questa, che costituisce uno dei traguardi probatori raggiunti nel processo e, ripetesi, non oggetto di specifiche contestazioni (se non di quelle



esprese in termini di personale dissociazione dalla contestata partecipazione al sodalizio).

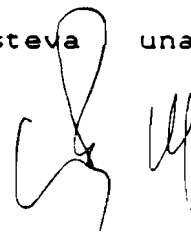
Ma il dato assai rilevante e' che simili riunioni avvenivano, con accentuata periodicit , anche a livello regionale. Assai significative, sul punto, sono le numerose rivelazioni di CALDERONE (il cui fratello, come si e' detto, aveva rivestito il ruolo di segretario-coordinatore dell'organo), tutte acquisite attraverso i verbali istruttori recepiti nel processo e confermati al dibattimento di appello, laddove si evince che la "commissione" "regionale" (o pi  semplicemente la "regione") veniva convocata spesso e soprattutto in coincidenza con il verificarsi di episodi di un certo rilievo: con questo dimostrandosi, dunque, che le singole aggregazioni, perfino provinciali, dovevano rendere partecipi gli altri associati degli avvenimenti di interesse comune (per ottenerne assenso ovvero per scopo soltanto informativo quando l'accadimento riguardava lo specifico contesto locale: come nel caso della guerra di mafia palermitana, le cui motivazioni, come si dira' nella parte VI, p.6.1., furono subito comunicate da Michele GRECO in sede di riunione regionale).

Le risultanze processuali hanno comunque messo in luce una stretta coesione fra i consociati, individuabile anche nel patto stesso di distribuzione e di controllo del territorio e che non puo' se non implicare un consenso, esplicito o tacito ma certamente vincolante, per la cooperazione nel reciproco rispetto delle "regole" di "cosa nostra". Queste, infatti, procedono da una rigida esigenza

non solo di spartizione degli affari illeciti (i cui proventi vengono ricavati, per esempio, dalle estorsioni in danno delle imprese operanti nella zona) ma anche di reimpiego in attivita' formalmente lecite e di copertura (con investimenti, per esempio immobiliari o imprenditoriali, essi stessi ricadenti nel territorio controllato). E tale patto e' dunque significativo non tanto del mero rispetto di un criterio di pacifica convivenza tra soggetti dediti allo stesso tipo di criminalita', quanto piu' esattamente, perfino trovando specifico rafforzamento in un sistema sanzionatorio da tutti riconosciuto, di un vero e proprio accordo che assurge a norma regolamentare comune ad un'organizzazione unitaria.

Basti citare, a tal fine, una delle tante acquisizioni probatorie, per rendersi conto della generalizzata forza cogente delle regole interne di reciproco rispetto fra i consociati: come il brano (gia' ricordato) nel quale CALDERONE racconta le modalita' di affiliazione all'organizzazione, le quali culminano appunto con la scrupolosa indicazione delle "gerarchie della famiglia e delle province e in genere della struttura di 'cosa nostra' in Sicilia" (pag.738 dich.istr.). Laddove traspare la specifica esigenza di rendere subito operante il patto di associazione implicante la rigorosa osservanza delle cariche e dei ruoli a livello ultra-provinciale.

E non e' tutto. Perche' il processo ha pure dimostrato come tra le varie fazioni, ciascuna costituente un cellula primaria dotata di autonomia funzionale, esisteva una



costante possibilita' di interscambi di mezzi e di uomini, a dimostrazione appunto di quell'accordo unitario che, come si e' detto, trascende il pur comprensibile rapporto di collaborazione saltuaria fra aggregazioni dedite al crimine. Così, si vedra' come uomini appartenenti ad una "famiglia" si trovino attivamente impegnati in alcune iniziative condotte da un'altro gruppo, non soltanto per la necessita' di una rappresentanza di interessi ma anche per veri e propri contributi operativi: come negli esempi piu' eclatanti degli omicidi, commessi, nei casi, con la partecipazione di associati appartenenti a diverse "famiglie" (dal che si e' tratto appunto, quando e' stato possibile, il risultato processuale di una comune causale e dunque di una organizzazione logistica unitaria), nei termini che saranno sviluppati nella parte VI. E si vedra' pure come si fosse in alcuni casi individuato un centro comune di raccolta e di conservazione di armi (in alcuni casi risultera' per esempio che sono state utilizzate le stesse armi per delitti di causale completamente diversa, ed in altri, come gli omicidi del prof. GIACCONE e quelli dei parenti di Tommaso BUSCETTA, addirittura due armi diverse ma che montavano lo stesso caricatore), di strumenti per delinquere e di veicoli rubati (si vedano le risultanze del sopralluogo relativo al c.d. covo di via Messina Marine e "camera della morte").

Ma tutto il processo (specialmente nella parte VI) dimostrera' come fosse individuabile un non casuale, ma formalmente consacrato (in regole non scritte ed ugualmente cogenti), concorso di tutti i consociati nella formazione di

una volonta' comune, espressa attraverso l'organo accentrato di regolamentazione della vita associativa. La "commissione", come si vedra', non e' soltanto un organo di deliberazione di strategie punitive, alla stregua di un tribunale della mafia, ma anche di consultazione periodica per la messa a punto di affari comuni di ogni genere.

Insomma, il processo ha consentito di enucleare l'esistenza di regole comuni di convivenza e di organizzazione, che trascendono l'ambito di una deontologia criminale (di spartizione tacita delle zone di operativita' e di collaborazione occasionale), per costituire invece una vera e propria struttura unitaria: laddove, dunque, i conflitti fra gruppi diventano un fatto fisiologico di contrapposizione a scopo di supremazia (come dimostrato, riprova decisiva, dal fatto che la guerra di mafia, come si vedra', non fu connotata da scontri tra "famiglie" ma da punizione di singoli appartenenti alle stesse aggregazioni degli avversari) e di controllo delle attivita' lucrative; laddove, quindi, anche gli emarginati (i "posati" o "scappati"), ancorche' perseguitati e riconosciuti immeritevoli delle prerogative mafiose (perche' appunto traditori delle regole), non finiscono di essere, sul piano giuridico-penale, appartenenti al sodalizio criminoso (dal quale puo' realisticamente ritenersi che siano fuoriusciti i c.d. "pentiti", per la formale rinnegazione, quando sincera e non apparente o simulata, del vincolo).



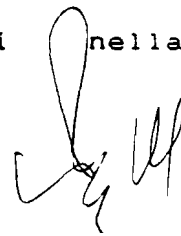
4.3. segue: c) la metodologia della prova. - La singolarita' del fenomeno associativo oggetto dell'indagine processuale, nei termini fin qui riassunti, suggerisce il quesito se esista e in che misura uno specifico problema probatorio. Alla, pur ovvia, risposta negativa (poiche' il processo ha le sue regole valide per ogni tipo di indagine e improntate alle fondamentali esigenze di garanzia per le parti) deve tuttavia contrapporsi la necessita' che venga tenuta in considerazione la natura stessa del reato, oggetto dell'accertamento (patto associativo, per definizione non consacrato in nessun atto formale di affiliazione), nonche' la fisionomia del sodalizio individuato, la cui struttura organizzativa, con le corrispondenti norme di funzionamento, sono - come si e' anticipato - tali da rendere per definizione impervio l'iter ricostruttivo: fino alla gia' accennata constatazione, di quello che potrebbe apparire un paradosso logico, della sempre piu' sfumata individuabilita' del vincolo associativo a misura dell'elevatezza del livello di appartenenza dell'affiliato (dato che le regole di segretezza e di prudente filtro attraverso gli schemi di organizzazione piramidale finiscono con il conferire un cauto rifugio).

Tanto non contribuisce solo per dimostrare l'aleatorieta' di ogni indagine tendente all'individuazione di "livelli" superiori o collaterali di connivenza, che in questo processo sono stati indicati (ma non dimostrati dalle prove offerte, ne' peraltro, e soprattutto, rientranti nello

specifico tema accusatorio devoluto) a proposito dei c.d. delitti eccellenti; ma anche per affrancare il compito decisionale dall'illazione di incompleto accertamento degli organigrammi del sodalizio. Si e' infatti, dunque ingiustamente, protestato da parte di molte difese che non fosse stato in alcuni casi esattamente delineato il contesto associativo specifico nel quale il singolo imputato era stato ritenuto inserito; con la conseguenza che non potesse considerarsi utilmente consumata la contestazione di un'associazione non completamente individuata nelle sue totali componenti umane. Laddove, come e' pertanto evidente, a maggior ragione nella specie, ai fini dell'accertamento della responsabilita' per partecipazione ad associazione per delinquere non e' necessaria la specifica e completa dimostrazione di tutta la struttura organizzativa del sodalizio, con la corrispondente contestazione all'imputato (nei termini gia' accennati nei paragrafi precedenti) del numero e dell'identita' degli altri associati (allo scopo magari di inferirne se e come vi fosse reciproca conoscenza).

Tali considerazioni refluiscono altresì ai fini della sussistenza, riguardo a tutte le posizioni processuali, delle aggravanti (del possesso delle armi, del numero delle persone, e così via, tutte indipendenti dallo specifico problema probatorio della appartenenza di un imputato ad una anziché ad un'altra aggregazione).

Sul piano della metodologia della prova, le difese hanno poi lamentato che gli argomenti dell'accusa sarebbero basati su falso incrocio di elementi, consistenti nella



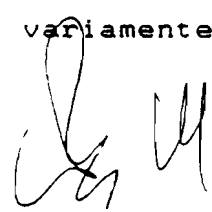
contestazione ad un imputato di avere intrattenuto rapporti con un altro, e nella corrispondente deduzione a carico di quest'ultimo del collegamento rispetto al primo; in una paradossale circolarita' della prova, che cosi' finirebbe con l'essere poggiata su basi rispettivamente apodittiche o esse stesse ancora dimostrare.

Ma, in realta', sono ancora una volta la natura stessa del reato e la specifica realta' oggetto del processo che consentono di chiarire, al di la' di ogni suggestivo argomento dialettico, come nessuna aberrazione logica si innesti nel relativo procedimento probatorio. Non tanto perche' il criterio indiziario e', nella specie, affatto imposto dalla sicura inesistenza di prove dirette di appartenenza all'associazione per delinquere, quanto perche' il necessario valore concorrente dei possibili elementi sintomatici (di condotta di vita, di relazioni personali, di frequentazioni ambientali, e cosi' via) finisce con il conferire riscontro alle varie posizioni d'accusa, ciascuna delle quali si arricchisce, in forma reciproca o appunto circolare, dei contributi probatori riguardanti le altre (sicche' apodittica sarebbe la proposizione accusatoria fondata solo sul reciproco confronto di due o piu' posizioni, nessuna utilmente sorretta da altri elementi indiziari autonomi).

Sul piano, poi, dei riscontri si e' diffusamente protestato circa la debolezza dei vari riferimenti indiziari, essi stessi molte affidati ad una diversa e parallela indagine processuale, il cui esito introduce argomenti

molteplici di perplessita'; sia perche' essa puo' non essersi conclusa (postulando dunque, quanto meno, una pregiudizialita'), quando addirittura non definita in senso sfavorevole all'accusa, sia perche' essa rientra nello stesso contesto del procedimento in corso e rimane dunque affidata al medesimo destino.

Per vero, oltre a quanto gia' osservato (anche nella parte III) in ordine al valore probatorio collaterale delle pronunce intervenute aliunde (per esempio, a proposito della crebibilita' dei "pentiti"), le quali non sono vincolanti se non nei limiti dell'accertamento negativo dell'esistenza del fatto storico di pregiudiziale rilievo, ovvero in ordine ai limiti della comunicabilita' delle singole parti di un'acquisizione probatoria (che puo' essere cioe' utilmente apprezzata in un contesto processuale, senza che ne sia compromessa la portata a causa di una separata valutazione negativa di utilizzazione probatoria), deve qui ribadirsi come ogni argomento debba essere sviluppato in relazione alla effettiva portata della fonte esaminata. Questa spesso, come si vedra', appare meritevole di essere depurata dai contributi critici del soggetto che rende la dichiarazione (per esempio, dalle valutazioni fatte dal "pentito" ai margini di fatti storici pur utilmente apprezzabili) o va comunque apprezzata per la sua stessa obiettiva portata (in qualche caso il collaboratore dira' che il tizio era 'sicuramente mafioso' perche' era sempre in compagnia di determinati altri soggetti, e una dichiarazione del genere non implichera' che il dato di fatto variamente



significativo).

Si e' pure gia' detto (nella parte III, cui si fa rinvio) della non conducenza dell'argomento difensivo della aleatorietà dei riscontri a fronte di dichiarazioni de relato, con riferimento a fonti ulteriori incontrollabili (per morte degli informatori dei "pentiti") o negativamente controllate (per reticenza dei medesimi). E tutto, a ben vedere, procede dallo stesso problema probatorio dipendente dalla natura del reato associativo e dalle connotazioni del vincolo; laddove, cioè, solo chi si dissocia può offrire utili informazioni e dunque riscontri.

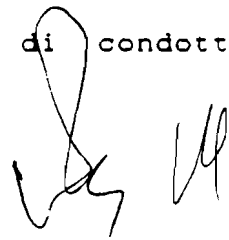
La verità e' difatti che la specificità del problema probatorio per l'associazione mafiosa e' tale che solo i "pentiti" sono il veicolo giusto, e in definitiva più accreditabile (quasi in contraddizione con la generica inaffidabilità della loro discutibile personalità), per penetrare nella sua realtà infrangendone il velo di segretezza; mentre gli altri dati ricavabili dagli elementi obiettivi del processo contribuiscono ad una valutazione parallela, e cioè al più di riscontro, rispetto al fatto di affiliazione rivelato (perché sintomatici di quest'ultimo, come un'attività svolta o un comportamento tenuto, che in se' stessi sarebbero equivoci ma che divengono significativi nel confronto complessivo).

In definitiva, risulta dimostrato attraverso le precedenti considerazioni, come l'exasperazione di un formalistico criterio probatorio si concreterebbe in un vero e proprio rifiuto di individuazione della prova, che

finirebbe con il non essere mai rinvenuta (se si dovesse utilizzare l'avvertenza difensiva di non impiegare tout court rivelazioni di "pentiti" se non riscontrate da altre fonti che, non potendo essere rinvenute - secondo quelle proposizioni dialettiche - ne' in altre rivelazioni di collaboratori ne' in elementi ricavati dalle stesse, altro non sarebbero che autonome prove esse stesse, ma per definizione inesistenti).

Mentre il compito del giudice e' rigorosamente vincolato alla valutazione di tutte le fonti di prova, secondo criteri gia' esaminati di prudente apprezzamento.

Le piu' comuni doglianze formulate dalle difese concernono, come si era anticipato, la consistenza obiettiva dell'acquisizione probatoria ridotta alla proposizione (riferita alla rivelazione dei "pentiti") che questo o quell'imputato fosse un "uomo d'onore". Si e' anzi vivacemente criticata perfino la metodologia dibattimentale della elencazione alfabetica di tutti gli imputati per sollecitare (al collaboratore MARINO MANNOIA escusso in appello) l'indicazione di appartenenza o meno al sodalizio criminoso, accentrandosi la censura anche sul tenore finale della risposta (risultante dalla verbalizzazione e dalla trascrizione della registrazione originale), espressa appunto nei termini anzidetti e raramente suffragata da riferimenti a fatti e comportamenti specifici. Si sarebbe cosi' riprodotto lo stesso risultato riduttivo, gia' denunciato con riferimento alle acquisizioni di primo grado, consistente in una generica indicazione di qualifiche e non di condotte



umane.

Il tema, come e' agevole arguire, introduce la problematica della necessita' di prova su fatti specifici, la cui valenza diviene apprezzabile sotto diversi profili, tutti fra loro complementari. Intanto, per un'esigenza meramente processuale di acquisizione di certezze probatorie, potendosi dubitare che sia utilmente configurabile una semplice affiliazione senza alcun inserimento operativo nell'organizzazione (si veda il caso dell'imputato Giuseppe GRECO, figlio di Michele, il quale, come non hanno mancato di sottolineare i difensori, nelle rivelazioni dei collaboratori viene addirittura definito "una femminuccia").

Inoltre, la problematica proietta i suoi riflessi sulla piu' generale questione dei rapporti fra la contestazione del reato di cui all'art.416 c.p. e quella, ritenuta concorrente in primo grado, di cui all'art.416-bis c.p. (della quale si fara' piu' diffusa analisi nel paragrafo seguente), potendosi reclamare, come difatti numerosi difensori hanno espressamente argomentato, l'indagine su una specifica prova riguardo ai comportamenti valutabili secondo i rispettivi limiti soprattutto temporali di operativita' delle due norme incriminatrici (con la conseguenza, secondo la tesi, che in difetto di prove riferite a periodi successivi al settembre 1982 non si dovrebbe poter configurare la seconda delle due ipotesi criminose).

Si e' pure messo in luce (in termini gia' parzialmente anticipati nella parte III) come la genericita' del riferimento ("e' uomo d'onore", "fa parte della 'famiglia'

di", etc.) non consentirebbe, a tacer d'altro, un efficiente rimedio difensivo, richiedendosi una prova contraria illegittimamente gravante sull'imputato e comunque impossibile (perche' diretta a neutralizzare un fatto non obiettivamente individuabile).

Senza dire, poi, che la specificita' della prova dovrebbe investire anche gli altri elementi costitutivi della fattispecie (per esempio, l'uso e le modalita' di esteriorizzazione della forza intimidatrice di cui all'art.416-bis c.p.), senza di che non sarebbe neppure compiutamente assolto il dovere di contestazione della condotta incriminata.

In sintesi, insomma, secondo le numerose proposizioni difensive (qui riassunte, costituendo motivi comuni di doglianza, certamente peraltro estensibili a tutti gli imputati), il compito probatorio dell'accusa non puo' esaurirsi nella generica indicazione di affiliazione al sodalizio criminoso ma deve cadere in piu' specifici dettagli di effettiva condotta implicante un quid pluris attribuibile ai singoli imputati.

Orbene, in aggiunta a quanto osservato nel par.3.1., puo' adesso, a questi ulteriori fini, rilevarsi come la problematica debba essere considerata alla luce della stessa natura del reato associativo in generale, la cui esistenza, come e' noto, non postula affatto la (prova specifica della) commissione di un reato; e laddove l'appartenenza al consesso criminale puo' essere desunta da fatti obiettivi ma in se' stessi insignificanti, come la frequenza di luoghi o di



persone, ovvero come dati comportamentali o di possidenza non necessariamente dotati di una propria carica espressiva.

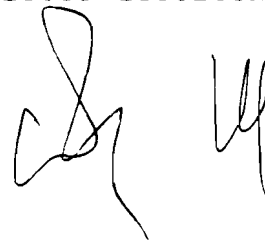
La questione diviene poi vieppiu' evidenziata proprio con riferimento all'associazione di tipo mafioso ed alla stessa ratio ispiratrice della norma, protesa a sanzionare le forme di criminalita' associata piu' insidiose perche' tendenti a confondersi negli schemi di vita lecita; laddove non puo' dubitarsi che il quid pluris (rispetto ad un atteggiamento meramente volitivo e non gia' riguardo alla condotta di partecipazione, che e' gia' nello schema associativo) sia individuabile proprio nel fatto stesso dell'adesione, che nella specie implica una totale e indiscutibile disponibilita' a commettere qualsiasi azione delittuosa (anche esulante dai modelli di vita congeniali alla personalita' dell'imputato, come perfino un omicidio, al quale puo' essere chiamato qualunque affiliato a causa del giuramento prestato).

In un simile contesto, ed anche ai fini in esame, non sarebbe dunque possibile rinvenire una prova specifica dell'adesione, al di fuori della notizia (processualmente attendibile) dell'avvenuta affiliazione; e al di fuori del valore sintomatico che da ogni altro riscontro processuale puo' ricavarsi (tanto che, ripetesi, ne verrebbe altrimenti ribaltato a danno dell'accusa il perverso meccanismo di una prova "diabolica" che, in difetto di fatti concreti, in nessun modo potrebbe essere acquisita).

Per eliminare ogni dubbio sulla rilevanza, anche in concreto, dell'effettiva (prova della) commissione di un

fatto illecito, basti rileggere le dichiarazioni di CALDERONE (e degli altri "pentiti" che indirettamente lo confermano) quando (a pag.737 dei verbali istruttori) racconta le modalita' di affiliazione incentrate sulla preliminare indicazione, da parte del neofita, della mano con la quale e' solito sparare.

Ma, riassuntivamente, cio' che va ribadito sul piano generale e' (quanto diffusamente rilevato nella parte III) che ogni affermazione di principio, per quanto puo' farsi in una sede processuale, e' destinata comunque a misurarsi con la specifica analisi delle fonti di prova, dalle quali vanno tratti gli elementi di valutazione della cui portata e della cui coerenza va dato conto nella motivazione della decisione.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a stylized, cursive 'C' followed by a vertical line. The initials are 'M' and 'U' written side-by-side.

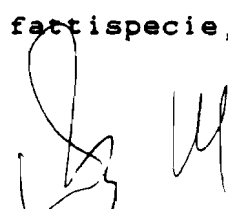
4.4. Problematiche di principio sollevate in via generale: a) il rapporto tra le fattispecie degli artt.416 e 416-bis c.p.. - Nel processo sono state elevate a carico della generalita' dei soggetti rinviati a giudizio contestuali imputazioni di associazione per delinquere (art.416 c.p.) e di associazione per delinquere di tipo mafioso (art.416-bis c.p.), secondo un criterio di operativita' temporale in relazione all'entrata in vigore (settembre 1982) della seconda e piu' grave norma incriminatrice.

Tale duplice contestazione ha riprodotto in questo processo la questione, in altre occasioni interpretative ed operative sperimentata, se e come concorrano entrambe le fattispecie e quali rapporti fra le stesse siano configurabili (identita' del fatto di reato, specialita', successione di leggi, assorbimento), al fine di ricavarne corollari rilevanti ai fini delle decisione. Difatti, sia sul piano della definizione della fattispecie, sia sotto il profilo strettamente probatorio, la sussumibile autonomia, o coincidenza, delle due ipotesi di reato, sono rispettivamente idonee a prospettare temi difensivi o accusatori di portata diversa.

La singularita' della questione e' poi, nella specie, attestata dal fatto che cosi' come la maggior parte delle difese ha insistito per la tesi della coincidenza delle due fattispecie (in termini di specialita', assorbimento, etc., al fine di inferirne l'applicabilita' di una sola sanzione),

non sono allo stesso modo mancate proposizioni di segno opposto (come per esempio quelle suggerite dalle difese degli imputati Mariano AGATE, Salvatore GRECO cl.1927, e altri) tendenti a dimostrare l'assunto contrario (allo scopo di reclamare una specifica prova su fatti riferibili ad un periodo successivo al settembre 1982, come presupposto indispensabile per la sussistenza del reato di cui all'art.416-bis c.p., giungendosi perfino a sostenere la necessita' di un riscontro processuale specifico sul fatto stesso dell'adesione alla 'nuova' associazione: quasi che, raggiunta tale prova, venisse appunto legittimata l'applicazione di una doppia sanzione).

Va subito rilevata, intanto, l'inconsistenza della tesi della procuratore generale, quando ha osservato che la questione comunque sarebbe utilmente esperibile solo in relazione alla posizione di quegli imputati che ne hanno fatto espressa formulazione con i motivi di appello (sul rilievo che, avendo - come si dira' - i primi giudici ritenuto il concorso formale delle due norme ed applicato la continuazione, la configurabilita' di quest'ultima non sarebbe stata devoluta al giudice di appello da parte di tutti gli imputati). A parte, infatti, che l'assoluzione da tutte le accuse reclamata da tutti gli imputati costituisce un petitum involgente risultati minori ed assorbente di certo anche la questione dell'esistenza di una sola delle due ipotesi di reato, basterebbe comunque riferirsi al principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione, i cui presupposti non possono essere messi in dubbio nella fattispecie,



controvertendosi di doglianze non attinenti a posizioni personali.

La corte di primo grado ha ritenuto la non coincidenza delle due fattispecie, osservando che la stessa condotta e' diversamente tratteggiata nello schema normativo, dal momento che, nell'un caso (art.416 c.p.), essa si realizza nella costituzione di un sodalizio avente come scopo comune la consumazione di piu' delitti, mentre nell'altro (art.416-bis) tutto cio' assumerebbe un rilievo secondario per il fatto che sarebbero penalmente rilevanti, non tanto appunto la condotta che ha promosso il sodalizio, quanto il metodo, il sistema, i mezzi (forza d'intimidazione, condizione di assoggettamento e di omerta') per conseguire finalita' anche genericamente lecite.

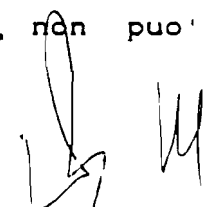
Dalla ritenuta autonomia delle due fattispecie, nei termini cosi' sintetizzati, i primi giudici hanno dunque fatto discendere una duplice affermazione di responsabilita' di tutti gli imputati (la cui condotta e' stata individuata come ricadente in entrambi i periodi in contestazione) con la conseguente condanna, previo accertamento dell'unicita' del disegno criminoso ex art.81, cpv., c.p.; e di questa statuizione ha chiesto, sostanzialmente, conferma il procuratore generale (oltre ad alcuno fra i difensori di parte civile).

Osserva questa corte che la soluzione ora esaminata non puo' essere condivisa, risolvendosi in un'interpretazione delle norme di diritto che non appare corretta . Essa, infatti, come e' evidente, procede da un'applicazione solo

formalistica delle norme in considerazione, le quali hanno diversamente formulato la condotta associativa c.d. semplice rispetto a quella, qualificata, di tipo mafioso: quasi che il legislatore, nel definire la seconda, avrebbe potuto non darsi carico di attribuire un contenuto alla nozione corrente di "mafioso" onde conferire certezza giuridica ad una norma "in bianco".

Che, in realta', ci si trovi di fronte a condotte tendenzialmente assimilabili in uno schema comune non sembra dubitabile non tanto per la stessa terminologia impiegata quanto per il contenuto della fattispecie, la quale si concreta pur sempre nella punizione di un accordo fra piu' persone tendente a realizzare un numero imprecisato di reati di specie diversa e non prevista. Solo che il legislatore, preso atto della gravita' di un fenomeno di criminalita' organizzata largamente avvertito nei suoi effetti evidenti, ha ulteriormente definito una piu' grave fattispecie di associazione per delinquere perche' sorretta da metodologia "mafiosa" (mutuando dal linguaggio corrente un termine per altro verso non dotato di una sua intrinseca portata etimologica, per ricavarne una definizione da tipicizzare per ogni possibile condotta anche esulante dal contesto storico-ambientale nel quale la nozione di "mafia" si e' formata, magari attraverso stratificazioni lessicali non piu' correttamente decifrabili).

La necessita', dunque, di descrivere sul piano legislativo un metodo, utilizzato da certe organizzazioni criminali per realizzare il programma associativo, non puo'



fare perdere di vista la base fondamentale della condotta che e' appunto costituita dall'accordo medesimo; questo e' di certo reso vieppiu' insidioso per le forme di attuazione concreta, ma non finisce di essere un fatto associativo con programma indeterminato (che e', come e' noto, l'elemento qualificante la condotta dell'art.416 c.p. rispetto alle altre fattispecie associative previste dalle leggi penali vigenti, invece connotate da un fine specifico: di eversione, di traffico di stupefacenti, e cosi' via).

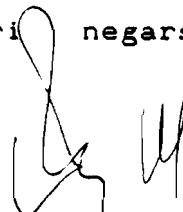
Sicche' non importa neppure stabilire, nella prospettiva interpretativa che qui interessa, se per ragione di generalita', in contrapposto alla specialita' dell'altra, ovvero di continenza, o altra, la fattispecie originariamente contemplata dal codice rimanga assorbita nella piu' specificata condotta tipica definita dal legislatore del 1982; poiche' cio' che appare certo, a giudizio della corte, e' che il medesimo comportamento umano che ricade nella nuova previsione normativa, e solo in essa, era anteriormente sanzionato nella piu' generica, ma pertinente, disciplina penale. E, trattandosi di condotta di reato permanente, la successione di leggi nel corso del protrarsi di quella non puo' che risolversi con l'applicazione della disposizione (non gia' di quella piu' favorevole, data la persistenza della condotta stessa durante la vigenza di entrambe le leggi, ma di quella) piu' recente (nei termini ormai prevalentemente affermati dalla Corte di Cassazione: cfr. Cass., sez.I, 12 febbraio 1988, Abbate, che ha inquadrato la problematica nello schema del reato progressivo permanente;

ovvero Cass., sez.I, 6 luglio 1988, Cavalcanti, che ha appunto ribadito la rilevanza dell'identita' della condotta materiale protrattasi nel tempo ai fini di ritenere applicabile una sola sanzione).

Che, infatti, questa soluzione sia la piu' correttamente sostenibile e' proprio, sotto il profilo sistematico, confermato dal fatto che la condotta oggetto dell'imputazione era gia' compresa nello schema dell'art.416 c.p. e che la norma del 1982 l'ha voluto piu' efficacemente sanzionare. E, anche sul piano empirico, questo dato non appare confutabile.

Basti, al riguardo, riferirsi alla stessa formulazione dei rispettivi capi (1 e 10) di imputazione elevati in questo processo, per rendersi conto di come a ciascuno degli imputati sia stata attribuita la identica condotta di essersi associato con altri per partecipare all'organizzazione definita "cosa nostra" (e qualificata di tipo mafioso anche prima dell'entrata in vigore della legge n.646\1982).

A fronte di questa constatazione diviene fuorviante, a giudizio della corte, stabilire se e come sia configurabile, rispetto alle due fattispecie, una diversa obiettivita' giuridica; perche', se e' pure evidente che il legislatore puo' avere tenuto in considerazione una diversa offensivita' sul piano della protezione sociale (come si e' detto, riferibile alla metodologia strumentalmente finalizzata alla vita associativa, connotata da gravi fenomeni di intimidazione specifica e diffusa, oltre che da insidiose infiltrazioni nelle forme apparentemente lecite di vita sociale o imprenditoriale), non puo' del pari negarsi



l'irrilevanza in ogni caso del diverso modello di politica legislativa; laddove, in altri termini, non viene modificato se non il risultato sanzionatorio ma in relazione a quella che rimane sempre la stessa condotta materiale. E non può essere condiviso, sul punto, il rilievo dei primi giudici, quando osservano che la metodologia integrante la condotta del 416-bis fosse irrilevante nel preesistente assetto normativo; alla stessa stregua di come, in linea di principio, non è correttamente qualificabile insignificante il dato specializzante rispetto al dato generale.

Ne', per le stesse ragioni, sarebbe utile, come ha suggerito un difensore di parte civile, un'indagine sulla consistenza dell'elemento soggettivo del reato; anche sotto tale profilo, qualunque nuovo assetto di politica legislativa va a confrontarsi con il permanere di una condotta assolutamente identica sul piano materiale.

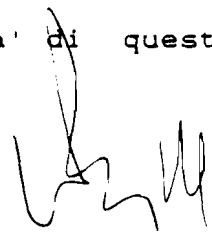
Per restare alle verifiche di tipo empirico, è dato rilevare come innegabilmente, se non fosse stata introdotta la norma dell'art.416-bis, quella condotta avrebbe continuato a ricadere nella previsione dell'art.416. Correlativamente, malgrado l'innovazione legislativa, avrebbe dovuto configurarsi la protrazione della permanenza anche oltre il settembre 1982, invece di considerare di fatto (ma fittiziamente) cessata la stessa a quella scadenza e come se ciascun associato avesse poi (nei termini, prima ricordati, di un singolare argomento difensivo) aderito ad una nuova organizzazione criminale. Ne', al fine di ovviare a tale inconveniente, sarebbe lecito recuperare, secondo le

sostanziali conclusioni del procuratore generale, una nozione di specialita' per inferire poi la non concorrenza delle due ipotesi, e l'assorbimento dell'una nell'altra, nel periodo successivo al settembre 1982, dato che, in tal modo, si contraddirebbe la premessa della diversita' ed autonomia delle due fattispecie.

Ma la evidente inaccettabilita' della tesi sostenuta dall'accusa e fatta propria dai primi giudici si ricava dall'ulteriore considerazione, essa stessa empirica ma non per questo dotata di minore rilievo ermeneutico, che ne scaturirebbero (e in realta' ne scaturiscono) incongruenze riducibili ad un piano di vero e proprio trattamento differenziale non giustificato da alcuna esigenza di tutela penale.

Difatti nel caso, peraltro frequente, di condotta associativa posta in essere (in ipotesi, per breve periodo) sotto il vigore della normativa precedente e protrattasi fin dopo il settembre 1982, il partecipe sarebbe chiamato a rispondere di due reati, mentre di una sola sanzione sarebbe passibile la condotta interamente ricadente in un periodo (anteriore o) successivo all'introduzione della nuova figura di reato; al punto che lo stesso imputato, nel primo caso, avrebbe goduto di un trattamento piu' favorevole se la nuova norma incriminatrice, con le sue piu' severe sanzioni, fosse entrata in vigore in precedenza (o se, addirittura, fosse stata illegittimamente dichiarata retroattiva).

Non puo' trascurarsi come, del resto, anche i primi giudici siano stati consapevoli della singolarita' di queste



implicazioni, tanto da essersi dati carico di avvertire che, comunque, sul piano sanzionatorio, gli effetti deteriori della doppia affermazione di responsabilit  venivano di fatto neutralizzati dall'applicazione dell'indulto, difatti operante per la fattispecie dell'art. 416 c.p.: finendo pero' con il tradire la latente contraddittoriet  dell'assunto interpretativo (resa vieppi  palese dalla sola circostanza che non tutti gli imputati, per ragioni soggettive, avrebbero beneficiato del condono).

Per vero, la verifica piu' significativa e' affidata alla considerazione, per certi versi complementare rispetto alle precedenti, che la medesima condotta materiale contestata nel capo 10 era esattamente punibile anche prima del settembre 1982 (ripetesi, sotto lo schema dell'art.416 allora vigente); mentre, se vera fosse la tesi opposta, essa avrebbe dovuto essere penalmente irrilevante.

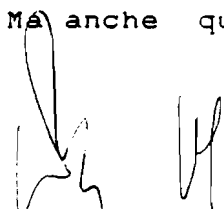
La verita' e' che la tesi qui disattesa trova sostanziale giustificazione nella preoccupazione che possa configurarsi una specie di reatroattivita' della norma dell'art.416-bis, dovendo ritenere processualmente utilizzabili, e sussumibili nello schema giuridico della nuova fattispecie, fatti e comportamenti pregressi. Ma, a ben vedere, il dubbio non ha alcun fondamento, dal momento che, come la stessa Corte di Cassazione ha puntualizzato (recentemente, in Cass., sez.I, 13 febbraio 1990, Aglieri e altri) non puo' essere confusa la retroattivita' della norma con la valutazione di accadimenti anteriori per accertare l'esistenza di un reato punibile secondo la legge del tempo

in cui la condotta e' stata posta in essere.

La problematica qui esaminata refluisce piuttosto, come si era anticipato nel paragrafo precedente, ai fini della prova, essendosi dedotta da parte di alcuni difensori la necessita' di una specifica individuazione di fatti e comportamenti anche temporalmente riferibili al periodo successivo all'entrata in vigore della nuova norma; sul rilievo, inoltre, espresso da qualcuno, che la prova per fatti risalenti alla vigenza dell'associazione per delinquere semplice non sarebbe correttamente comunicabile all'imputazione per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (vertendosi, secondo questa prospettiva, nei termini accennati, in tema di figure di reato del tutto autonome).

Anche sotto tale profilo, il complesso di doglianze cosi' riassumibili non appare giuridicamente fondato nei limiti in cui pretende di definire linee interpretative rigorosamente schematizzate. Ed infatti se e' pure vero, come e' stato giustamente reclamato dalle difese, che l'onere della prova spetta pur sempre all'accusa e che in esso e' certamente compreso quello attinente alla permanenza del vincolo associativo, e' pure innegabile che il procedimento logico-indiziario consente (rectius, impone) una complessiva valutazione delle emergenze processuali (ripetesi, verificabile nel contesto della motivazione).

Sul punto, non colpisce di certo nel segno la proposizione espressa dal procuratore generale, laddove si pretenderebbe la prova, incombente sull'imputato, dell'effettivo recesso dal sodalizio criminoso. Ma anche qui



la schema rigoroso rischia di fuorviare l'indagine processuale; perche', se e' vero che la prova della condotta, e dunque della permanenza del vincolo, incombe sull'accusa, nulla tuttavia impedisce di ritenere, sul piano della realta' di fatto oggetto dell'accertamento, che l'associato di "cosa nostra" non possa recedere dal sodalizio almeno senza il concorso di particolari condizioni, come la dissociazione (a rischio della vita, secondo il giuramento prestato), l'estromissione o la duratura detenzione (sul che, piu' diffusamente, infra, par.4.7).

La dimostrazione dell'aleatorieta' di ogni esasperazione interpretativa e' riposta nella considerazione che, portando l'assunto delle difese fino alle estreme implicazioni, dovrebbe assurdamente richiedersi all'accusa la prova specifica di una continua, quotidiana, immanenza di fatti e comportamenti riferibili alla condotta associativa, nonche' della volonta' del partecipe di mantenere effettivi | contatti con gli altri associati.

Ne risultano cosi' svuotate di pregnante rilievo dialettico le pur suggestive argomentazioni delle difese quando hanno indicato una pretesa labilita' del materiale probatorio (nei termini, comunque, che non possono che formare oggetto di specifiche indagini sui singoli imputati) ovvero quando, come in alcuni casi, hanno evidenziato la possibile incongruenza di un'imputazione per associazione di tipo mafioso ridotta ad uno spazio temporale limitato (casi, per esempio, di detenzione intervenuta poco tempo dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice).

Le considerazioni che precedono, rimettendo appunto all'esame delle singole posizioni il necessario spazio di valutazione, impongono di riformare la sentenza impugnata, con riferimento a tutti gli imputati, nel senso di ritenere assorbita l'imputazione di cui al capo 1 in quella di cui al capo 10.

Conseguentemente, per il rispetto del principio del divieto di reformatio in pejus, dovra' procedersi, per ciascun imputato e salve le specifiche doglianze del pubblico ministero sulla entita' della sanzione, alla proporzionale riduzione della pena, in misura tendenzialmente coincidente con l'aumento per continuazione applicato dai primi giudici.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

4.5. segue: b) il rapporto tra le fattispecie dell'art.416-bis c.p. e dell'art.75 legge 685\1975. - A diversa conclusione deve pervenirsi, a giudizio della corte, a proposito di un'altra questione, sollevata da alcuno dei difensori, relativamente al preteso assorbimento nella fattispecie dell'associazione per delinquere di tipo mafioso di quella di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nei casi di concorrente contestazione (capi 10 e 13 e assimilati).

La problematica procede dalla considerazione che, rientrando (specie secondo lo schema accusatorio della compenetrazione "mafia-droga", tuttavia, come si dira', non recepita neppure nella sentenza impugnata) il traffico di stupefacenti fra le attivita' costituenti il fine dell'associazione per delinquere, alla stregua delle altre fonti di profitto illecito (come le estorsioni, le speculazioni, etc.), il partecipe non potrebbe essere chiamato a rispondere sotto due autonomi profili sanzionatori.

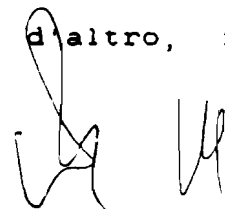
Non sarebbe, a tal fine, di ostacolo la separata previsione legislativa delle due fattispecie associative, l'una generica quanto ai reati-fine, l'altra specialmente diretta al traffico degli stupefacenti, in quanto quest'ultima sarebbe destinata ad operare solo nel caso di esclusiva finalizzazione specifica.

La tesi non ha, invero, alcun fondamento, come e' intuitivamente dimostrato dal mero riferimento sistematico

alla positiva previsione delle due diverse condotte associative, dunque suscettibili di concorrere sul piano formale, in dipendenza della avvertita esigenza legislativa di intervenire in un settore di elevato rischio sociale.

Tale premessa consente poi di mettere in luce gli aspetti ulteriori della problematica, laddove una riprova dell'assunto contrario risiede proprio nella considerazione che anche sotto il profilo sanzionatorio la norma di cui all'art. 75 legge 685\1975 e' piu' gravemente configurata. Risultando con questo dimostrato che, stando alla tesi difensiva, il partecipe di un sodalizio dedito soltanto al traffico di stupefacenti conseguirebbe un trattamento perfino piu' severo di chi risulta invece associato ad un'organizzazione criminale avente ad oggetto, oltre al traffico medesimo, anche la commissione di altri reati indeterminati.

Sul punto, la deduzione della difesa si e' spinta fino a negare che tale ultimo risultato possa ritenersi eversivo delle fondamentali regole giuridiche (a fronte, si sostiene, del dato formale ricavabile dal sistema normativo), sul rilievo, anch'esso audace, che anzi sarebbe in questo modo riaffermata la maggiore pericolosita' sociale della condotta finalizzata al traffico di stupefacenti, risultando per altro verso "affievolita" la spinta criminosa individuale (come a dire cioe' che, se inserito in un contesto di concorso con altri soggetti in base ad un generico accordo per commettere delitti, il traffico medesimo finisce con il prospettarsi socialmente meno pericoloso: laddove, a tacer d'altro, il



numero delle persone costituisce vieppiu' un'aggravante di quelle ipotesi delittuose).

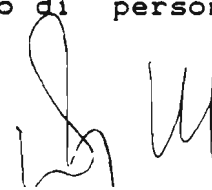
Per vero, e' proprio nella diversa e piu' specifica offensivita' della condotta rivolta al traffico di stupefacenti (tanto grave, infatti, da essersi avvertita l'esigenza della punizione del solo fatto associativo) che va individuata la giustificazione del necessario concorso, nei casi, delle autonome fattispecie di associazione per delinquere. E tale autonomia, con buona evidenza, resisterebbe anche a fronte della, ipoteticamente possibile, coincidenza esatta delle persone dei partecipanti delle due organizzazioni (rectius, nel caso in cui lo stesso sodalizio di tipo mafioso abbia come oggetto anche il traffico di stupefacenti): nei termini, appunto, costantemente recepiti nelle varie sedi interpretative.

4.6. segue: c) la continuazione fra reato associativo e reati-fine e fra reati associativi. - Il tema e' stato sollevato in via generale dal pubblico ministero, il quale ha proposto espressa doglianza in ordine alla ritenuta unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati associativi rispetto ai singoli reati-fine, innestando un ampio dibattito processuale.

La questione, come e' noto, non e' priva di spunti problematici, tanto da risultare, peraltro, contrassegnata da divergenti soluzioni interpretative (per la soluzione negativa, cfr. Cass., sez.II, 19 ottobre 1988, Trisolini; per quella positiva, Cass., sez.I, 10 maggio 1988, Buondonno; Cass., sez.I, 19 gennaio 1989, Abdo Sarkis; per soluzioni intermedie, tendenzialmente negative, ma permissive in linea ipotetica, Cass., sez.VI, 26 marzo 1988, Adamita; Cass., sez.VI, 30 aprile 1988, Porfito).

Posto che, infatti, non puo' confondersi sul piano concettuale il disegno criminoso, di cui alla fattispecie dell'art.81, cpv., c.p., con il generico programma di vita (di colui che, cioè, decide di dedicarsi ad espedienti illeciti per trarne sostentamento), il problema prospetta il quesito della compatibilita' giuridica fra reato associativo e continuazione.

Per vero, non puo' negarsi come elemento essenziale del reato associativo sia l'indeterminatezza del programma criminoso, che anzi, secondo principi evidenti, ne consente la differenziazione rispetto al semplice concorso di persone



nel reato. D'altra parte, se così non fosse, il fatto associativo sarebbe privo di rilevanza penale, perché si finirebbe con l'andare ad individuare di volta in volta la specifica volontà di porre in essere i singoli atti criminosi. E questa volontà non solo è diversa, perché precede la volontà (eventualmente) diretta a commettere i reati determinati; ma la differenza tra il mero accordo criminoso, non punibile finché il delitto non è stato commesso o ne è almeno soltanto iniziata l'esecuzione, e il reato associativo sta in ciò che in quest'ultimo si è manifestata una diversa volontà tendente alla realizzazione di una struttura organizzativa destinata ad operare, appunto, a prescindere da uno specifico programma operativo.

Sicché, tale atteggiamento volitivo precede e permane costantemente ed in forma autonoma rispetto alle singole manifestazioni di volontà tendenti ai singoli delitti (onde se ne è inferita l'incompatibilità concettuale dell'identità del disegno criminoso, perché l'aggregazione del momento soggettivo di ciascun reato toglierebbe ogni rilevanza all'autonoma volizione associativa).

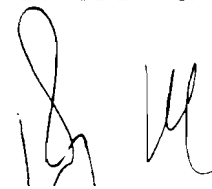
A sostegno della tesi negativa potrebbero pure intravedersi giustificazioni di politica legislativa. Se, infatti, il legislatore (a differenza che in altri ordinamenti) ha scelto di sanzionare la semplice condotta associativa, lo ha fatto perché ha voluto individuare una autonoma offensività nel fatto stesso di associarsi rispetto alla potenziale possibilità di aggravare la pena in dipendenza dell'aumentata pericolosità di un fatto commesso

con il concorso fra piu' persone (nei termini, infatti, di cui alle ipotesi degli artt. 112, n.1, c.p. e 74, comma 1, n.2, legge 22 dicembre 1975 n.685, ora modificato dalla legge 26 giugno 1990 n.162). Cio' che viene, in definitiva, sanzionato e' la permanente disponibilita' a commettere delitti di ogni genere, rientranti in un programma comune.

Ed inoltre potrebbe osservarsi che una tendenziale compatibilita' fra reato associativo e reati-fine sotto il profilo della identita' del disegno criminoso finirebbe con il frustrare lo scopo legislativo, perche' si risolverebbe in una necessaria e costante applicazione dell'istituto della continuazione.

Osserva la corte che, se tutto questo e' come principio condivisibile, e' tuttavia ugualmente innegabile che anche l'opposta prospettiva interpretativa non possa essere sottovalutata nei suoi rilievi critici di fondo. A cominciare dalle ragioni di politica legislativa: perche', se e' vero quanto si era prima osservato circa le possibili attenuazioni dell'intento punitivo dello Stato, non e' meno vero che anche quello della continuazione e del regime sanzionatorio di cui all'art.81, cpv., c.p., costituiscono scelte di politica legislativa dirette, nell'aspetto piu' macroscopico, a temperare sul piano quantitativo gli effetti del cumulo delle pene invece riferite a condotte comunque assimilabili nello stesso contesto ideativo.

Ed inoltre non appare meritevole di minore attenzione l'opposta considerazione che, in definitiva, se un soggetto si associa ad altri al preventivato scopo di commettere una



serie indeterminata di delitti, quando, dopo avere organizzato la struttura associativa, con gli stessi o con alcuni di loro va a realizzare singoli delitti utilizzando le risorse umane (ciascuno secondo una sua inclinazione o specializzazione criminale) e logistiche (armi, rifugi, basi operative e di reinvestimento o riciclaggio, etc.), tutte esattamente rientranti nel piano generico preordinato, non si vede come possa negarsi che questo sia avvenuto nel contesto di un medesimo atteggiamento ideativo.

La verita', nella quale si riflette la stessa incertezza giurisprudenziale (che infatti, anche nei precedenti citati, rischia di tradire una, solo apparente, contraddizione nell'affermare da una parte la diversita' del momento volitivo e la teorica possibilita', dall'altra, di una generica predeterminazione dei singoli delitti), e' che non esiste in questa materia (come in cospicua parte delle problematiche giuridiche) una soluzione rigidamente vincolante sul piano dei principi, e che e' sul terreno della valutazione in concreto che va verificata la sussistenza dei presupposti per ritenere che i singoli reati commessi da un imputato rientrino nel quadro dello stesso programma associativo posto in essere con altri soggetti.

Cosi' come, allo stesso modo, non puo' sussumersi una regola preventiva per affermare o escludere la configurabilita' della continuazione fra reati associativi diversi, posto che, anche su un piano strettamente naturalistico, gli stessi soggetti possono associarsi a piu' organizzazioni criminali, aventi dunque composizione

assortita, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; come pure tale contestuale partecipazione a piu' associazioni puo' essere il risultato di una coincidenza meramente occasionale e rientrare dunque in un programma di vita dedicata al crimine come risorsa di sopravvivenza o di arricchimento, che non e' sul piano giuridico, come si era premesso, riferibile alla fattispecie della continuazione.

Handwritten signature or initials, possibly reading 'M. G.' or similar, located at the bottom right of the page.

4.7. segue: d) la detenzione dell'imputato come causa di interruzione della permanenza della condotta. - Quanto alle fattispecie di associazione per delinquere, i primi giudici hanno affermato in linea generale, facendo poi coerente applicazione del principio nella decisione delle singole posizioni individuali, che la detenzione dell'associato costituisca causa di interruzione (del vincolo, ossia) della permanenza.

Lo specifico gravame del pubblico ministero ha dunque riproposto, fra i temi del dibattito processuale, tale questione, anch'essa oggetto di non trascurabili perplessita' interpretative.

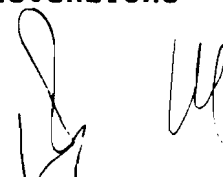
Il punto di vista accusatorio procede infatti dalla constatazione, in punto di fatto (e con riferimento ad episodi sia facenti parte del processo, sia oggetto di separate vicende giudiziarie), che pur nella condizione carceraria degli affiliati l'organizzazione mafiosa riesce a proseguire il programma associativo, non soltanto mantenendo costanti contatti con l'esterno, e con gli altri affiliati in particolare, ma giungendo perfino a realizzare specifici progetti delittuosi.

Di questa realta' sono stati additati diversi esempi; e fra i piu' significativi possono ricordarsi l'omicidio di Pietro MARCHESE, di cui si occupa altra parte di questa sentenza (dove si vedra' come l'organizzazione era riuscita a realizzare dentro il carcere il deliberato punitivo nei confronti del traditore), che corrisponde ad altri omicidi

commessi su detenuti, come quello di Carmelo JANNI' (del quale e' stato riconosciuto responsabile Gerlando ALBERTI senior) o quello di Vincenzo PUCCIO (avvenuto durante il dibattimento di appello in questo processo, nel quale lo stesso era imputato, ed oggetto di procedimento in corso); per non parlare poi delle numerose rivelazioni specialmente di MARINO MANNOIA (della quali si dira' di volta in volta) concernenti i vari rapporti intrattenuti fra detenuti e fra questi ed il mondo esterno per regolare la vita associativa, ovvero della singolare liberta' della quale fu accertato che godesse in carcere, in tempi pregressi, Mariano AGATE (nei termini di cui alla rispettiva posizione personale); tutte dimostrazioni della permeabilita' della struttura carceraria.

A fronte di questa tesi, che prende dunque le mosse dalla verifica che lo stato di detenzione non e' necessariamente causa di interruzione del vincolo, si e' dedotto, da parte della difesa (secondo uno schema logico sostanzialmente fatto proprio dai primi giudici), che la condizione carceraria, al di la' di possibili ma sporadiche manifestazioni criminali, tutte pero' destinate ad esaurirsi nel limitato contesto ambientale, costituisce di per se' stessa una grave e decisiva limitazione agli spazi operativi degli associati.

E difatti, si e' osservato, la possibilita' dei contatti esterni e del reciproco interscambio di informazioni e di direttive, e' quanto meno rimessa ad una evenienza imprevedibile ed occasionale, e certamente subordinata al concorso di favorevoli fattori contingenti (detenzione in



istituti di pena del luogo o agevolmente collegati, presenza nello stesso reparto carcerario di associati appartenenti alla stessa fazione, e cosi' via).

Osserva, sul punto, la corte che anche riguardo a questa problematica occorre affrancare il procedimento di valutazione delle prove dal condizionamento preconcelto di schemi dommatici rigorosi. Perche', se e' da criticare il pericoloso sillogismo proposto dall'accusa, secondo cui (dato che la detenzione non interrompe il vincolo e dato che questo, una volta costituito, non puo' essere sciolto senza un tradimento non privo di conseguenze) la permanenza e' dimostrata in re ipsa nel fatto stesso dell'affiliazione, tanto che spetterebbe all'imputato di dimostrarne la cessazione, non puo' essere tuttavia condiviso il procedimento logico di segno opposto, in base al quale mai sarebbe possibile un'utile prosecuzione della condotta associativa per il solo fatto della detenzione.

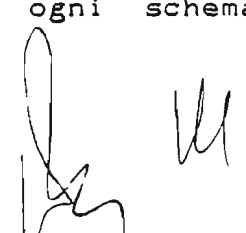
Difatti, ciascuna delle due proposizioni presta il fianco a un diverso ordine di censure. Da una parte, quanto alla tesi della difesa, perche' le verificatee possibilita' concrete di permanenza del vincolo dimostrano che quanto meno la detenzione non ha costituito, come principio, ostacolo decisivo; dall'altra, quanto alla tesi dell'accusa, perche' si finisce con l'introdurre nel procedimento induttivo un elemento assiomatico meritevole invece di specifica e preliminare dimostrazione.

Il fatto e' che simili ragionamenti denunziano un vizio logico di fondo, quando si proiettano verso la ricerca di un

dato presuntivo costante con la pretesa di elevarlo a criterio giuridico. Mentre cosi' non e'; intanto, perche' se presunzione puo' intravedersi nella materia de qua, questa dovrebbe essere semmai ridotta ad un piu' corretto ambito naturalistico. E se puo' accettarsi che gli associati per delinquere non perdano la possibilita' di contatti con il mondo esterno, tanto non autorizza la formulazione di alcuna regola costante, valida per ogni situazione processuale concreta, e dunque non legittima l'enucleazione di alcuna presunzione, sia nell'uno come nell'altro senso.

Tale prospettiva, nella quale si evidenzia la fragilita' del rigore logico seguito dai primi giudici, non e' assimilabile a sua volta a quella riferibile al normale sviluppo della vita associativa di un sodalizio criminale, dal momento che non sarebbe corretto ritenere che, a fronte dell'ipotetica irrilevanza della detenzione, tale condizione esistenziale dell'associato equivalga all'ordinaria vita di relazione; non tanto per i condizionamenti ambientali indicati dalla difesa, quanto soprattutto per il diverso generale assetto che l'organizzazione puo' assumere e per il possibile mutamento della posizione individuale di ciascuno degli associati.

Non puo' sfuggire, infatti, ad attento esame, che gia' nella stessa vicenda carceraria sia possibile graduare un diverso livello di condizionamento. Basti pensare ad una lunga detenzione in contrapposto ad una piu' breve, per rendersi conto della estrema aleatorieta' di ogni schema aprioristico.



Ma il contributo piu' significativo, nella riflessione, e' offerto dalla considerazione che, sul piano strettamente empirico la vicenda detentiva dell'associato potrebbe essere teoricamente in grado di incentivare atteggiamenti soggettivi di dissociazione o quanto meno di volontaria emarginazione, indotta da fattori di strategia degli altri associati (per esempio, protesi ad assumere posizioni sostitutive di direzione nell'ambito del gruppo) o perfino da scelte personali di auto-esclusione.

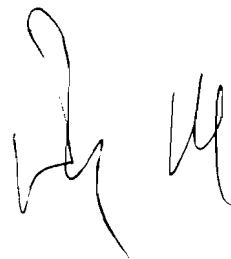
E di tutta questa gamma di evenienze concrete, tutte incidenti nel meccanismo stesso di saldezza del patto di tipo mafioso, il giudice non puo' fare a meno di tenere conto nella valutazione specifica delle risultanze processuali, quasi cioe' che la detenzione possa essere in se' stessa un fattore insignificante di vita di relazione.

Tali considerazioni, che rimettono dunque l'indagine ad un prudente apprezzamento caso per caso, consentono alla fine di temperare le opposte esasperazioni dialettiche delle parti. Perche', come principio, non e' per vero fondata la preoccupazione della difesa quando denuncia che il criterio dell'accusa porterebbe ad una reiterata necessita' di procedimenti, per quanti eventi interruttivi si siano verificati nel corso del protrarsi della condotta associativa (sicche', finito un processo, dovrebbe instaurarsene un altro, e dopo un altro ancora, senza fine), posto che, come si e' detto, ogni evenienza rimane sempre possibile sul piano naturalistico; come non e' del pari configurabile l'opposto rischio che l'indagine giudiziaria sulla condotta medesima si

consumi in un limitato contesto processuale, destinato ad esaurire la complessiva pretesa punitiva.

A questo si aggiunge che, in punto di fatto, in alcuni casi, come si vedra' in dettaglio nella parte X, si sono registrate vicende giudiziarie perfino definite con il giudicato.

Quanto poi al problema della prova (nei termini che erano stati pure anticipati nel par.4.3), non puo' che concludersi nel senso della persistenza delle normali regole del processo penale, apparendo non pertinente (malgrado il tenore di qualche arresto giurisprudenziale: cfr. Cass., sez. I, 10 dicembre 1987, Leotta) che possa incombere sull'imputato la prova dell'effettivo recesso o dell'interruzione del vincolo (conf., Cass, sez.I, 14 marzo 1988, Muto).



4.8. Le aggravanti contestate. - Nel processo sono state sollevate questioni comuni alla generalita' degli imputati anche riguardo ad alcune delle aggravanti contestate, delle quali e' necessaria una trattazione anticipata rispetto all'esame delle singole posizioni.

Mentre, per quanto attiene alla qualifica di "capo", la relativa aggravante non puo' che essere rinviata alla sede individuale, l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art.416-bis c.p. risulta contestata a tutti gli imputati, essendosi presupposto sul piano accusatorio che l'associazione di tipo mafioso oggetto del giudizio disponesse di armi per

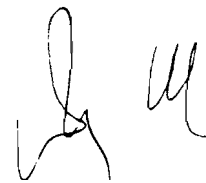
conseguimento delle sue finalita'.

Le difese hanno sul punto dedotto il tenore indiscriminato e dunque specificamente immotivato della relativa contestazione, come sarebbe dimostrato dalla mancanza di prove sul possesso di armi da parte di molti imputati, i quali anzi, per la loro estrazione sociale (aggiungasi, per il ruolo svolto, secondo l'accusa, nell'ambito dell'associazione), risulterebbero individualmente alieni in termini materiali e morali dalla vocazione all'uso di questi mezzi.

I rilievi difensivi, cosi' riassunti, non hanno pregio. E' infatti pacifico, sul piano interpretativo, che simili aggravanti, operanti sulla condotta associativa, devono ritenersi sussistenti a carico di ciascuno dei partecipi del sodalizio ancorche' le armi (come taluna altra strumentazione logistica tipicamente utilizzata dal gruppo per gli scopi

comuni) siano detenute solo da alcuni (o, correlativamente, vi sia prova della detenzione o dell'impiego solo a carico di alcuni imputati); non foss'altro perchè la detenzione delle armi da parte solo di alcuni associati (p.e. per il ruolo ad essi attribuito) non esclude, ed anzi implica, che la disponibilità di esse sia propria dell'associazione, che appunto per questo, indipendentemente dall'uso che ne sia fatto, acquisisce la qualificazione di "armata" che investe tutti i partecipi dell'associazione (e per altro, nella specie, nella condizione di operatività dell'associazione "cosa nostra" i partecipi dovevano essere necessariamente a conoscenza dell'anzidetta connotazione non soltanto non essendone concepibile l'ignoranza da parte dei medesimi ma a nulla rilevando, ove ipotizzabile, l'ignoranza dovuta a colpa).

La distinzione dei ruoli fra gli associati, alcuni difatti implicanti il ricorso all'uso delle armi (per esempio per commettere omicidi o altri delitti contro la persona) o di materie esplodenti (necessarie, si pensi, per realizzare progetti estorsivi), altri connotati da un diverso livello di operatività, fino alle forme più "pulite" (e, come si era detto, in qualche caso quasi indecifrabili) di connivenza, costituisce anzi il momento più qualificante della fattispecie dell'associazione di tipo mafioso. La potenzialità offensiva sul piano sociale di questa ipotesi di reato è infatti rimessa, nella stessa previsione legislativa, al singolare concorso di apporti eterogenei ma tutti funzionalmente protesi a realizzare un efficiente



sistema di intimidazione generale destinato ad operare ad ogni livello: perche' ciascuno (sia se modesto lavoratore di borgata, sia se grosso imprenditore) sappia che l'organizzazione ha mezzi e uomini per intervenire in ogni settore ma per sanzionare, al tempo stesso, ogni forma di aggressione o di trasgressione.

Sicche' il principio (della comunicabilita' agli associati di tutte le aggravanti connesse all'impiego di mezzi), sul quale appunto non vi e' sostanziale divergenza interpretativa in termini generali, non solo non soffre eccezione nella specie, ma ne viene ulteriormente esaltato proprio per la particolare fisionomia dell'associazione di tipo mafioso.

Analoghe considerazioni (mutatis mutandis) valgono poi per escludere la fondatezza delle censure che, sotto diverse angolazioni (ma tutte riassumibili nella non riferibilita' generalizzata a tutti gli imputati), hanno proposto il tema della configurabilita' dell'aggravante di cui al comma 6 dello stesso art.416-bis c.p.. Anzi, proprio la specifica finalizzazione di gestione e di controllo di attivita' economiche come reimpiego di proventi illeciti costituisce una delle piu' significative connotazioni dell'associazione di tipo mafioso, nella stessa filosofia innovativa della legge del 1982, tanto che sarebbe intuitiva contraddizione presupporre che ciascun associato, qualunque sia il suo livello di contributo operativo, non possa essere consapevolmente partecipe del piano di infiltrazione dell'organizzazione (sorretta con il suo apporto pure di tipo

di diverso).

A diversa soluzione deve, invece, pervenirsi quanto all'aggravante di cui all'art.112, n.1, c.p. (anch'essa contestata in relazione alla fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso) che, in aderenza alle doglianze formulate, va dichiarata insussistente (nei confronti di tutti gli imputati, anche eventualmente dei non appellanti, per l'effetto estensivo dell'impugnazione).

Infatti, secondo un principio che ha formato oggetto di sempre piu' stratificata esperienza giurisprudenziale, l'aggravante comune del numero delle persone potrebbe essere configurabile nei reati a c.d. concorso necessario sempreche' il numero, almeno determinato nel minimo, dei partecipanti non sia previsto come elemento costitutivo del reato o come aggravante speciale (cosi', Cass., sez.un., 3 agosto 1984, Dantini). E le ragioni di una cosi' perspicua interpretazione sono riferibili non tanto all'ulteriore sviluppo logico della ricerca teorica, che porterebbero pure al dubbio se, stricto sensu, possa essere configurabile l'ipotesi di concorso necessario nella condotta di partecipazione ad associazione per delinquere (concretantesi nella individuale adesione ad un sodalizio), invece che di mero concorso eventuale eccezionalmente affidato al caso del rafforzamento della volonta' del partecipe (cfr. Cass., sez.I, 13 febbraio 1990, Aglieri e altri): il tutto, cioe', a fronte di una norma, qual'e' quella dell'art.112, n.1, che e' sempre disciplina del concorso di persone nel reato. Poiche' la vera portata della problematica e' se e come possa operarsi una sorta di



integrazione della fattispecie dell'art.416-bis c.p. con il criterio dell'art.112, n.1., per ottenere un risultato sanzionatorio corrispondente a quello reso possibile, in altri casi (per esempio, art.416, comma 5, c.p.; art.75, comma 4, legge 685\1975, ora modificato dalla legge 26 giugno 1990 n.162), mediante l'attribuzione di rilevanza al numero dei partecipanti, positivamente espressa in termini corrispondenti alla norma comune sul concorso di persone.

Nelle fattispecie in esame, in realta', il numero delle persone viene in rilievo, a parte appunto se si controverta di concorso necessario, come momento qualificante di una condotta che si evidenzia solo attraverso la contestuale convergenza di volonta' di piu' soggetti, tendente alla realizzazione (certamente non di singoli delitti, ma) di un programma criminoso: cioe' come momento di tutela piu' arretrato rispetto all'accordo operativo, e tuttavia rientrante nella stessa progressione ideativa (tanto da mettersi in luce il punto qualificante della incriminazione per condotta meramente associativa rispetto alla regola di non punibilita' di un accordo non seguito dalla effettiva commissione di un reato).

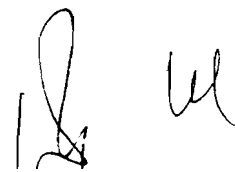
In definitiva, l'offensivita' della condotta puo' essere correlata, sul piano della graduazione della sua gravita', al numero delle persone che concorrono alla realizzazione della struttura associativa ed i criteri relativi vengono mutuati dallo schema normativo del concorso di persone (si veda, per esempio, la parallela utilizzazione nelle fattispecie associative delle nozioni di promotore o capo dotato di

funzioni direzionali, anch'esse ricavate dall'aggravante comune del concorso di persone).

Ma siccome la pluralita' di soggetti, in quanto necessariamente individuabile nella fattispecie (se non altro, per espresso dettato normativo: "tre o piu' persone..."), finisce con l'atteggiarsi ad elemento costitutivo del reato, l'aggravamento della pena non puo' discendere che da un'espressa previsione legislativa; laddove, per questa ragione, a differenza che nei reati i quali possono essere commessi anche da una sola persona, si impongono parametri diversi di valutazione dell'offensivita' della condotta (esattamente, cioe', alle specifiche previsioni delle ipotesi citate di associazione semplice o di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

Sicche', procedendo appunto dall'analisi dei rispettivi riferimenti positivi, non e' dato solo ricavare la dimostrazione dell'assunto, sulla base del criterio ermeneutico dell'ubi voluit dixit, ma anche individuare la riprova indiretta della necessita' di un'espressa previsione legislativa correlata a specifiche esigenze di politica criminale.

Se poi da queste premesse si procede ad una verifica empirica della problematica, e' agevole avvedersi come affatto incongrua sia la diversa soluzione; dal momento che, se la fattispecie tipica si realizza con la partecipazione di almeno tre persone e se la concorrente adesione di cinque persone potesse dar luogo alla configurazione dell'ipotesi aggravata, l'ipotesi-base prevista dalla norma si esaurirebbe



nella assai marginale, addirittura trascurabile, portata di un sodalizio formato da tre o quattro persone soltanto. E cio' denunzierebbe, a tacer d'altro, una intrinseca contraddizione con la stessa natura dell'associazione di tipo mafioso che, per definizione, fa leva sulla diffusa intimidazione soprattutto per l'effciente e cospicua organizzazione operativa.

La sentenza impugnata deve essere quindi riformata in tutte le parti in cui e' stata ritenuta sussistente l'aggravante in questione con riferimento al reato di cui all'art.416-bis c.p. (con la conseguente eliminazione degli aumenti di pena applicati dai primi giudici, salve le specifiche doglianze del pubblico ministero sulla misura della sanzione, nei casi in cui sono state espressamente formulate).

Con riferimento al capo 10 e' stata, poi, contestata a diversi imputati l'aggravante di cui all'art.7 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come modificato dall'art.18 della legge 13 settembre 1982 n.646. Quanto ad essa, ai margini della quale sono stati registrati per vero solo generiche doglianze, e' sufficiente rilevare che, secondo puntuale orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., sez.I, 13 febbraio 1990, Aglieri e altri, cit.), la lettera della legge, con l'espressione: "persona gia' sottoposta a misura di prevenzione", indica chiaramente che cio' che rileva e' la qualita' acquistata dalla persona in seguito al provvedimento di sottoposizione alla misura e non occorre dunque che questa sia ancora in esecuzione al momento della commissione del

960305

- 781 -

reato.

Handwritten signature or initials, possibly reading 'H' and 'M'.

4.9. Le condotte esterne rispetto all'organizzazione criminosa: a) il concorso di persone estranee al sodalizio mafioso. - Il problema si pone, anche sul piano della metodologia della prova, in dipendenza del fatto che le acquisizioni processuali dimostrano che in alcuni casi si sono registrati comportamenti posti in essere da soggetti non formalmente ed effettivamente affiliati al sodalizio criminoso "cosa nostra", ma che tuttavia realizzano condotte di oggettivo supporto o ausilio rispetto all'organizzazione medesima.

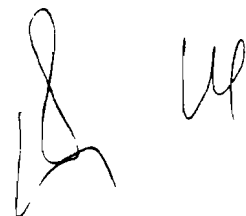
La prospettiva, in definitiva, si propone in termini del tutto speculari rispetto alla problematica della prova, laddove in termini generali (come nei paragrafi precedenti, e in particolare nel par.4.3, cui si rinvia) si era evidenziata l'irrilevanza di una indagine sulla sussistenza (e sulla prova) di fatti specifici a fronte della sicura individuazione della condotta associativa, ridotta alla circostanza dell'effettiva affiliazione al sodalizio.

Sul punto, e' stato da una difesa (dell'imputato Filippo NANIA) suggerito un originale spunto dialettico, secondo cui non sarebbe correttamente configurabile una forma di appartenenza al sodalizio senza una concreta partecipazione alle attivita' di esso (il che legittimerebbe, al piu', l'applicazione di misure di prevenzione); mentre sarebbe ipotizzabile, appunto nelle forme del concorso esterno, una forma di partecipazione senza una preventiva affiliazione.

Oltre a quanto gia' in precedenza osservato nelle parti

citare della sentenza, deve a questi fini aggiungersi che in effetti le risultanze processuali, come si potrà analizzare nel contesto delle singole posizioni (parte X), sono contrassegnate da divergenti indicazioni sull'appartenenza di alcuni imputati all'associazione per delinquere, e perfino, in qualche caso, da convergenti rivelazioni di "pentiti" nel senso della non formale affiliazione; ed invece sono rilevabili consistenti elementi attestanti una contiguità di alcuni di essi, rilevante dal punto di vista penale, diretta a concorrere alla realizzazione del programma associativo, difatti non attraverso uno stabile inserimento organico ma con un apporto operativo esterno.

Che sul piano giuridico sia configurabile un concorso di tal genere non può essere messo in dubbio, sempreché - secondo comune orientamento - vi sia la dimostrazione univoca della volontà del soggetto di apportare un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale (ancora una volta, differenziandosi la mera ed occasionale compartecipazione ad un eventuale singolo delitto). Si è anzi visto come il dato in esame sia stato utilizzato dalla giurisprudenza come premessa della questione relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1. c.p., al reato associativo (supra, par. 4.8, cui si rinvia).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

4.10. segue: b) le forme di microcriminalita' operante nel territorio. - Nelle parti VIII e IX della sentenza si avra' modo di verificare l'esistenza di un diffuso fenomeno di criminalita' operante a livello di quartiere da parte di soggetti dediti alla commissione di delitti comuni ma in una posizione di sostanziale collateralita' rispetto all'organizzazione mafiosa. Si vedra' (per esempio, a cominciare dalla posizione di Gioacchino ALIOTO per passare ad altri, secondo l'ordine alfabetico degli imputati) come questi piccoli gruppi, formati prevalentemente da giovani elementi, costituiscano pure il contesto sociale nel quale crescono, per essere poi reclutati, quegli associati che abbiano dimostrato adeguato spessore criminale.

Simili gruppi devono tuttavia convivere con l'organizzazione mafiosa, la quale, come si era detto, impone le sue rigorose regole soprattutto esigendo il rispetto del territorio, nel quale non possono commettersi anche fatti di piccola criminalita' senza il preventivo consenso, tacito o esplicito, della cosca dominante nel quartiere. Ma tuttavia, come si vedra', gli stessi rimangono sostanzialmente all'esterno dell'organizzazione medesima.

L'accusa, nel reclamare l'affermazione di responsabilita' di questi imputati in ordine al reato di associazione per delinquere (nella forma, quanto meno, del concorso esterno nei termini qui in esame), ha fatto leva sulla concorrenza di diversi argomenti deduttivi: in primo luogo, si e' osservato che la stessa "protezione" in

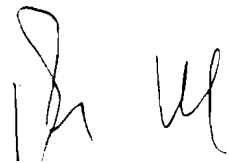
qualunque modo offerta dalla cosca avente il controllo del territorio suggerisce un collegamento funzionale rilevante sotto il profilo del concorso.

Ed in realta' non e' negabile, su un piano generale, che il reciproco atteggiamento di conoscenza, da una parte, delle regole della cosca controllante (implicante la necessita' di operare con l'avvertenza di non "disturbare" per esempio gli esercizi commerciali protetti, a pena di gravi sanzioni) e, dall'altra, delle attivita' svolte da questi gruppi (pur con il rispetto dei limiti imposti), costituisca una manifestazione di collateralita' anche soggettivamente espressa.

A questo potrebbe aggiungersi, poi, che in quasi tutti i casi di reati contro il patrimonio (parte IX), gli autori dividevano gli utili con la cosca; ma soprattutto che in qualche caso (come quello del furto contro PIRAINO, di cui al par.9.14) l'azione veniva organizzata in vista di uno scopo (punitivo o estorsivo, ai danni di chi non voleva "pagare") perfino istituzionale dell'organizzazione.

Se non che tali, pur gravissimi, elementi indiziari non sono tuttavia - a giudizio della corte - sufficientemente univoci per attestare la sussistenza del concorso di questi imputati nel reato di associazione mafiosa.

Infatti, non e' dato sottovalutare, su un piano generale, in questo come in altri settori della vita reale, ivi compresi quelli di lecita attivita', la difficolta' di discriminare fatti di volontario collateralismo determinato da libere scelte, rispetto ad atteggiamenti di passiva



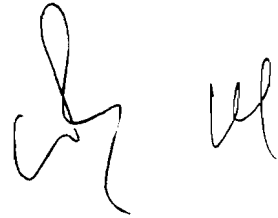
assuefazione a regole di violenza quotidiana imposta ad ogni livello. E non e' negabile che (cosi' come per esempio ogni commerciante, anche piccolo, puo' trovarsi coinvolto nel "giro" del controllo del territorio e costretto dunque a chiedere la "protezione" per poter tranquillamente operare, ma venendosi quasi a creare una tacita intesa reciproca, magari suscettibile di degenerazione verso forme piu' strette di connivenza) anche una piccola organizzazione criminale comune puo' essere costretta a misurarsi con le regole della realta' mafiosa e a dovere quindi "subire" l'imposizione e il taglieggiamento; non finendo, ovviamente, di essere a sua volta un gruppo dedito ad attivita' criminali, ma non per questo mostrando migliore vocazione all'inserimento organico nel sodalizio mafioso.

Tanto spiegherebbe allora, con pari - e in definitiva equivoca - valenza indiziaria, non soltanto il preventivo consenso per operare nella zona ma anche la distribuzione degli utili, che nella specie puo' atteggiarsi, in linea ipotetica, come vero e proprio corrispettivo ("tangente") per lo "sfruttamento" del territorio.

Il convincimento, fondato sul dubbio circa le predette circostanze empiricamente apprezzabili, diviene vieppiu' rafforzato dalla considerazione, processualmente accreditata (come si vedra' nella parte IX gia' citata), che nessuno di questi soggetti (neppure, per esempio, il "pentito" minore Salvatore DI MARCO) aveva mai intrattenuto contatti diretti con gli esponenti della cosca, che aveva invece come unico raccordo un affiliato di basso livello (come, per esempio,

Vincenzo SINAGRA, cl. '56) il quale costituiva a sua volta il tramite anche per gli aspetti organizzativi dei vari "colpi"; di modo che, in sostanza, i singoli appartenenti al gruppetto di criminalita' comune potevano anche non sapere se e come quella data operazione delittuosa (nella specie, furto o rapina) fosse finalizzata a scopi del sodalizio mafioso.

E tale dubbio non puo' che essere risolto a favore degli imputati, i quali dovranno essere dunque tenuti immuni dall'accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, more fluid signature.

4.11. segue: c) correlazione tra la contestazione di associazione per delinquere e condanna per ricettazione (e favoreggiamento o altro). - Nella parte X della sentenza si potra' poi constatare come alcune originarie imputazioni siano state modificate in sede di decisione nel senso che la condotta dell'imputato e' stata ritenuta ricadente nello schema della ricettazione o del favoreggiamento personale o reale; altrettanto e' avvenuto, in qualche caso, anche in questa sede di giudizio di appello (si vedano le posizioni di Giovanni ABBATE, Federico AMATO, e le altre, trattate in ordine alfabetico). In merito a queste statuizioni sono state variamente proposte censure di analogo tenore, proponendosi - per quanto interessa questa generale disamina di temi comuni - la considerazione che non sarebbe stato rispettato il principio della correlazione tra l'accusa e la decisione.

Orbene, come e' noto, la qualificazione giuridica del fatto e' certamente una prerogativa riservata ai poteri decisorii del giudice, i quali trovano condizionamento o sotto la prospettiva del principio devolutivo o dispositivo o, per le implicazioni difensive, del contraddittorio, solo in assenza di una regolare contestazione. Ma codesto compito dell'accusa non e' correttamente e compiutamente adempiuto solo se la contestazione rechi tutti gli estremi pedissequi ed i riferimenti normativi della fattispecie legale; perche', come e' pacifico e dopo tutto evidente, e' sufficiente che all'imputato siano stati resi noti tutti gli aspetti del fatto storico contestatogli.

Nelle ipotesi in esame si vedra' come all'imputato era stato contestata la partecipazione all'associazione per delinquere mafiosa sul presupposto che avesse realizzato investimenti fittizi, interposizioni reali di persona a vantaggio di associati o altri atti di specifica finalizzazione al reinvestimento di proventi illeciti; ma, nei rispettivi casi, si e' ritenuto che queste condotte non integrassero una forma di inserimento organico nel sodalizio.

Quanto al settore degli investimenti d'impresa, in realta', sono ravvisabili diversi livelli di possibili rapporti tra il sodalizio e l'imprenditore, il quale puo' essere teoricamente una "creatura" del gruppo o di alcuno degli associati perche' corrisponda agli scopi di reinvestimento senza avere avuto e senza la prospettiva di conseguire una sua autonoma fisionomia imprenditoriale; ma puo' essere stato invece, prima dell'affiliazione, un imprenditore avviato e coinvolto nel sistema per fare un salto di qualita' o anche solo per sopravvivere; puo' essersi limitato, infine, a subire la tacita o esplicita imposizione di collaborare a forme surrettizie di riciclaggio. Ed e' agevole avvedersi come in ciascuno di questi casi, e nelle ipotesi intermedie variamente configurabili, l'atteggiamento soggettivo dell'imputato oltre che la portata oggettiva della sua condotta siano meritevoli di un diverso e graduale approccio giuridico-penale; potendosi configurare sia una vera e propria forma di inserimento organico nel sodalizio, sia una collateralita', penalmente rilevante, rispetto al gruppo o all'individuo associato mafioso, sia infine una



forma occasionale ed esterna di collaborazione che non implica l'adesione al programma associativo.

Ma in questi casi, come per quelli in cui si e' ritenuto sussistente un fatto di collaborazione logistica (che si esaurisce nello schema del favoreggiamento; in un caso, quello di Francesco BUFFA, nella fattispecie di violenza privata), cio' che assicura la corretta corrispondenza fra l'accusa contestata e la decisa sussistenza di un reato diversamente qualificato dal punto di vista giuridico e' la rappresentazione, ritualmente rivolta all'imputato (nelle forme tipiche della contestazione, dal mandato all'interrogatorio, al rinvio a giudizio, e cosi' via), di un fatto storico che puo' essere sussunto, sotto una piu' vasta prospettiva d'accusa, nello schema dell'associazione mafiosa, delle cui manifestazioni costituisce un comportamento sintomatico (avere reinvestito a favore del gruppo, avere offerto nascondigli o mezzi per scopi istituzionali, essersi reso portatore di un messaggio intimidatorio, etc.) ma che integra, al tempo stesso, una fattispecie minore e rimasta assorbita nella piu' vasta imputazione (appunto, ricettazione, favoreggiamento, violenza privata).

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

P A R T E Q U I N T ASEGUE: C) SULLE IMPUTAZIONI CONCERNENTIIL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

5.1. Il traffico di stupefacenti oggetto del processo. - Come si era anticipato nelle premesse di fatto, la sentenza di primo grado ha accertato l'esistenza di una vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, fiancheggiata dall'associazione mafiosa e connotata da una accurata messa a punto delle fasi di approvvigionamento della morfina-base nei luoghi di produzione, di trasformazione della stessa in eroina, di spedizione nei centri di smistamento ed infine di riciclaggio dei proventi.

Secondo le acquisizioni processuali, oggetto di ampia e dettagliata disamina, l'approvvigionamento di ingenti quantitativi di morfina-base veniva effettuato dalla Turchia e dalla Thailandia. Quanto alla importazione dalla Turchia, il processo si e' poi arricchito delle acquisizioni probatorie, raccolte anche in altri procedimenti, attinenti a singoli episodi di commercializzazione di stupefacenti ed idonee alla ricostruzione di un quadro di insieme del vastissimo traffico.

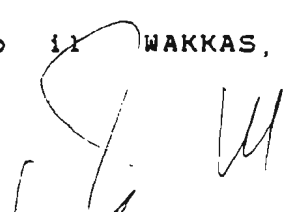
Come si era ricordato, Salah Al Din WAKKAS, Saleh SAMI, Asim AKKAYA, Abdel Rahman CANOUN, Alfonso PASTURA, Maurizio GIALDI, Michele D'ALOISIO, Giovanni PERINA, e soprattutto Alessandro ZERBETTO, Gennaro TOTTA e Rodolfo AZZOLI, avevano con le loro deposizioni evidenziato l'esistenza di una rete di importazione di stupefacenti destinati, attraverso itinerari stradali, ai laboratori siciliani di trasformazione, in cui trovavano spicco le figure di persone accusate di appartenenza all'associazione mafiosa, come i

- 793 -

fratelli GRADO, i MAFARA, Gerlando ALBERTI, Gaetano BADALAMENTI, Luciano LEGGIO (ancorche' detenuto), Stefano BONTATE, Gaetano FIDANZATI e gli stessi Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO, ciascuno dei quali era a vario titolo collegato con le ulteriori zone di smistamento all'estero, specie negli U.S.A..

Il WAKKAS, cittadino siriano, aveva riferito (ff.000754 segg.) che gia' da tempo risalente, almeno dal 1976, vi erano stati rapporti tra gli italiani e la famiglia turca dei CIL e che era stato poi lui stesso posto in contatto con Salvatore ("Totuccio") GRADO e un certo "Giovanni" (ZARCONE). La merce veniva importata dalla Turchia su "TIR" carichi di pellame o di frutta, in ragione di almeno kg.50 per ogni viaggio, che peraltro veniva ripetuto frequentemente (anche due o tre volte la settimana). La merce giungeva a Milano (come si vedra', quartier generale dei GRADO, inizialmente i piu' importanti organizzatori del traffico nell'ambito di "cosa nostra") e da qui veniva avviata ai laboratori siciliani, per la successiva esportazione dell'eroina negli U.S.A.. Aveva, altresì, raccontato di una riunione del gennaio 1981, nel corso della quale si era preso atto di una consistente pendenza debitoria (piu' di un miliardo di lire) dei GRADO, conclusa con una garanzia poi offerta da un personaggio napoletano.

Il cittadino egiziano Saleh SAMI (ff.001739 segg.), gia' sentito dal giudice di Trento che indagava sul traffico internazionale di stupefacenti, aveva quindi confermato che abituale fornitore dei GRADO fosse proprio il WAKKAS,



precisando che lui stesso, una volta, aveva effettuato una consegna di droga a costoro, per un quantitativo di circa kg. 11-12.

Anche il turco Asim AKKAYA (ff.001736 segg.) aveva riferito di avere assistito a trattative fra Salvatore GRADO, riconosciuto anche in fotografia, e trafficanti di stupefacenti per l'importazione di morfina dalla Turchia.

Dello stesso tenore erano state le rivelazioni di Abdel Rahman CANOUN (ff.043566 segg.).

Alfonso PASTURA, altro "pentito", aveva riferito (ff.003352 segg.) di avere appreso di due laboratori siciliani, uno dei GRADO, l'altro di "'u paccare'" (Gerlando ALBERTI, senior), precisando che i GRADO, nel cui gruppo gravitava Gennaro TOTTA, erano in contatto con gli spacciatori e che il giro di traffico era collegato con mafiosi siciliani, come BONTATE, BADALAMENTI e LEGGIO (quest'ultimo, benché in carcere).

Del TOTTA aveva parlato anche Maurizio GIALDI, confermandone i collegamenti con i GRADO (ff.003324 segg.).

Michele D'ALUISIO (ff.003446 segg.) aveva riferito a sua volta dell'inserimento del CIULLA e del TOTTA nel traffico milanese, in contatto con i siciliani.

Decisamente più significative erano poi state le rivelazioni di Alessandro ZERBETTO (ff.071232 segg.), sulla conoscenza di Salvatore CONTORNO (presso quel Duilio FRATONI, del cui omicidio era stato incolpato lo stesso CONTORNO, per tale ragione arrestato nel marzo 1982), da lui accompagnato nella villa dei GRADO in zona di Varese, per questioni di

droga, e dove aveva incontrato TOTTA e altri affiliati siciliani, apprendendo di discorsi anche mafiosi.

Anche il TOTTA, che alla fine aveva anche lui deciso di collaborare, aveva dunque reso ampie e (come si e' anticipato e come si dira' piu' diffusamente, utilissime) dichiarazioni, rivelando gli ingenti traffici di stupefacenti dei GRADO, nel cui ambiente gravitava il CONTORNO, in collegamento con Palermo, dove Gaetano BADALAMENTI assicurava i contatti con gli U.S.A. (mentre Francesco MAFARA controllava l'aeroporto di Punta Raisi). Tali traffici erano stati ingentissimi (anche tre importazioni di morfina la settimana a mezzo di "TIR") fino al 1981, quando i GRADO erano caduti in disgrazia a causa delle vicende della guerra di mafia siciliana ed erano stati costretti a fuggire in Spagna dopo avere ivi acquistato, tramite Rodolfo AZZOLI, diverse unita' immobiliari.

Le indagini di polizia esperite anche a livello internazionale avevano peraltro confermato le rivelazioni (ulteriormente confortate, come si vedra' a proposito della posizione dei GRADO, dalle deposizioni di testi assunti in loco).

L'AZZOLI (ff.410981 segg.), a sua volta determinatosi alla collaborazione, aveva confermato le precedenti acquisizioni circa il TOTTA, i GRADO, ed i loro traffici.

Si era pure determinato alla collaborazione Giovanni PERINA, uno dei soggetti indicati dagli altri dichiaranti, ed aveva finito con il confermare le stesse circostanze (ff.442752 segg.).



Paul Edward WARIDEL (che sarebbe stato nuovamente interrogato in sede di rinnovazione del dibattimento in appello) aveva poi lueggiato la figura di un altro cittadino turco, residente a Zurigo, Yasar Avni MUSULLULU, fornitore di morfina-base per ingenti quantitativi (per circa quaranta milioni di dollari) destinati a gruppi di trafficanti collegati anche ai catanesi.

L'importazione di morfina dalla Thailandia era risultata affidata al cittadino cinese Koh Bak KIN, il quale riforniva le famiglie mafiose di Rosario RICCOBONO (Partanna Mondello) di Benedetto SANTAPAOLA (Catania). Sul punto le indagini avevano segnato un rilevante traguardo, in primo luogo, con l'arresto nel novembre 1981 di Francesco GASPARINI all'aeroporto di Parigi con kg 4,500 di eroina proveniente da Bangkok e diretto a Roma, dalle cui successive rivelazioni (ff.063461 segg.) era stato messo in luce un consistente traffico di importazione di morfina attraverso il predetto KIN e diretto ai laboratori siciliani; in secondo luogo, e soprattutto, con il sequestro avvenuto il 24 maggio 1983 a Suez di kg 233 di eroina, appunto di origine thailandese, in una nave ("Alexandros G."), che era presto risultata destinata ai laboratori siciliani così come rivelato dal GASPARINI che dell'operazione era stato partecipe.

In particolare, erano stati sottoposti a controllo i movimenti di Gaspare MUTOLO (appartenente al gruppo palermitano di Rosario RICCOBONO) e di Domenico CONDORELLI (facente parte del clan catanese) e degli uomini che assicuravano un continuo collegamento fra i due centri della

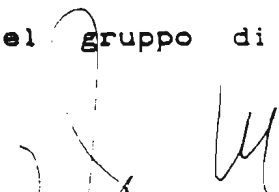
Sicilia.

Era poi intervenuto l'arresto di Michele ABBENANTE (21 ottobre 1982), in arrivo all'aeroporto di Roma proveniente da Copenaghen, con kg.9,5 di eroina, e si era accertato che lo stesso (come si vedra' in dettaglio nella di lui posizione processuale) aveva compiuto tre viaggi in Thailandia tra la primavera e l'estate del 1982.

Il GASPARINI (ff.063461 segg.) precisava di avere collaborato con il MUTOLO per l'importazione di ingenti quantitativi (kg.3.750) di morfina (e dopo, quando erano stati scoperti i laboratori siciliani, di eroina gia' raffinata) tramite il KIN e di avere incontrato nei luoghi di pertinenza del clan di RICCOBONO anche catanesi (di queste significative rivelazioni si trattera' ulteriormente a proposito della guerra di mafia), con i quali si stava organizzando una colossale operazione di importazione per via mare, con denaro proveniente dagli U.S.A., quando lui era stato arrestato all'aeroporto di Parigi con l'eroina che, a parte l'affare predetto, il MUTOLO gli aveva chiesto di portare con se'.

Il GASPARINI aveva poi raccontato dei pregressi rapporti intrattenuti anche con Tommaso BUSCETTA (sulla cui posizione, ai margini del traffico di stupefacenti, si e' detto nel par.3.3).

Sicche' il 24 maggio 1983 era stata realizzata l'operazione che aveva condotto al sequestro della nave "Alexandros G.", con armi e droga di origine thailandese, la cui destinazione veniva individuata proprio nel gruppo di



RICCOBONO. A bordo della nave, infatti, era stato rinvenuto ed arrestato (nonche' giudicato in Egitto) Fioravante PALESTINI, colui che, come era stato accertato, aveva preso il posto del GASPARINI per i collegamenti internazionali del clan siciliano (infatti a sua volta localizzato dalla polizia in casa del MUTOLO).

Si era peraltro accertato che il PALESTINI aveva fatto diversi viaggi in Thailandia, assieme alla sua compagna Luana DE ANGELIS; e quest'ultima aveva confermato che ivi erano avvenuti incontri con il KIN. In due viaggi, il PALESTINI aveva alloggiato nello stesso albergo di Bangkok con l'ABBENANTE (cfr. ff.073451 segg.).

Lo stesso KIN, peraltro, nel collaborare volontariamente con la giustizia italiana (tanto da chiedere lui stesso di essere qui estradato), aveva confermato (ff.076940 segg.) le circostanze ed in particolare il collegamento tra le famiglie mafiose palermitane e quelle catanesi per il traffico internazionale di stupefacenti. Precisava di essersi dedicato all'importazione di morfina-base dalla Thailandia e di avere conosciuto Gaspare MUTOLO e Alan THOMAS; di avere preso contatti, tramite il MUTOLO, con il GASPARINI, assieme al quale aveva conosciuto i siciliani del gruppo RICCOBONO e altri. Confermava, poi, che dopo l'arresto del GASPARINI il suo posto era stato appunto preso dal PALESTINI (detto "Gabriele") e, infine, che l'affare interrotto nel canale di Suez era stato organizzato dai predetti.

Uno dei compartecipi chiamati in correita' dal KIN, Pietro DE RIZ, a sua volta indottosi a collaborare, aveva

confermato (ff.117173 segg.) le superiori circostanze, offrendo ulteriori elementi di prova a carico del gruppo catanese dei "cavadduzzi" (FERRERA, alleati con i CANNIZZARO e collegati a SANTAPAOLA, come si vedra' nelle rispettive posizioni nella parte X).

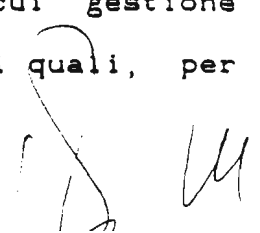
In particolare, per quanto attiene ai rapporti con i catanesi, nel febbraio 1982 si era pure proceduto, come accennato, ad operazioni di polizia, quando erano stati fermati Gaspare MUTOLO, Giovanni CUSIMANO e Michelangelo PEDONE, intenti a confabulare con Domenico CONDORELLI, a casa del quale, malgrado quelli avessero detto di non conoscerlo, era stato rinvenuto Carlo DI CARO, nipote del MUTOLO.

I verbalizzanti avevano riferito che nell'occasione i cani addestrati per la droga avevano dato evidenti segni di nervosismo annusando la lussuosa "Ferrari" del MUTOLO.

Erano state poi intercettate telefonate fra MUTOLO e KIN, tra Giovanni MUTOLO, fratello del primo, ed il CONDORELLI; nonche' individuati incontri fra il MUTOLO ed i catanesi Salvatore CRISTALDI e Nicolo' MAUGERI, preventivamente programmati tramite telefonate intercettate.

Sebastiano DATTILO (ff.116821 segg.) aveva rivelato a sua volta di essere stato incaricato dal gruppo catanese dei FERRERA di propiziare l'acquisto di una nave, da destinare all'importazione di morfina, e di assumerne il comando.

Secondo le risultanze processuali messe in luce dai primi giudici, la morfina cosi' importata affluiva ai laboratori di trasformazione in eroina (la cui gestione risultava affidata alle famiglie mafiose) uno dei quali, per

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

quanto interessa il presente procedimento, era stato rinvenuto nella via Messina Marine di Palermo ed attribuito, in base alle prove acquisite, alla famiglia del VERNENGO (peraltro nell'ambiente noti, almeno quanto ad alcuni di essi, come chimici esperti nella lavorazione della droga).

I primi giudici avevano poi ritenuto completato il quadro probatorio con la raccolta di elementi attestanti le successive fasi della distribuzione degli stupefacenti e del riciclaggio dei proventi; emergendo quanto alla prima, una intensa attivita' di esportazione di eroina gia' raffinata, oggetto di specifiche indagini parzialmente confluite nel processo statunitense c.d. di "pizza connection" ed in parte involgenti anche imputati di questo processo.

In particolare si era accertata la posizione di preminenza di Tommaso SPADARO, della "famiglia" mafiosa di Giuseppe ("Pippo") CALO', il quale era stato peraltro coinvolto in un procedimento a Firenze per traffico di stupefacenti (riportando severa e definitiva condanna).

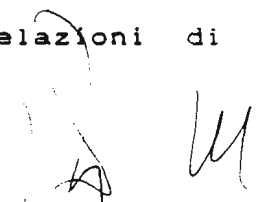
L'operazione della "pizza connection" era stata invece compiuta nell'aprile 1984, quando, a seguito di approfondite indagini della polizia americana ("F.B.I.", "D.E.A.") in collaborazione con quella italiana (pedinamenti con rilievi fotografici, intercettazioni telefoniche e infiltrazione di agenti sotto copertura) erano stati identificati diversi soggetti, destinati ad essere processati sia negli U.S.A. che in Italia (alcuni da entrambe le autorità giudiziaria, onde, per alcuni che erano rimasti qui contumaci, la nullita' rilevata da questa corte): Salvatore CATALANO, Giuseppe e

Salvatore LAMBERTI, Salvatore MAZZURCO, Baldassare AMATO, Onofrio CATALANO, Pietro ALFANO, Faro LUPO, Giuseppe VITALE, Giuseppe SORESI, Lorenzo DE VARDIO, Giovanni CANGIALOSI, Francesco CASTRONOVO, Francesco POLIZZI, Benedetto ZITO, Salvatore GRECO, Leonardo GRECO, Antonino CASTRONOVO, Natale SORESI, Filippo NANIA, Vincenzo LEONE, Erasmo FERRANTE, Carlo CASTRONOVO, Salvatore SBEGLIA, Salvatore MINIATI, Oliviero TOGNOLI.

Quanto al riciclaggio, le indagini bancarie avevano dimostrato l'esistenza di opportuni canali, alcuni apparentemente leciti, per fare rientrare, attraverso banche estere ovvero operazioni finanziarie internazionali, i capitali accumulati, destinati ad essere ulteriormente investiti nel finanziamento di altri traffici e in attivita' imprenditoriali.

Nel prosieguo del processo, e in particolare in questo dibattimento di appello, sono state effettuate ritrattazioni da parte di DATTILO, WARIDEL e TOTTA, nei termini gia' ricordati nella parte III, laddove si e' evidenziata la portata di non attendibilita' delle stesse, dettate dall'esigenza, ovviamente avvertita in prosieguo dai collaboratori, di attenuare la propria posizione processuale (cercando di accreditare l'idea che l'oggetto dei traffici non fossero gli stupefacenti ma il tabacco, laddove invece, come si e' visto, tutte le risultanze erano univocamente conclamanti nel senso dell'accusa).

Nel quadro delle acquisizioni ulteriori in materia di traffico di stupefacenti meritano menzione le rivelazioni di



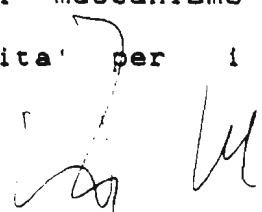
Francesco MARINO MANNOIA, il quale ha raccontato numerosi episodi di lavorazione di eroina in collaborazione con diversi associati mafiosi e con altri soggetti estranei all'organizzazione.

Non e' stato, invece, possibile acquisire le ultime rivelazioni di Oliviero TOGNOLI, di presumibile determinante rilievo in relazione alle operazioni di ritorno dei capitali in Italia e verso gli associati in particolare, in quanto facenti parte di un procedimento coperto da segreto istruttorio (onde la corte ha ritenuto, anche per questo, necessaria la separazione della posizione degli imputati Leonardo GRECO, Antonino ROTOLO e Onofrio CATALANO, coinvolti sul piano accusatorio nel meccanismo di riciclaggio del denaro tramite conti bancari svizzeri).

5.2. Problematiche sollevate in via generale: a)
rapporti tra associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.

- Uno dei temi ricorrenti fra le questioni di merito oggetto del dibattito processuale, e che richiede dunque una premessa di ordine generale, attiene ai rapporti fra l'associazione per delinquere "cosa nostra" ed il vasto traffico di stupefacenti, come riassunto nel paragrafo precedente. Si e', in particolare, osservato, prendendo spunto dalle stesse conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, che la tesi accusatoria proposta in sede di rinvio a giudizio ha trovato smentita nel processo sul punto della coincidenza fra i programmi associativi complessivi del sodalizio e l'attivita' di traffico; sicche' sarebbe venuto meno quel binomio "mafia-droga" che aveva dato luogo alla contestazione indiscriminata a tutti i presunti appartenenti all'associazione per delinquere delle imputazioni di cui ai capi 13 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art.75 legge 685\1975) e 22 (traffico di stupefacenti, ex artt.71-74 legge citata), oltre a quelle agli stessi assimilate: sul presupposto cioe' che ciascun associato, per il solo fatto di far parte del sodalizio che aveva annoverato fra i suoi mezzi di finanziamento gli investimenti e lo specifico controllo del commercio di stupefacenti, dovesse essere chiamato a rispondere delle accuse in questione.

In realta', i primi giudici (pagg.2633 segg. della sentenza impugnata) hanno escluso non tanto il meccanismo automatico di attribuzione della responsabilita' per i

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

traffici di stupefacenti alla qualita' stessa di appartenente al sodalizio mafioso, quanto piu' esattamente, in punto di fatto, che vi fosse esatta coincidenza fra l'organizzazione mafiosa e quella dedita ai traffici.

Fra i presupposti di questo risultato ricostruttivo, alcuni non possono essere per vero condivisi; come l'assiomatico riferimento alle dichiarazioni di BUSCETTA (nei termini gia' ampiamente analizzati nel par.3.3), il quale, per cercare di affrancare la sua immagine dalla negativa contaminazione della droga, aveva affermato che gli "uomini d'onore" della vecchia generazione erano rimasti immuni dal miraggio del facile arricchimento con il turpe traffico (venendo pero' apertamente smentito dalle risultanze processuali concernenti il pieno inserimento nello stesso non solo suo ma anche dei suoi piu' emblematici punti di riferimento nella contrapposizione fra "mafia buona" e "mafia-cattiva", come Stefano BONTATE o Gaetano BADALAMENTI).

Correlativamente, poi, i primi giudici hanno dedotto dalle acquisizioni probatorie che al traffico degli stupefacenti, pur organizzato da esponenti di "cosa nostra", potevano essere chiamati a partecipare anche persone non associate; ma hanno ugualmente concluso che tuttavia il traffico medesimo fosse sotto il controllo dell'organizzazione mafiosa, senza il quale ogni altra iniziativa sarebbe stata praticamente impossibile.

Ora, ciascuna di queste proposizioni, apparentemente in contrasto logico con le altre, risulta sorretta da riferimenti processuali ben individuati. Fatta eccezione,

infatti, per le reticenze interessate di BUSCETTA, e' ben vero che alcune "famiglie" mafiose gestivano laboratori di eroina (fatti storicamente acquisiti altrove, come nel caso del laboratorio di Gerlando ALBERTI, o all'interno del processo, come nella vicenda connessa alla scoperta del laboratorio di via Messina Marine); ed e' altrettanto vero, e certamente incontestabile in questa sede (dopo che le relative pronunzie non sono state in molti casi oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero), che diversi imputati sono stati riconosciuti responsabili solo di associazione mafiosa e non di traffico di stupefacenti, o viceversa.

Ma da tutto cio', per un corretto uso delle regole del processo, non e' dato ricavare direttive valide per tutti alla stregua di principi generali o di dati empirici universali. Cosi' come non e' apprezzabile, sul piano tecnico-probatorio, il sillogismo che ancora nelle conclusioni di questo dibattimento il procuratore generale ha proposto (nei casi in cui, come si vedra' nella parte X, ha insistito per esempio per la condanna per traffico di un imputato di cui risulta provata l'appartenenza al sodalizio mafioso e per questo solo rilievo logico, ovvero in quelli in cui ha creduto di individuare la dimostrazione dell'affiliazione nel fatto stesso dell'inserimento del traffico), non puo' correlativamente accettarsi la proposizione opposta secondo cui nessuna interferenza probatoria sarebbe lecito utilizzare nei due diversi contesti accusatori.



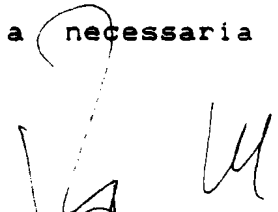
Il fatto che non (sia rimasto accertato che) tutti gli "uomini d'onore" prendessero parte del traffico di stupefacenti non autorizza infatti a ricavare un postulato di segno opposto che svaluti le acquisizioni probatorie sul punto della specifica interferenza dei due ambiti criminali; ed il fatto poi che persone esterne all'organizzazione venissero cooptate per le attività di produzione o di distribuzione della droga o per il riciclaggio dei proventi, non prova in se' stesso che sicuramente autonomo fosse il campo di interesse delle aggregazioni.

In verità, il processo offre (nei termini che, in dettaglio, sarà possibile verificare compiutamente solo nelle singole posizioni individuali, onde il necessario rinvio alla parte X della sentenza) molti esempi di assunzione da parte di aggregazioni mafiose di compiti direzionali ovvero organizzative del traffico di stupefacenti, resi vieppiu' efficienti ed incisivi grazie alla stessa metodologia mafiosa (dove il vincolo e', per esempio, sufficiente garanzia per l'affidamento di notevoli capitali o per la gestione di cospicui interessi economici comuni).

Nella parte seguente, a proposito della guerra di mafia, si avra' pure modo di verificare come, in base alla risultanze processuali, l'organizzazione mafiosa fosse stata in epoca precedente dedita al contrabbando di tabacchi e come avesse riconvertito strutture e sistemi operativi al piu' lucroso giro della droga; come, in particolare, fosse stata mantenuta la gestione da parte di alcuni associati di un vero

e proprio fondo comune di investimenti nell'interesse di vari altri affiliati (e capi) fra i quali venivano poi ripartiti gli utili ricavati. Basti pensare alle distribuzioni di denaro fatte dal gruppo capeggiato da Salvatore INZERILLO; ovvero ai numerosi episodi, alcuni raccontati da CALDERONE, di riunioni aventi come scopo la ripartizione dei proventi (del contrabbando e) del traffico degli stupefacenti, come quello di cui si e' rinvenuto significativo riscontro ai margini dell'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA (cui si rinvia), o quello della distribuzione (raccontata, per esperienza diretta del "pentito", da CALDERONE) di ricavi piu' contenuti a seguito del sequestro delle due valigie di dollari americani a Punta Raisi (vicenda, come si vedra' nella parte VII, collegata all'omicidio del commissario Boris GIULIANO).

Ma il piu' rilevante apporto probatorio e' stato ulteriormente offerto dalle circostanziate rivelazioni di MARINO MANNOIA, bene informato sui traffici di stupefacenti, dalle quali e' emerso in modo incontrovertibile che, se e' vero che non vi fosse esatta coincidenza tra aggregazione mafiosa ("famiglia") e organizzazione del traffico e che quest'ultimo veniva anzi realizzato con accorpamenti eterogenei ispirati ad estemporanee alleanze, e' pure vero che non mancava mai il diretto controllo, in fase preventiva e nel momento operativo, da parte dell'organizzazione mafiosa o di alcuni esponenti di spicco (liberi di agevolare e consentire nel loro territorio tutte le attivita' volute). L'organizzazione, anzi, assicurava proprio la necessaria

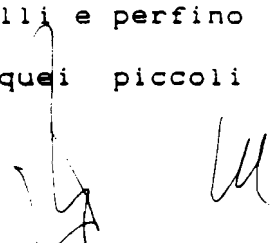


copertura sia nella ricerca dei luoghi sicuri dove impiantare i laboratori sia nella utilizzazione degli altri canali di svolgimento del traffico, fino al riciclaggio degli utili.

Si vedra', in definitiva, come, pur non essendo possibile affermare che "cosa nostra" costituisse il necessario ed esclusivo centro direttivo del traffico di stupefacenti, questo fosse comunque annoverato fra le varie attivita' illecite parallele ma supportate dal sodalizio (senza, ripetersi, una rigorosa coincidenza dei rispettivi schemi organizzativi).

5.3. segue: b) ritualita' delle contestazioni. - Quanto si e' appena osservato in merito alla non necessaria coincidenza fra (le persone facenti parte del) sodalizio mafioso e organizzazione dedita al traffico di stupefacenti sembrerebbe dunque contraddire anche la proposizione, assunta dai primi giudici, circa l'esistenza di un'unica associazione dedita al traffico medesimo (pag.2676 della sentenza impugnata) e in grado di assicurare, con struttura centralizzata, tutte le varie fasi, dall'approvvigionamento della morfina-base, alla trasformazione in eroina e alla distribuzione a vasto raggio, fino al riciclaggio degli utili.

Oltre che per i profili di merito (in ordine ai quali si e' gia' avvertita la necessita' di una specifica verifica in relazione alla singole posizioni), la questione diviene ulteriormente rilevante ai fini strettamente processuali del controllo della ritualita' delle rispettive contestazioni. Infatti, in termini corrispondenti a quelli gia' esaminati nella parte IV a proposito dell'associazione per delinquere, si e' anche qui osservato che si prospetta affatto incongrua la sussunzione di una organizzazione unica, nei termini contestati al capo 13 della rubrica, della quale, secondo l'accusa, dovrebbero far parte soggetti non legati da alcun vincolo o perfino in aperto conflitto di interessi (se non in guerra); nel senso cioe' che per esempio i GRADO dovrebbero essere associati ai VERNENGO o ai GRECO di Ciaculli e perfino ai catanesi del gruppo dei FERRERA, ovvero a quei piccoli



gruppi operanti a Torino (VESSICHELLI, PROCIDA, etc.) o in altri settori circoscritti.

Il che troverebbe peraltro riscontro nella formulazione del capo di imputazione, laddove viene espressamente contestata la qualita' di appartenente all'associazione per delinquere "cosa nostra", siccome presupposto dell'inserimento nel traffico di stupefacenti.

E tutto questo non comporterebbe soltanto una generale debolezza dell'impianto accusatorio, ma si concreterebbe poi nella specifica violazione del diritto di ciascun imputato di vedersi contestata la precisa appartenenza ad un gruppo o l'associazione con determinate persone. E questo, ancora, secondo le numerose e concordanti doglianze difensive, avrebbe rilievo anche ai fini della prova delle varie aggravanti contestate, laddove correlate al contesto associativo (uso delle armi, numero delle persone, e cosi' via).

Va subito ribadito, anche a questo proposito (per quanto non abbia formato di alcuna specifica deduzione delle parti in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti), che la portata delle censure e' tale da involgere la posizione di tutti gli imputati (e non solo di quelli che hanno proposto espresso gravame sul punto) per l'evidente comunicabilita' della questione che, se fondata, si concreterebbe in un generale difetto di rituale contestazione.

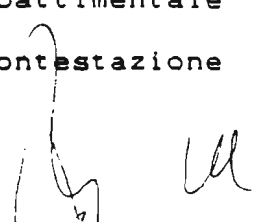
Osserva la corte che, in effetti, non soltanto le premesse svolte in ordine alla non esatta coincidenza dei settori criminali dell'associazione mafiosa e

dell'organizzazione dedita agli stupefacenti, ma anche l'inesistenza di una vera e propria struttura unitaria di quest'ultima, a differenza della prima, rende apprezzabile la perplessita' espressa dalle difese; la quale, pero', non coglie nel segno di una possibile invalidita' delle specifiche contestazioni.

Intanto, deve essere ribadito che il riferimento all'organizzazione mafiosa non e' ne' ultroneo ne' fuorviante rispetto alle finalita' dell'accusa.

Come si e' infatti visto nel paragrafo precedente, la negata unita' e centralita' dell'organizzazione dedita al traffico non esclude (laddove, anzi, nel processo e' rimasto accertato il contrario) l'individuabilita' di un supporto organizzativo offerto in forma collaterale dal sodalizio mafioso, con reciproco interscambio di metodologie, mezzi materiali, basi operative e uomini.

Da un punto di vista generale, poi (cosi' come si e' detto anche a proposito dell'associazione mafiosa di cui al capo 10), la contestazione di far parte di un gruppo piu' ampio o in particolare di essere associato con tutti gli imputati o con molti di essi, non diviene viziata dalla verifica in concreto di un piu' ristretto schema organizzativo. Anche qui, infatti, e' agevole osservare che sarebbe altrimenti paradossalmente necessaria una successiva e reiterata contestazione a misura di ogni esclusione individuale quanto ai singoli associati; tanto che perfino l'assoluzione di alcuni associati nella sede dibattimentale finirebbe con il travolgere la validita' della contestazione



riguardo a tutti gli altri. Sicche' in questo caso, utilizzando la premessa fino alle estreme implicazioni logiche, si dovrebbe prendere atto che tutte le contestazioni (difatti originariamente basate sull'ipotesi della rigorosa coincidenza fra mafia e droga) e dunque il rinvio a giudizio di tutti gli imputati siano viziati da nullita' insanabile. Il che, come e' facile avvedersi, non sarebbe destabilizzante tanto del processo cosi' come e' stato qui devoluto, quanto prima di tutto delle stesse regole che presiedono allo svolgimento del giudizio.

La verita' e' che ogni singola posizione deve essere specificamente vagliata in concreto, con l'individuazione dello specifico contesto ambientale, logistico, temporale, nel quale, secondo le prove offerte dal processo, si e' svolta la condotta.

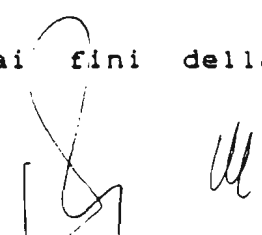
L'esigenza processuale di regolare contestazione e' appagata in modo esauriente dalle formali modalita' previste dalle norme di rito, specie quelle attinenti alla indicazione dei fatti sui quali l'accusa si fonda; negli interrogatori giudiziali, nei mandati rimasti senza effetto, nel provvedimento di rinvio a giudizio, devono essere specificamente enunciate le risultanze probatorie sulle quali si sorregge la contestazione del fatto di cui ciascun imputato e' chiamato a rispondere (e dalla quale accusa deve dunque difendersi).

Ne' a diversa conclusione puo' pervenirsi per il fatto (anch'esso oggetto di ampio dibattito difensivo) che in questo giudizio di appello sono intervenute nuove emergenze

probatorie (fra le quali, nella materia de qua, assumono particolare rilievo le rivelazioni di MARINO MANNOIA) in ordine alla quali gli imputati non sono stati messi in condizione di difendersi. Perche', o codesti dati afferiscono a nuove e diverse condotte di traffico, ed allora non sono utilizzabili (come di fatto non saranno utilizzati) sul piano accusatorio per essere se mai riservati ad una separata sede giudiziaria; ovvero essi concorrono a rafforzare le prove gia' acquisite, specialmente ai fini della condotta associativa di cui all'(allora vigente) art.75 legge 685\1975, ma sono in questo caso correttamente utilizzabili alla stregua di ogni altra prova acquisita nel corso del dibattimento; ovvero, infine, gli stessi valgono a definire il contesto effettivo di una condotta (associativa o di traffico) gia' contestata in termini generici, ma anche in questa ipotesi non e' dato ravvisare irregolarita' processuale di specie.

Non puo' certamente dubitarsi, peraltro, come non sia in alcun modo viziata, ai fini della regolarita' del contraddittorio, una contestazione formulata in termini non esattamente definiti: allo stesso modo in cui, per esempio, una contestazione di omicidio non postula affatto, per la sua completezza e ritualita', l'esatta (acquisizione sul piano probatorio e) rappresentazione nell'atto processuale (mandato, etc.) delle pedissequa modalita' di esecuzione, nonche' dei tempi e dei luoghi di questa ed infine dell'identita' degli eventuali compartecipi.

Per le refluenze di queste premesse ai fini della



sussistenza delle aggravanti contestate, infra, par. 5.7.

5.4. segue: c) metodologia della prova. - Sul piano della prova, come specifica doglianza di carattere generale, e' stata dedotta una diffusa confusione processuale, laddove si e' denunziata l'arbitrarietà dell'utilizzazione degli stessi argomenti di prova sia per le imputazioni di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia per quelle parallele di traffici specifici.

Tali censure non hanno per vero alcun fondamento. Merita rilevare, nei termini generali imposti in questa parte della motivazione (e con riserva, quindi, del necessario approfondimento individuale), che se e' infatti vero ed innegabile, come assunto dalle difese, che ben differente e' l'ambito di applicazione delle due fattispecie, ed aggiungasi del tutto diverso lo stesso contenuto della condotta (l'una associativa, l'altra di materiale attuazione di un risultato di produzione, smercio, etc.), e se e' poi altrettanto indiscutibile che, in dipendenza di cio', ugualmente diverso deve essere l'approccio probatorio (difatti tendente nell'un caso a individuare un mero accordo associativo avulso dai singoli fatti di traffico, oggetto dell'altra indagine processuale), non e' del pari dubitabile una reciproca comunicabilità delle rispettive fonti di prova.

Non puo', infatti, contestarsi su un piano generale che la portata probatoria di una circostanza di fatto possa refluire in diversi contesti accusatori; e, con riferimento alle condotte associative abbinate a specifici addebiti di reati-fine, quella valenza di prova, specie se afferente ad



una condotta materiale di reato, addirittura rafforza il quadro complessivo della fattispecie associativa (che, come si era detto nella parte IV, non implica l'accertamento di fatti concreti). E il tutto diviene ancor piu' evidente nel rapporto fra il reato associativo esclusivamente finalizzato al traffico di stupefacenti e quello appunto di traffico, dove l'indeterminatezza solo nel numero ma non nella qualita' dei reati, di omologo contenuto, consente di ricavare dalla prova di questi ultimi sicuri riferimenti concorrenti per l'esistenza del primo.

Il fatto che, in altre parole, il reato associativo sia ulteriormente connotato dall'autonoma operativita' di un accordo preventivo e generalizzato, teso a realizzare una struttura organizzativa autonomamente funzionale, e che, correlativamente, sia perfino irrilevante qualsiasi indagine su condotte specifiche dei singoli partecipanti, non esclude l'utilizzazione delle prove afferenti ai fatti di reato-fine ai fini della sussunzione dell'esistenza del primo.

La confusione puo' dunque riguardare, se mai, la metodologia di valutazione della prova (se cioe' utilizzata, per esempio, per ricavare argomenti sull'esistenza del fatto di traffico dal dato che altro non postula che un fatto associativo puro, o viceversa); ma essa non e', in re ipsa, nel fatto stesso di utilizzare una risultanza processuale per una duplice valenza probatoria.

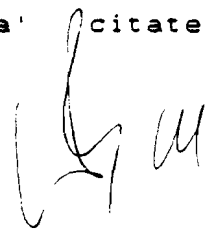
5.5. segue: d) rapporti tra le fattispecie degli artt.416-bis e 75 legge 687\1975 e il problema della continuazione (rinvio). - Sulla questione, sollevata dalla difesa anche a proposito dei temi qui in esame, del possibile assorbimento della fattispecie di associazione finalizzata al traffico in quella di associazione per delinquere di tipo mafioso, si e' gia' trattato nella parte precedente (parte IV), sicche' e' sufficiente farvi integrale rinvio (par.4.5).

7
14 14

5.6. segue: e) la continuazione tra le fattispecie degli artt. 75 e 71-74 legge 685\1975 (rinvio). - Anche in ordine alla questione della continuazione fra il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e quello di traffico e' sufficiente richiamare quanto si era prima (al par.4.6) osservato circa la problematica di principio; dovendosi aggiungere, qui, che anzi la rilevata compatibilita' dell'istituto della continuazione trova proprio in queste fattispecie una singolare conferma, dal momento che la specifica ed esclusiva connotazione del reato-fine finisce con il dimostrare l'identita' del disegno criminoso (con l'ulteriore considerazione che, al di la' della pur giusta precisazione teorica del diverso ambito delle rispettive fattispecie, una delle quali limitata solo all'accordo per commettere un numero indefinito di reati, la concreta realizzazione di questi ultimi non puo' tuttavia che costituire uno dei momenti indeffettibili del programma messo a punto nella rappresentazione comune di tutti gli associati).

5.7. Le aggravanti contestate. - Si era già anticipato come le problematiche sollevate dalla difesa in linea di principio riguardo al tenore delle contestazioni elevate agli imputati in forma indiscriminata (sul presupposto della intima connessione fra l'organizzazione mafiosa ed il traffico di stupefacenti) avessero altresì refluenza ai fini della configurazione delle aggravanti contestate; e come, a questo scopo, analoga implicazione discendesse dalla presupposta unicità dell'associazione finalizzata al traffico. La ridefinizione teorica e probatoria di queste due proposizioni accusatorie, come si è detto (parr.5.3. e 5.4), non autorizza tuttavia a considerare inficiata da alcuna nullità la contestazione rivolta ai singoli imputati.

Particolari questioni sono state dunque sollevate a proposito della sussistenza delle aggravanti del numero delle persone e dell'uso delle armi. Quanto al capo 13 (associazione finalizzata al traffico) ed a quelli assimilati, dalle premesse svolte non può che discendere la necessità di fare rinvio alle specifiche risultanze processuali, a proposito cioè delle singole aggregazioni individuate nel processo; anticipandosi qui quanto già detto, tuttavia, in ordine alla vastità dell'organizzazione ed al supporto collaterale da questa ricevuto da parte dell'associazione mafiosa. In particolare, per quanto attiene all'uso delle armi, e con l'avvertenza che, secondo evidente principio, il possesso di un'arma si estende a tutti gli altri partecipanti, basti ricordare le (già citate)



rivelazioni di Koh Bak KIN, il quale aveva raccontato che la fase di trasbordo della droga era avvenuta sotto il controllo di dieci o quindici uomini armati; ovvero quelle di Sebastiano DATTILO (anch'esse citate), il quale aveva riferito di essersi recato a Roma, in compagnia di un gruppo di catanesi, con una scorta armata al seguito. Ma si vedranno diversi altri esempi di specifica dimostrazione dell'uso delle armi.

Per quanto attiene alle imputazioni di cui al capo 22, va ricordato come i primi giudici abbiano nella loro stessa sentenza (pag.2738) denunziato una mera svista (tradottasi tuttavia in una pronunzia pur formalmente adottata) nell'indicazione del comma 2 dell'art.74 laddove si era voluto escludere invece l'aggravante dell'uso delle armi, di cui al secondo capoverso della norma medesima.

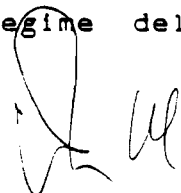
Le doglianze sul punto espresse dal procuratore generale sono dunque fondate quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantita' di cui al comma 2 dell'art.74, almeno con riferimento a tutte le posizioni riconducibili allo schema organizzativo riassunto nel par.5.1; laddove le risultanze acquisite, sui laboratori, sui cospicui movimenti di capitali e di stupefacenti, sono sicuro fondamento della circostanza sussunta. Si deve, comunque riservare ad una specifica valutazione concreta la eventuale esclusione dell'aggravante in parola, con riferimento alle singole posizioni individuali.

Non puo', invece, ritenersi accettabile l'indiscriminata istanza, dello stesso procuratore generale, di applicazione

dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art.74 (quella che i primi giudici intendevano effettivamente escludere), dal momento che la prospettazione d'accusa si baserebbe soltanto su un dato presuntivo invece meritevole di specifica dimostrazione e cioè che, al pari di tutti gli associati facenti parte dell'organizzazione (comune, secondo la tesi tuttavia rifiutata), ciascun compartecipe del singolo episodio di traffico trarrebbe concorrente supporto dall'uso delle armi possedute da qualcuno. Ma non è, in questo diverso caso, difficile individuare la non comunicabilità, come regola, della circostanza in esame, dato che occorre con buona evidenza la dimostrazione che (a differenza che nel contesto associativo) nel particolare episodio di traffico siano state di fatto utilizzate armi. E non certamente pertinente sarebbe sul punto il sillogismo facente leva sulla premessa partecipazione, da parte dell'autore del fatto di traffico, ad un'associazione armata; essendo fin troppo ovvio che la circostanza, individuata in capo ad alcuno degli imputati, è suscettibile di comunicarsi agli altri partecipanti all'associazione ma non certamente ai coautori dei singoli delitti di traffico.

Solo in relazione alle specifiche risultanze potrà dunque affermarsi la sussistenza dell'aggravante in esame.

Per quanto attiene al concorso delle aggravanti di cui all'art.74, la corte osserva (proponendosi d'ufficio l'esame della questione, non sollevata da alcuna delle parti, dato il rilievo generale) che non è applicabile, come ius superveniens più favorevole all'imputato, il regime della



legge 26 giugno 1990 n.162, laddove ha previsto la circostanza del numero delle persone come aggravante dell'ipotesi base di cui all'art.71 della legge 685/1975 (anziche' come aggravante ad effetto speciale ex art.74, stessa legge). Difatti, ai fini dell'applicazione del principio del favor rei nel caso di successione di leggi penali (art.2 c.p.), secondo comune interpretazione, occorre fare riferimento al risultato sanzionatorio complessivo che dovrebbe in concreto realizzarsi; e, nella specie, non puo' non tenersi conto che la nuova legge, nel suo complesso, pur attribuendo cioe' una portata diversa alla circostanza in questione, ha previsto una sanzione decisamente piu' grave a carico dell'imputato.

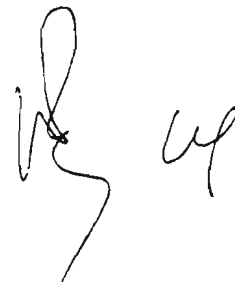
Il problema, tuttavia, non si pone neppure in concreto, con riferimento alla formulazione del capo di imputazione sulla base della normativa previgente, in quanto, concorrendo nella fattispecie l'aggravante di cui al comma 2 (ingente quantita') del ripetuto art.74, l'applicazione di questa assorbe, ai sensi dell'art.63, commi 3 e 4, c.p., la circostanza, meno gravemente sanzionata, del numero delle persone. Sicche' la corte, nel determinare in concreto la pena da infliggere per il capo 22 (e assimilati), dovra' tenere conto del solo aumento di pena dipendente dalla circostanza ad effetto speciale piu' grave, di cui al citato comma 2.

La facolta' di aumento discrezionale della pena, di cui all'ultima parte dell'art.63, comma 4, c.p., e' comunque rimessa alla valutazione in concreto; dovendosi peraltro

osservare che per quella specifica aggravante (del numero delle persone) l'inasprimento non appare, in linea di principio (e salve, cioè, le singole posizioni), giustificabile data la concorrente contestazione dell'autonoma fattispecie associativa di cui all'art.75 legge stupefacenti.

A handwritten signature or set of initials, possibly reading 'RH' or 'RH 4', written in dark ink.

5.8. Correlazione fra le contestazioni concernenti il traffico di stupefacenti e la condanna per altro titolo di reato (rinvio). - Anche a proposito delle fattispecie concernenti il traffico di stupefacenti e' stata proposta (e si pone) la questione della ritualita' della contestazione in relazione ai casi di modifica della qualificazione del fatto in sede di decisione (in generale, nella specie, configurandosi l'ipotesi di ricettazione, anziche' quelle di concorso nel traffico o di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico, o di entrambe). La questione, tuttavia, si prospetta negli stessi termini in cui e' stata esaminata a proposito delle fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso, sicche' e' sufficiente qui fare integrale rinvio alle considerazioni svolte in quella sede (par.4.11).

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'U'.